



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D.G. Agricoltura

**Decreto dirigente struttura 3 maggio 2018 - n. 6093**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 – Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 4 Lambro Olona. . . . . 2

**Decreto dirigente struttura 3 maggio 2018 - n. 6094**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 – Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 3 Ticino Terdoppio Sesia Agogna . . . . . 8

**Decreto dirigente struttura 3 maggio 2018 - n. 6095**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 – Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 14 Sebino . . . . . 19

**Decreto dirigente struttura 3 maggio 2018 - n. 6096**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 – Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 12 Mincio . . . . . 33

**Decreto dirigente struttura 3 maggio 2018 - n. 6100**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 – Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 10 Valle Camonica . . . . . 39

**Decreto dirigente struttura 3 maggio 2018 - n. 6104**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 – Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 6 Adda sub-lacuale. . . . . 45

**Decreto dirigente struttura 3 maggio 2018 - n. 6106**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 – Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 2 Asta del fiume Po . . . . . 56

**Decreto dirigente struttura 3 maggio 2018 - n. 6107**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 – Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 1 Oltrepò Pavese . . . . . 62

**Decreto dirigente struttura 21 maggio 2018 - n. 7255**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 - Revoca del decreto 3 maggio 2018, n. 6105 e approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 5 Verbano Ceresio Lario . . . . . 67

**Decreto dirigente struttura 21 maggio 2018 - n. 7257**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 - Revoca del decreto 3 maggio 2018, n. 6103 ed approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 7 Valle Brembana. . . . . 87

**Decreto dirigente struttura 21 maggio 2018 - n. 7258**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 - Revoca del decreto 3 maggio 2018, n. 6102 ed approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 8 Valle Seriana . . . . . 94

**Decreto dirigente struttura 21 maggio 2018 - n. 7259**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 - Revoca del decreto 3 maggio 2018, n. 6101 e approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 9 Oglio . . . . . 99

**Decreto dirigente struttura 21 maggio 2018 - n. 7260**  
Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 - Revoca del decreto 3 maggio 2018, n. 6097 ed approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 11 Valle Trompia Valle Sabbia e Benaco . . . . . 104

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

## D.G. Agricoltura

**D.d.s. 3 maggio 2018 - n. 6093**

**Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 4 Lambro Olona**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI  
DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto, in particolare, l'art. 149 che prevede l'approvazione, sentita la Consulta regionale della pesca, del regolamento attuativo del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» e ne definisce i contenuti;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura ha ottemperato agli obblighi di cui al sopracitato articolo sentendo nel merito la Consulta regionale della pesca, istituita con d.p.g.r. 7 luglio 2017, n. 719, convocata in data 18 luglio 2017 presso la sede della Regione e che nella predetta seduta è stata presentata ed illustrata la proposta di regolamento attuativo e sono state raccolte le osservazioni dei membri della consulta medesima, sia durante lo svolgimento dei lavori che successivamente con ulteriori note formali;

Richiamato:

- il parere favorevole unanime della competente VIII Commissione consiliare Agricoltura, montagna, foreste e parchi nella seduta del 13 dicembre 2017 al r.r. 2/2018 di cui alla d.g.r. n. X/7275 del 30 ottobre 2017 acquisito agli atti con nota 13 dicembre 2017, n. 99.277 contenente tre osservazioni delle quali è stata accolta quella relativa alla divisione del territorio del Bacino di pesca n. 10 Valle Camonica e Sebino in due bacini di pesca separati rispettivamente n. 10 Valle Camonica e n. 14 Sebino in quanto entrambi i nuovi bacini assicurano adeguate dimensioni territoriali unitamente ad omogeneità idrobiologica;
- le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo;

Visto il regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, Regolamento di attuazione del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» approvato con Deliberazione n. X/7670 del 12 gennaio 2018 pubblicato sul BURL Supplemento n. 3 del 19 gennaio 2018 e di seguito definito r.r. 2/2018;

Dato atto che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 12 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca determini per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat e che tali provvedimenti possono:

- a) individuare le acque in cui è consentita la pesca da natante;
- b) contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
- c) sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;
- d) ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
- e) consentire l'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali non previsti dal presente regolamento;
- f) prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
- g) individuare le acque di tipo B caratterizzate da abbondanti popolazioni di temolo e le acque di tipo B di scarso pregio ittico-faunistico dove consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio;
- h) stabilire le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca;

- i) introdurre il tesserino segna pesci per i pescatori dilettanti per talune specie.

oltre ad adottare nel caso di corsi d'acqua artificiali interessanti due o più bacini di pesca le medesime specifiche tecniche;

Dato atto altresì che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 13 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente in materia di pesca per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola, individua i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, definisce gli attrezzi per la pesca professionale consentiti e stabilisce le modalità di utilizzo dei medesimi ferme restando le seguenti prescrizioni:

- a) l'uso delle reti è consentito nelle sole acque lacustri di tipo A;
- b) è vietato l'uso delle reti a strascico;
- c) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta sia volanti, devono salvaguardare le classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
- d) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
- e) la misurazione dell'ampiezza delle maglie deve essere effettuata a reti bagnate e non dilatate, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

Richiamate altresì:

- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema della autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforme del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31» (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 gennaio 2016, n. 4774 «Primo provvedimento dell'anno 2016» e, in particolare, l'allegato B «Riorganizzazione degli uffici territoriali ai sensi della l.r. n. 19/2015, art. 9 comma 4 e della l.r. n. 32/2015, art. 3 comma 6»;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2016, n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca da parte di Regione Lombardia;

Dato atto altresì che l'art. 135, comma 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 dispone che:

- la Regione provveda alla costituzione di consulte territoriali della pesca, di seguito definite CTP precisando che dette consulte territoriali hanno natura «tecnico consultiva»;
- la composizione delle CTP assicuri «la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico»;
- il territorio di riferimento delle singole CTP corrisponda a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali, di seguito indicati UTR;

Richiamato che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di cui al punto precedente, con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 sono state definite le modalità di nomina dei componenti delle CTP e le relative modalità di funzionamento, oltre a stabilire che l'individuazione e la nomina dei componenti

delle consulte territoriali della pesca fosse effettuata dal dirigente della Direzione Generale Agricoltura competente per materia;

Dato atto che con d.d.s. n. 11604 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR Insubria, con d.d.s. n. 11608 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR Brianza, con d.d.s. n. 11607 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR Città Metropolitana di Milano e con d.d.s. n. 11603 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR di Pavia

Atteso che sono stati attivati dalla Struttura Organizzazione comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica e dai rispettivi dirigenti degli UTR gli adempimenti tecnico consultivi previsti dall'art. 135 della l.r. n. 31/2008 e dagli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 secondo le modalità di funzionamento stabilite con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 nelle modalità di seguito descritte ed i cui esiti sono stati acquisiti agli atti della struttura proponente:

1. richiesta di convocazione ed audizioni delle CTP in ordine alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca del Bacino n. 4 Lambro Olona con note:
  - M1.2018.17241 del 2 marzo 2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale Brianza agricoltura, foreste, caccia e pesca;
  - M1.2018.17234 del 2 marzo 2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale Insubria agricoltura, foreste, caccia e pesca;
  - M1.2018.17251 del 2 marzo 2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale Città Metropolitana;
  - M1.2018.17250 del 2 marzo 2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale di Pavia;
2. convocazione delle CTP in esito alla richiesta di cui al punto precedente esperita da:
  - Ufficio territoriale regionale di Brianza agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE06.1917 del 6 marzo 2018;
  - Ufficio territoriale regionale Insubria agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE12.2018.3468 del 7 marzo 2018;
  - Ufficio territoriale regionale Città Metropolitana con nota AE07.2018.4265 del 7 marzo 2018;
  - Ufficio territoriale regionale di Pavia con nota AE10.2018.4265 del 7 marzo 2018;
3. trasmissione degli esiti delle CTP di cui al punto precedente resi a mezzo di verbale definitivo inviato a tutti i membri della CTP ed alla scrivente struttura con nota AE06.2018.2597 del 28 marzo 2018, con nota AE12.2018.5276 del 5 aprile 2018, con nota AE07.2018.5837 del 6 aprile 2018 e con nota AE10.2018.6100 del 30 marzo 2018;

Preso atto che sono state esperite tutte le procedure previste e propedeutiche all'approvazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 4 Lambro Olona così come richiamate al punto precedente;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (*Norma di prima applicazione*) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (*Regolamenti provinciali*) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (*Abrogazione*) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».

Atteso che l'adozione del presente provvedimento dirigenziale avviene oltre il termine di novanta giorni previsto dal sopracitato art. 19 del r.r. 2/2018;

Considerato che il superamento dei termini suddetti ancorché non perentori, è conseguenza degli adempimenti consultivi di legge propedeutici all'approvazione delle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca ex articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» che hanno comportato la valutazione sinottica di ducentonovantadue osservazioni ai testi coordinati proposti dalla scrivente struttura, formalizzati tramite ventinove specifici verbali

assunti nelle nove distinte Consulte territoriali della pesca appositamente convocate dagli Uffici Territoriali regionali competenti;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

#### DECRETA

Recepisce le considerazioni riportate nelle premesse:

1. Di adottare le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 4 Lambro Olona ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di disporre la pubblicazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 4 Lambro Olona ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 sul sito WEB di regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nelle CTP Città Metropolitana, Brianza, Pavia ed Insubria;
3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);
4. Di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione delle previsioni di cui all'allegato 1 sul BURL, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie di Varese, Milano, Città Metropolitana di Milano, Como, Pavia, Monza Brianza, Lecco e Lodi riferite all'area del Bacino n. 4 Lambro Olona entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 4 Lambro Olona ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

— • —

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 4  
LAMBRO OLONA (art. 12 del R.R. n. 2 del 15/01/2018)

### 1. Classificazione delle acque

Tutte le acque del bacino sono classificate acque di tipo C ai sensi dell'art. 137 della LR 31/2008.

### 2. Pesca da natante

La pesca da natante è consentita nell'Idroscalo e nei laghi di cava, esclusivamente nelle ore diurne. Non è consentito l'uso dell'eco-scandaglio.

La pesca con il ciambellone o belly boat è consentita solo nei laghi di cava, esclusivamente nelle ore diurne.

### 3. Disposizioni più restrittive in materia di periodi divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti

#### 3.1 Periodi di divieto

Pesce persico	dal 1 aprile al 31 maggio
Luccio	dal 1 gennaio al 15 aprile
Tinca	dal 1 maggio al 30 giugno
Pigo	dal 1 aprile al 31 maggio
Barbo	dal 15 maggio al 20 giugno
Cavedano	dal 1 maggio al 30 giugno
Carpa	dal 15 aprile al 15 giugno
Savetta	dal 1 aprile al 31 maggio
Vairone	dal 1 aprile al 31 maggio
Persico trota	dal 15 aprile al 15 giugno
Triotto	dal 1 maggio al 30 giugno
Cheppia	dal 1 maggio al 30 giugno
Lucioperca	dal 1 aprile al 31 maggio
Alborella, Barbo canino, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barbatello Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Scazzone, Spinarello, Ghiozzo padano, Cagnetta, Trota marmorata e suoi ibridi, Temolo.	sempre protetti

#### Misure minime

Pesce persico	cm 20
Luccio	cm 60
Tinca	cm 35
Pigo	cm 40
Cheppia	cm 40
Barbo	cm 30
Cavedano	cm 30
Carpa	cm 35
Savetta	cm 35
Persico trota	cm 30
Lucioperca	cm 40

#### 3.2 Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

Luccio: un capo

Persico reale: 20 capi

Vaironi: 500 g

Triotti: 500 g

#### 3.3 Attrezzi di pesca consentiti

Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia

La bilancia deve:

- a) avere le maglie della rete non siano inferiori a mm 10;
- b) essere manovrata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10, è ammesso l'ausilio delle carrucola;
- c) essere usata unicamente di giorno, da riva, a piede asciutto;
- d) essere usata esclusivamente in senso verticale.

L'uso della bilancia è vietato:

- a) nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 giugno;
- b) appendendo la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;
- c) utilizzando qualsiasi impianto fisso sul terreno od in acqua, ad eccezione della forcella (semplice appendice che eviti lo slittamento della bilancia);
- d) a meno di 15 metri da un altro pescatore che utilizzi un analogo strumento; la distanza deve essere calcolata sia sulla stessa riva che fra rive opposte;
- e) nei corpi idrici ove la bilancia venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;

*Prescrizioni riguardanti esche e pasture*

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l'utilizzo di boiles.

Per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo soggetti appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone (restano i validi limiti di cattura e i periodi di divieto):

- barbo comune
- scardola
- triotto
- vairone

*Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti*

**Zone di Tutela ittica**

La pesca è consentita unicamente da terra, con una sola canna e con un massimo di tre ami

Corpo idrico	Fontanile Eremita (MI)
Identificazione	Nel Comune di Settala per tutto il corso
Lunghezza	1500 m

**Zone di divieto di utilizzo della bilancia e delle reti**

Corpo idrico	Roggia Olona ed Olonetta di Lardirago (PV)
Identificazione	dall'ingresso in provincia di Pavia (Siziano) alla chiusa di Vialone (Sant'Alessio con Vialone)

**Zone di divieto assoluto di pesca**

Corpo idrico	Navigli
Identificazione	Tutte le conche della Città metropolitana di Milano

**Zone No Kill con obbligo di rilascio del pesce catturato**

Corpo idrico	Idroscalo
Identificazione	Tutto il bacino Idroscalo

**Zone di divieto assoluto di pesca dal 1 novembre al 30 aprile**

Corpo idrico	Canale ENEL
Identificazione	Canale ENEL adiacente alla Centrale elettrica "Taccani" in Comune di Trezzo d'Adda

**Zone di Protezione e ripopolamento - divieto assoluto di pesca**

Corpo idrico	Roggia Moione (LO)
Identificazione	Nel Comune di Truccazzano, dal confine con la provincia di Lodi fino al primo manufatto in cemento
Lunghezza	500 m

**4. Dereghe al divieto di pesca nelle ore notturne in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali**

La pesca nelle ore notturne è consentita solo con la canna da pesca, con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami, da usarsi esclusivamente dalla riva.

**5 . Disposizioni specifiche per il bacino Idroscalo**

**Divieto assoluto e permanente di pesca dalla riva:** nei recinti delle società sportive situati in testata nord; dalle terrazze, dai pontili, dalle piattaforme adiacenti la costruzione "Torre del Tempo e dell'Arte", da palco e dai pontili dell'isola; nell'area cani (dalla riva all'interno dell'area a loro riservata, situata in zona est in prossimità della zona bosco - delimitata da apposita recinzione e dalla barca a m 50)

**Divieto assoluto e permanente di pesca dalla riva e dalla barca:** nel laghetto delle Vergini; nella zona adibita a sala operativa della Direzione Progetto Idroscalo e Sport e presidio medico (dalla riva nel tratto compreso fra il muretto della zona sportiva ed il muretto confinante con l'area dell'elisoccorso; dalla barca per 50 m dalla riva); nel tratto adibito ad elisoccorso e palco (dalla riva nel tratto compreso fra il muretto della sala operativa Idroscalo proseguendo in direzione sud-ovest per 100 m e dalla barca per 50 m da riva); dal ponte nord dell'isola per 50 m verso nord (come da segnaletica).

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Divieto assoluto di pesca dalla riva e dalla barca nei periodi dell'anno sotto indicati: dal 15 maggio al 15 ottobre nell'area del telesky (dalla riva per un tratto di 500 m e dalla barca nell'area utilizzata per la loro attività); dal 15 maggio al 15 ottobre nella spiaggia a dibaba alla balneazione sorvegliata situata in sponda est (dalla riva per un tratto di 150 m e dalla barca per 30 m dalla riva)

Divieto di pesca dalla riva e dalla barca: nella zona riservata alle manifestazioni sportive, autorizzate dalla Città Metropolitana quando queste sono in atto

**6 . Modalità di utilizzo dei campi gara**

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara".

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario
- nelle restanti acque, dall'UTR territorialmente competente

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome, i recapiti e del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Durante le gare e le manifestazioni non si applicano le norme che riguardano i periodi di divieto per le seguenti specie: barbo comune, carpa, cavedano, tinca, pesce persico. Analogamente non si applicano le misure minime di cattura per le seguenti specie: barbo comune, carpa, cavedano, pigo, tinca, pesce persico, savetta. Ad eccezione delle specie alloctone, il pesce pescato deve essere conservato vivo e reintrodotta nel corpo idrico al termine della gara.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gara e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

**ELENCO DEI CAMPI GARA**

Corpo idrico	Naviglio Grande
Identificazione	Nel Comune di Milano, la darsena in sponda destra
Lunghezza	500 m

Corpo idrico	Naviglio Martesana
Identificazione	Nel Comune di Milano, tra via Perticari e piazza Piccoli Martiri di Gorla, in sponda sinistra
Lunghezza	1000 m

Corpo idrico	Naviglio Martesana (MI)
Identificazione	Dalla località Rondinera in Comune di Trezzo d'Adda in sponda destra verso valle
Lunghezza	200 m

Corpo idrico	Colatore Adetta (MI)
Identificazione	Nel comune di Mediglia, di fronte alla cascina Caluzzano a valle fino allo sbarramento, in sponda destra
Lunghezza	700 m

Corpo idrico	Idroscalo
Identificazione	Tutto il bacino lacustre

Corpo idrico	Colatore Reale (PV)
Identificazione	Nei comuni di Chignolo Po e Monticelli Pavese, dallo sbocco del colatore proveniente dalla Cascina Quaino alla Chiavica del Reale, in doppia sponda

Corpo idrico	Colatore Lisone (LO)
Identificazione	Caselle Lurani dalla Levata con paratoie sino al sovrappasso del cavo Marocco a Monte
Lunghezza	400 metri



Corpo idrico	Colatore Ancona (LO)
Identificazione	Senna Lodigiana dal Ponte in località Guzzafame a 50 metri a monte dell'elettrodotto
Lunghezza	400 metri
Corpo idrico	Colatore Ancona (LO)
Identificazione	Senna Lodigiana da 50 metri a valle dell'elettrodotto al ponte Ca' dei Titini
Lunghezza	300 metri
Corpo idrico	Colatore Ancona (LO)
Identificazione	Senna Lodigiana dal ponte Ca' dei titini al 50 metri a monte dell'Elettrodotto
Lunghezza	450 metri
Corpo idrico	Colatore Ancona (LO)
Identificazione	Senna Lodigiana da 100 metri a valle del Ponte in località Bellaguarda alla "curva del gelso
Lunghezza	1000 metri
Corpo idrico	Colatore Ancona (LO)
Identificazione	Senna Lodigiana dalla "curva del gelso" al manufatto in cemento a monte del ponte di Cascina Springalli (1° Tratto)
Lunghezza	350 metri
Corpo idrico	Colatore Ancona (LO)
Identificazione	Senna Lodigiana dalla "curva del gelso" al manufatto in cemento a monte del ponte di Cascina Springalli (2° Tratto)
Lunghezza	350
Corpo idrico	Colatore Ancona (LO)
Identificazione	Senna Lodigiana dalla "curva del gelso" al manufatto in cemento a monte del ponte di Cascina Springalli (3° Tratto)
Lunghezza	350 metri
Corpo idrico	Colatore Ancona (LO)
Identificazione	Senna Lodigiana - dal ponte di cascina Springalli al Ponte di Somaglia
Lunghezza	300 metri
Corpo idrico	Colatore Ancona (LO)
Identificazione	Guardamiglio dalla Chiavica di cascina Dosso a monte per 400 metri
Lunghezza	400 metri

7. Tesserino segnapesci

Non è prevista l'introduzione del tesserino segnapesci.

CORPI IDRICI IN CUI E' COSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE NEL BACINO N. 4 Lambro Olona - ex art 13 r.r 2/2018
--

Nel bacino del Lambro - Olona la pesca professionale non è consentita.

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

**D.d.s. 3 maggio 2018 - n. 6094**

**Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 3 Ticino Terdoppio Sesia Agogna**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI  
DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto, in particolare, l'art. 149 che prevede l'approvazione, sentita la Consulta regionale della pesca, del regolamento attuativo del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» e ne definisce i contenuti;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura ha ottemperato agli obblighi di cui al sopracitato articolo sentendo nel merito la Consulta regionale della pesca, istituita con d.p.g.r. 7 luglio 2017, n. 719, convocata in data 18 luglio 2017 presso la sede della Regione e che nella predetta seduta è stata presentata ed illustrata la proposta di regolamento attuativo e sono state raccolte le osservazioni dei membri della consulta medesima, sia durante lo svolgimento dei lavori che successivamente con ulteriori note formali;

Richiamato:

- il parere favorevole unanime della competente VIII Commissione consiliare Agricoltura, montagna, foreste e parchi nella seduta del 13 dicembre 2017 al r.r. 2/2018 di cui alla d.g.r. n. X/7275 del 30 ottobre 2017 acquisito agli atti con nota 13 dicembre 2017, n. 99.277 contenente tre osservazioni delle quali è stata accolta quella relativa alla divisione del territorio del Bacino di pesca n. 10 Valle Camonica e Sebino in due bacini di pesca separati rispettivamente n. 10 Valle Camonica e n. 14 Sebino in quanto entrambi i nuovi bacini assicurano adeguate dimensioni territoriali unitamente ad omogeneità idrobiologica;
- le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo;

Visto il regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, Regolamento di attuazione del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» approvato con Deliberazione n. X/7670 del 12 gennaio 2018 pubblicato sul BURL Supplemento n. 3 del 19 gennaio 2018 e di seguito definito r.r. 2/2018;

Dato atto che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 12 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca determini per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat e che tali provvedimenti possono:

- a) individuare le acque in cui è consentita la pesca da natante;
- b) contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
- c) sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;
- d) ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
- e) consentire l'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali non previsti dal presente regolamento;
- f) prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
- g) individuare le acque di tipo B caratterizzate da abbondanti popolazioni di temolo e le acque di tipo B di scarso pregio ittiofaunistico dove consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio;
- h) stabilire le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca;
- i) introdurre il tesserino segna pesci per i pescatori dilettanti per talune specie.

oltre ad adottare nel caso di corsi d'acqua artificiali interessanti due o più bacini di pesca le medesime specifiche tecniche;

Dato atto altresì che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 13 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente in materia di pesca per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola, individua i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, definisce gli attrezzi per la pesca professionale consentiti e stabilisce le modalità di utilizzo dei medesimi ferme restando le seguenti prescrizioni:

- a) l'uso delle reti è consentito nelle sole acque lacustri di tipo A;
- b) è vietato l'uso delle reti a strascico;
- c) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta sia volanti, devono salvaguardare le classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
- d) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
- e) la misurazione dell'ampiezza delle maglie deve essere effettuata a reti bagnate e non dilatate, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

Richiamate altresì:

- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema della autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforme del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 («Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31» (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 gennaio 2016, n. 4774 «Primo provvedimento dell'anno 2016» e, in particolare, l'allegato B «Riorganizzazione degli uffici territoriali ai sensi della l.r. n. 19/2015, art. 9 comma 4 e della l.r. n. 32/2015, art. 3 comma 6»;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2016, n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1° aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca da parte di Regione Lombardia;

Dato atto altresì che l'art. 135, comma 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 dispone che:

- la Regione provveda alla costituzione di consulte territoriali della pesca, di seguito definite CTP precisando che dette consulte territoriali hanno natura «tecnico consultiva»;
- la composizioni delle CTP assicuri «la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico»;
- il territorio di riferimento delle singole CTP corrisponda a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali, di seguito indicati UTR;

Richiamato che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di cui al punto precedente, con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 sono state definite le modalità di nomina dei componenti delle CTP e le relative modalità di funzionamento, oltre a stabilire che l'individuazione e la nomina dei componenti delle consulte territoriali della pesca fosse effettuata dal dirigente della Direzione Generale Agricoltura competente per materia;



Dato atto che con d.d.s. n. 11604 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR Insubria, con d.d.s. n. 11608 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR Brianza, con d.d.s. n. 11607 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR Città Metropolitana di Milano e con d.d.s. n. 11603 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR di Pavia

Atteso che sono stati attivati dalla Struttura Organizzazione comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica e dai rispettivi dirigenti degli UTR gli adempimenti tecnico consultivi previsti dall'art 135 della l.r. n. 31/2008 e dagli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 secondo le modalità di funzionamento stabilite con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 nelle modalità di seguito descritte ed i cui esiti sono stati acquisiti agli atti della struttura proponente:

1. richiesta di convocazione ed audizioni delle CTP in ordine alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca del Bacino n. 3 Ticino Terdoppio Sesia Agogna con note:
  - M1.2018.17234 del 2 marzo 2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale Insubria agricoltura, foreste, caccia e pesca;
  - M1.2018.17251 del 2 marzo 2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale Città Metropolitana;
  - M1.2018.17250 del 2 marzo 2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale Pavia;
2. convocazione delle CTP in esito alla richiesta di cui al punto precedente esperita da:
  - Ufficio territoriale regionale Insubria agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE12.2018.3468 del 7 marzo 2018;
  - Ufficio territoriale regionale Città Metropolitana con nota AE07.2018.3901 del 7 marzo 2018;
  - Ufficio territoriale regionale di Pavia con nota AE10.2018.4265 del 7 marzo 2018;
3. trasmissione degli esiti delle CTP di cui al punto precedente resi a mezzo di verbale definitivo inviato a tutti i membri della CTP ed alla scrivente struttura con nota AE12.2018.5276 del 5 aprile 2018, con nota AE07.2018.5837 del 6 aprile 2018 e con nota AE10.2018.6100 del 30 marzo 2018;

Preso atto che sono state esperite tutte le procedure previste e propedeutiche all'approvazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 3 Ticino Terdoppio Sesia Agogna così come richiamate al punto precedente;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (*Norma di prima applicazione*) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (*Regolamenti provinciali*) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (*Abrogazione*) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».

Atteso che l'adozione del presente provvedimento dirigenziale avviene oltre il termine di novanta giorni previsto dal sopracitato art. 19 del r.r. 2/2018;

Considerato che il superamento dei termini suddetti ancorchè non perentori, è conseguenza degli adempimenti consultivi di legge propedeutici all'approvazione delle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca ex articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» che hanno comportato la valutazione sinottica di duecentonovantadue osservazioni ai testi coordinati proposti dalla scrivente struttura, formalizzati tramite ventinove specifici verbali assunti nelle nove distinte Consultazioni territoriali della pesca appositamente convocate dagli Uffici Territoriali regionali competenti;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, di

stretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

#### DECRETA

Recepisce le considerazioni riportate nelle premesse:

1. Di adottare le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 3 Ticino Terdoppio Sesia Agogna ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre la pubblicazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 3 Ticino Terdoppio Sesia Agogna ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 sul sito WEB di regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nelle CTP Città Metropolitana, Pavia ed Insubria;

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);

4. Di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione delle previsioni di cui all'allegato 1 sul BURL, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie di Varese, Milano, Città Metropolitana di Milano, Como, Pavia, e Lodi riferite all'area del Bacino n. 3 Ticino Terdoppio Sesia Agogna entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 3 Ticino Terdoppio Sesia Agogna ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 3  
TICINO TERDOPPIO SESIA e AGOGNA (art. 12 del R.R. n. 2 del 15/01/2018)

Classificazione delle acque

Tutte le acque del bacino sono classificate acque di tipo C ai sensi dell’art. 137 della LR 31/2008.

Pesca da natante – Acque consentite

La pesca da natante è consentita solo nelle ore diurne ed esclusivamente:

- dall’incile del Lago Maggiore alla diga di Porto della Torre
- nei laghi d cava
- nel tratto di fiume Sesia a valle del ponte della SS596 Dir (Ponte di Terrasa – Comune di Candia Lomellina)

Non è consentito l’uso dell’ecoscandaglio. La pesca con il ciambellone o belly boat è consentita solo nei laghi di cava, esclusivamente nelle ore diurne.

Periodi di divieto

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lettera b, del R.R. n. 2 del 15/01/2018 si individuano le seguenti disposizioni più restrittive in merito ai periodi di divieto di pesca:

Pesce persico	dal 1 aprile al 31 maggio
Luccio	dal 1 febbraio al 15 aprile
Tinca	dal 1 maggio al 30 giugno
Pigo	dal 1 aprile al 31 maggio
Barbo	dal 15 maggio al 20 giugno
Cavedano	dal 1 maggio al 30 giugno
Carpa	dal 15 aprile al 15 giugno
Savetta	dal 1 aprile al 31 maggio
Vairone	dal 1 aprile al 31 maggio
Persico trota	dal 15 aprile al 15 giugno
Triotto	dal 1 maggio al 30 giugno
Lucioperca	dal 1 aprile al 31 maggio
Trota marmorata e suoi ibridi, Alborella, Barbo canino, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barbatello Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Scazzone, Spinarello, Ghiozzo padano, Cagnetta, Temolo.	sempre protetti

Misure minime

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lettera b, del R.R. n. 2 del 15/01/2018 si individuano le seguenti disposizioni più restrittive in merito alle misure minime:

Salmerino alpino	cm 25
Pesce persico	cm 20
Luccio	cm 60
Tinca	cm 30
Pigo	cm 40
Barbo	cm 30
Cavedano	cm 30
Carpa	cm 35
Savetta	cm 35
Persico trota	cm 30
Lucioperca	cm 40

limiti di cattura

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lettera b, del R.R. n. 2 del 15/01/2018 si individuano le seguenti disposizioni più restrittive in merito ai limiti di cattura;

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- Luccio: un capo
- Persico reale: 20 capi
- Vaironi: 500 g
- Triotti: 500 g

**attrezzi di pesca**

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lettera b, del R.R. n. 2 del 15/01/2018 si individuano le seguenti disposizioni più restrittive in merito agli attrezzi di pesca.

Pesca consentita unicamente con una sola canna e con un massimo di tre ami nelle seguenti zone:

Corpo idrico	Roggia Bergonza
Identificazione	Nei Comuni di Vermezzo, Zelo Surrigone, Gaggiano, Gudo Visconti Rosate, Calvignasco, Vernate, tutto il corso d’acqua
Lunghezza	13000 m

Corpo idrico	Roggia Cornice
Identificazione	Nel Comune di Boffalora Ticino, tra l’immissione nel Ticino, in loc. Osteruia del Piave fino al ponte della strada per Cascina Rossa
Lunghezza	1200 m

Corpo idrico	Fosson Morto
Identificazione	Nel comune di Morimondo, dal Molino di Basiano fino alla Roggia Schiaffinata di Fallavecchia
Lunghezza	850 m

Corpo idrico	Roggia Gambarera
Identificazione	Nei comuni di Ozzero e Abbiategrasso, dalla ferrovia Milano-Mortara (Ozzero) fino alla strada comunale per la loc. Capanna Vecchia (Abbategrasso)
Lunghezza	2500 m

Zone No Kill di marmorata e temolo nelle quali la pesca è consentita con una sola canna munita di un amo sprovvisto di ardiglione o con ardiglione schiacciato, in cui è obbligatorio l’immediato rilascio delle trote marmorate, degli ibridi marmorata/fario e dei temoli eventualmente pescati ed i cui è sempre vietata la pesca notturna.

Corpo idrico	Roggia del Molino
Identificazione	Nei comuni di Nosate e Turbigo, dal Naviglio Grande Vecchio (Nosate) fino alla confluenza nel Ticino (Turbigo)
Lunghezza	1000 m

Zone riservate alla pesca a mosca con coda di topo nelle quali la pesca è consentita esclusivamente con canna singola con o senza mulinello, per sistema a mosca con coda di topo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Alla mosca artificiale non può essere attaccato nessun altro tipo di esca e alla lenza non possono essere agganciati piombi o zavorre; è obbligatorio l’immediato rilascio di tutti i pesci catturati. E’ vietato l’uso e la detenzione di qualunque tipo di pastura e dal 1° ottobre al 31 marzo è vietato l’esercizio di ogni forma di pesca.

Corpo idrico	Canale Marinone
Identificazione	Nel comune di Nosate per tutto il tratto nel territorio della Città Metropolitana di Milano
Lunghezza	2500 m

Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	Nel comune di Turbigo, dalla filarola del Langosco alla confluenza dello scaricatore tre Salti, in sponda sinistra

Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	Nel comune di Turbigo, da 250 m a valle del ponte di Turbigo (Canottieri) fino al confine del Diritto di Turbigo

**Bilancia**

La bilancia deve:

- a) avere le maglie della rete non siano inferiori a mm 10;
- b) essere manovrata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10, è ammesso l’ausilio delle carrucola;
- c) essere usata unicamente di giorno, da riva, a piede asciutto;
- d) essere usata esclusivamente in senso verticale.

L’uso della bilancia è vietato:

- a) nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 giugno;
- b) appendendo la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;
- c) utilizzando qualsiasi impianto fisso sul terreno od in acqua, ad eccezione della forcilla (semplice appendice che eviti lo slittamento della bilancia);
- d) a meno di 15 metri da un altro pescatore che utilizzi un analogo strumento; la distanza deve essere calcolata sia sulla stessa riva che fra rive opposte;
- e) nei corpi idrici ove la bilancia venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d’acqua;

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

**Zone di divieto di utilizzo della bilancia**

Corpo idrico	Torrente Marcova
Identificazione	tutto il tratto di competenza della provincia di Pavia (Sponda destra di Sesia a Candia Lomellina)
Corpo idrico	Cavo Crocettone: (Palestro)
Identificazione	tutto il corso
Corpo idrico	Roggia Cona: (Candia Lomellina, Breme)
Identificazione	tutto il corso
Corpo idrico	Canale di Breme
Identificazione	tratto di competenza provinciale (Breme)
Corpo idrico	Sesia Morta
Identificazione	tutto il tratto di competenza della provincia di pavia (Candia Lomellina, Breme)
Corpo idrico	Canale Morabiano
Identificazione	tutto il tratto di competenza della provincia di pavia (Sartirana, Torreberetti, Frascarolo)
Corpo idrico	Cavo Solero o Solerone
Identificazione	dallo scaricatore della Roggia Nuova al Torrente Agogna (Galliavola, Pieve del Cairo, Mezzana Bigli)
Corpo idrico	Torrente Agogna
Identificazione	dalla passerella di Casoni Borroni allo sbocco in Po (Mezzana Bigli) nel tratto di competenza del bacino cioè fino a monte dell'argine maestro di Po
Corpo idrico	Canale Riadino
Identificazione	dalla strada Pieve del Cairo-Cambiò al ponte in località Lazzareto (Pieve del Cairo)
Corpo idrico	Colatore Ariazzolo
Identificazione	(Mezzana Bigli, Sannazzaro De' Burgondi, Pieve Albignola) nel tratto di competenza del bacino cioè fino a monte dell'argine maestro di Po
Corpo idrico	Torrente Refreddo
Identificazione	tutto il tratto di competenza della provincia di pavia
Corpo idrico	Torrente Terdoppio
Identificazione	dalle origini alla confluenza del cavo Barbassa (Vigevano); dallo sbarramento di Casoni della Baita (Vigevano) al ponte della SP 183 (Gambolò); dalla chiusa di derivazione della Roggia Reale (Tromello) al ponte canale del Cavo Dassi di Dorno (Garlasco); dalla chiusa di Batterra (Garlasco) al ponte della SP30 (Zinasco);
Corpo idrico	Fontana Ferrera
Identificazione	tutto il tratto di competenza della provincia di Pavia (Cassolnovo, Gravellona);
Corpo idrico	Colatore Scavizzolo
Identificazione	tutto il corso, compresi la Roggia Selvatico e il Canale Vecchio (Vigevano, Gambolò, Borgo San Siro, Zerbolò);
Corpo idrico	Colatore Cerro
Identificazione	tutto il suo corso (Gambolò, Borgo San Siro, Zerbolò)
Corpo idrico	Roggia Castellana
Identificazione	dalla presa dal Fiume Ticino (Vigevano) al ponte in località Molino d'Isella (Gambolò)
Corpo idrico	Colatore Morasca e Cavone dei Frati
Identificazione	Gropello Cairoli, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò, Carbonara al Ticino, San Martino Siccomario
Corpo idrico	Canale Mangialoca
Identificazione	dalle origini al ponte per C.na Mezzanone (Zerbolò)
Corpo idrico	Canale Venara
Identificazione	Zerbolò
Corpo idrico	Canarolo
Identificazione	Zerbolò
Corpo idrico	Lanca Ansaldo, ora Lanca "Baia del Re"
Identificazione	Pavia
Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	tratto compreso tra l'ingresso in provincia ed il punto, in sponda destra, antistante lo sbocco del Canale Scolmatore di nord-ovest (Cassolnovo)

Corpo idrico	Canale Nasino, Canale del Fortino e Roggia Rabica
Identificazione	tratti scorrenti nel territorio di competenza della provincia di Pavia (In sponda destra di Ticino a Vigevano)

Corpo idrico	Naviglio Pavese
Identificazione	tutto il tratto di competenza della provincia di Pavia

Corpo idrico	Roggia Vernavola
Identificazione	dal ponte per C.na Colombara al ponte della SP205 (Pavia)

**Zone a regolamentazione speciale**

**Zone di divieto assoluto di pesca**

Corpo idrico	Navigli ubicati in Provincia di Milano
Identificazione	Tutte le conche della Città metropolitana di Milano

Corpo idrico	Fiume Sesia
Identificazione	dallo sbarramento di Palestro a discendere per circa 500 m
Lunghezza	500 m

Corpo idrico	Canale Morto
Identificazione	costituito dal sistema di acque minori poste in sponda destra del Torrente Terdoppio immediatamente a monte della chiusa del Boschetto (Tromello)

Corpo idrico	Colatori Cerro e Lago
Identificazione	Tutto il loro corso (Borgo San Siro, Gambolò)

Corpo idrico	Colatore Gravellone
Identificazione	Tratto in sponda destra che costituisce il limite del Bosco Negri (Pavia)

Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	Comune di Golasecca. Zona di Salvaguardia Tratto di 100 m a monte della diga della Miorina e 100 m a valle della stessa.
Lunghezza	200 metri

Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	Comune di Somma Lombardo Zona di Salvaguardia. Dal cancello a valle dell’incubatoio FIPSAS fino alla diga di Porto della Torre.
Lunghezza	300 metri

Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	Comune di Somma Lombardo Zona di Salvaguardia. Dalla diga Crocetta del Pan Perduto per 100 m a valle.
Lunghezza	100 metri

Corpo idrico	Fiume Ticino Bacini di carico dei canali Industriale e Villoresi
Identificazione	Comune di Somma Lombardo Bacini di carico dei Canali Villoresi e Industriale Zona di Salvaguardia. Intero bacino di carico delle opere di presa consortili del Panperduto a partire da 50 m a monte dell’opera di presa.

Corpo idrico	Scaricatore del Canale Industriale
Identificazione	Scaricatore del Canale Industriale Comune di Somma Lombardo Zona di Salvaguardia. Dalla spiaggia in località Maddalena su tutto il canale .
Lunghezza	860 metri

Corpo idrico	Canale Industriale
Identificazione	Canale Industriale Comune di Vizzola Ticino. Zona di Salvaguardia Tratto a partire da 300 m a monte della Centrale ENEL di Vizzola Ticino sino alla confluenza con il ramo principale.

Corpo idrico	Canale Industriale
Identificazione	Canale Industriale Comune di Vizzola Ticino Zona di Salvaguardia Tratto a valle della centrale ENEL di Vizzola Ticino.
Lunghezza	250 metri

Corpo idrico	Torrente Tenore
Identificazione	Nel Comune di Albizzate, il tratto compreso tra il ponte di Sumirago e il ponte della ferrovia.

Corpo idrico	Naviglio Grande Vecchio
--------------	-------------------------



Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Identificazione	Tutto il corso
-----------------	----------------

#### Tratti riservati alla pesca a mosca in via esclusiva

Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	Tratto lungo l'ansa di Castelnovate
Lunghezza	2000 metri

#### Zone di Protezione e ripopolamento

Divieto di pesca nelle seguenti zone:

Corpo idrico	Canale Don Antonio
Identificazione	Nel Comune di Abbiategrasso, tra l'immissione nel canale Fortino e la ferrovia Milano-Mortara
Lunghezza	800 m

Corpo idrico	Canale Nasino/Fortino
Identificazione	Nel Comune di Morimondo, tutto il corso d'acqua

Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	Nel Comune di Turbigo, tutta la lanca in sponda sinistra

Corpo idrico	Fiume Ticino, Ramo Delizia
Identificazione	Nel Comune di Robecco sul Naviglio, tutto il corso d'acqua
Lunghezza	1800 m

Corpo idrico	Ramo Morto del Ticino
Identificazione	Nel Comune di Turbigo, tutto il corso d'acqua
Lunghezza	1200 m

Corpo idrico	Roggia Fagiolo
Identificazione	Nel Comune di Robecchetto con Induno, tutto il corso d'acqua
Lunghezza	500 m

Corpo idrico	Roggia Fosson Morto
Identificazione	Nel Comune di Morimondo, tra l'immissione nella roggia Rabica e l'attraversamento della strada comunale Cascina Terza Cerina - Cascina Molino dell'Ospitale
Lunghezza	600 m

Corpo idrico	Roggia Gambarino
Identificazione	Nel Comune di Abbiategrasso, tra l'immissione nel canale Nasino Fortino fino alla strada ponderale che conduce a Cascinello Gamberina
Lunghezza	400 m

Corpo idrico	Roggia Rabica
Identificazione	Nel Comune di Morimondo, tutto il corso compreso il tratto noto come "scaricatore del Rile" interposto tra la confluenza della roggia Rile e il ponte della strada vicinale per la cascina Lasso
Lunghezza	3500 m

Corpo idrico	Roggia Rile
Identificazione	Nel Comune di Morimondo, tra l'immissione nella roggia Rabica e il primo ponticello
Lunghezza	200 m

Corpo idrico	Scaricatore Tre Salti
Identificazione	Nel Comune di Turbigo, dal terzo salto (presso il "pub 3 salti") fino alla confluenza in Ticino
Lunghezza	400 m

Corpo idrico	Scaricatore Turbighetto
Identificazione	Nel Comune di Turbigo, tutto il corso d'acqua
Lunghezza	1500 m

#### Ulteriori zone a regime speciale di pesca

Nella seguente zona del Torrente Terdoppio: dalla chiusa di derivazione della roggia Reale (Tromello) al ponte canale del Cavo Dassi di Dorno (Garlasco) per una lunghezza di 2600 m, restano in vigore i divieti di cattura e detenzione di esemplari di carpa di misura inferiore ai 50 centimetri. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- 1 capo di carpa, 1 capo di luccio, 1 capo di tinca, 1 capo di pesce persico
- 2 kg complessivi di pesce, comprese le specie carpa, luccio, tinca e pesce persico

Il limite può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni e non si applica alle specie alloctone

dannose per l’equilibrio del popolamento ittico.

**esche e pasture**

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l’utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all’uso . Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l’utilizzo di boiles.

Nelle zone riservate alla pesca con coda di topo **è vietato l’uso e la detenzione di pasture.**

Per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo soggetti appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone (restano i validi limiti di cattura e i periodi di divieto):

- barbo comune
- scardola
- triotto
- vairone

**pesca durante le ore notturne**

La pesca nelle ore notturne è consentita solo con la canna da pesca, con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami, da usarsi esclusivamente dalla riva.

**gare e manifestazioni di pesca**

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l’uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l’immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all’uopo individuati e denominati “campo gara”, riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell’UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come “campi gara” secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della lr 31/2008 e art. 2 della lr 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto
- nelle acque in concessione ai sensi dell’art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario
- nelle restanti acque, dal dirigente dell’UTR secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della lr 31/2008 e art. 2 della lr 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell’organizzatore (Regione, Associazione, Comune);
- Il nome, i recapiti e del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l’orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l’orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d’immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall’avenuta immissione di fauna ittica fino all’inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l’orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell’organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

ELENCO DEI CAMPI GARA

**Zone adibite a gare e manifestazioni di pesca**

Corpo idrico	Roggia Bergonza
Identificazione	Nei comuni di Zelo Surrigone e Gudo Visconti, da 50 m a valle dell’elettrodotto, posto in prossimità della strada comunale che dalla cascina Merina (Zelo Surrigone) conduce alla cascina Coria (Gudo Visconti), fino al termine della strada sterrata che costeggia la roggia Bergonza, in sponda destra
Lunghezza	1200 m
Corpo idrico	Naviglio Grande
Identificazione	Nel comune di Cuggiono, loc. Castelletto per 400 m a vale e 400 m a monte del ponte, in sponda destra
Lunghezza	800 m
Corpo idrico	Naviglio Pavese
Identificazione	Nel Comune di Zibido San Giacomo, dalla ponte della frazione Badile in sponda destra per 2000 m con l’esclusione di 50 m a valle e a monte dell’elettrodotto
Lunghezza	2000 m

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Corpo idrico	Naviglio Pavese
Identificazione	Nei comuni di Binasco e Casarile, dal ponte di Binasco alla chiusa dim Casarile, in sponda sinistra con l'esclusione di 50 m a valle e a monte dell'elettrodotto
Lunghezza	1900 m

Corpo idrico	Naviglio Bereguardo
Identificazione	Nel Comune di Abbiategrasso, dal ponte situato in prossimità della cascina Corte Garbaglia fino alla "casa" del Consorzio Villoresi, in sponda sinistra
Lunghezza	600 m

**Zone adibite a campi gara permanenti**

Corpo idrico	Fiume Sesia
Identificazione	SESIA1: da 300 m a monte della confluenza del Crocettone a risalire per circa 1 Km. (sponda sinistra, Palestro)
Lunghezza	1300 m

Corpo idrico	Fiume Sesia
Identificazione	SESIA2: dalla confluenza del Crocettone a discendere per circa 800 m (sponda sinistra, Palestro)
Lunghezza	800 m

Corpo idrico	Fiume Sesia
Identificazione	SESIA3: lungo la prismata in località Rivoltella per 400 m (sponda sinistra, Rosasco)
Lunghezza	400 m

Corpo idrico	Fiume Sesia
Identificazione	SESIA4: lungo la prismata posta nel tratto prospiciente lo sbocco del Crocettone per 500 m (sponda destra, Palestro)
Lunghezza	500 m

Corpo idrico	Fiume Sesia
Identificazione	SESIA5: da 100 m a monte della confluenza dello Scaricatore a risalire per circa 500 m (sponda sinistra, Rosasco);
Lunghezza	600 m

Corpo idrico	Fiume Sesia
Identificazione	SESIA6: lungo la prismata in località Mischiavino per un tratto di circa 400 m (sponda sinistra, Langosco)
Lunghezza	400 m

Corpo idrico	Fiume Sesia
Identificazione	SESIA7: da 400 m a monte del ponte della SS596 a risalire per circa 500 m (sponda sinistra, Candia Lomellina)
Lunghezza	900 m

Corpo idrico	Fiume Sesia
Identificazione	SESIA8 : da 200 m a monte della confluenza del Torrente Marcova a risalire per circa 1Km (sponda destra, Candia Lomellina)
Lunghezza	1200 m

Corpo idrico	Fiume Sesia
Identificazione	SESIA9: lanca in ingresso provincia (Palestro, sponda sinistra) - tutto il tratto di competenza della provincia di Pavia

Corpo idrico	Cavo Crocettone
Identificazione	CROCETTONE: dal ponte per la località Badiotto alla confluenza nel Fiume Sesia (Palestro)

Corpo idrico	Cavo di Valle
Identificazione	VALLE: dalla sua origine dalla roggia di Valle al ponte della SS 494 (Valle Lomellina)

Corpo idrico	Cavo Cantalupo
Identificazione	CANTALUPO: dalle origini al sovrappasso della Roggia Cisa (Mede)

Corpo idrico	Torrente Agogna
Identificazione	LOMELLO : dalla chiusa della Caffarella alla chiusa della Cantona (Lomello)

Corpo idrico	Torrente Agogna
Identificazione	NICORVO: dalla strada per C.na Tommasina a discendere per circa 800 m (Nicorvo);
Lunghezza	800 m

Corpo idrico	Torrente Agogna
Identificazione	CASTELNOVETTO: dalla ferrovia Mortara-Vercelli a discendere per circa 400 m (Nicorvo-Castelnovetto)
Lunghezza	400 m

Corpo idrico	Cavo Plezza
Identificazione	PLEZZA1: dalla confluenza del Vecchio Plezza alla Cascina Chiappona
Corpo idrico	Diramatore Quintino Sella
Identificazione	SELLA: tutto il tratto di competenza della provincia di Pavia
Corpo idrico	Subdiramatore Mortara del Canale Cavour
Identificazione	CAVOUR1: tutto il suo corso
Corpo idrico	Subdiramatore Pavia del canale Cavour
Identificazione	CAVOUR2: tutto il suo corso
Corpo idrico	Roggia Arcimbolda
Identificazione	VALEGGIO : dal sovrappasso del Cavo Salvadeo (Tromello) alla S.P. 16 (Valeggio)
Corpo idrico	Naviglio Langosco
Identificazione	LANGOSCO1: dall'ingresso in provincia al ponte-canale della Roggia Mora (Cassolnovo)
Corpo idrico	Naviglio Langosco
Identificazione	LANGOSCO2: dal ponte del cimitero della Morsella a 50 m a monte della chiusa della vecchia centrale elettrica
Corpo idrico	Naviglio Langosco
Identificazione	LANGOSCO3: dal ponte della Garbana al ponte di Casa Pessina
Corpo idrico	Naviglio Langosco
Identificazione	LANGOSCO4: dal ponte per C.na S. Colombano al termine del corpo idrico (local. Montagione, Tromello)
Corpo idrico	Derivatore Cavetto
Identificazione	CAVETTO: dalla derivazione dal Naviglio Langosco in località Molino del Conte al ponte canale della Roggia Mora (Cassolnovo)
Corpo idrico	Torrente Terdoppio
Identificazione	TERDOPPIO: dal ponte canale del Cavo Dassi alla chiusa della Batterra (Garlasco)
Corpo idrico	Roggia Castellana
Identificazione	CASTELLANA: dallo scaricatore nel Colatore Cerro al ponte del cimitero di Zerbolò
Corpo idrico	Colatore Gravellone
Identificazione	GRAVELLONE : dalla passerella in prossimità della confluenza in Ticino a risalire per circa 400 m (Pavia)
Lunghezza	400 m
Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	TICINO1: da 200 m a valle del Ponte Coperto di Pavia a discendere per circa 250 m (sponda destra, Pavia, in occasione di manifestazioni agonistiche a calendario organizzate dalla Sezione Provinciale di Pavia convenzionata FIPSAS il campo gara potrà estendersi a valle per ulteriori 400 m)
Lunghezza	850 m
Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	TICINO2: dalla confluenza del Gravellone a scendere per circa 900 m (sponda destra, Pavia)
Lunghezza	900 m
Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	TICINO3: dal Ponte Coperto alla confluenza del Naviglio Pavese (sponda sinistra, Pavia)
Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	TICINO4: dallo scaricatore del Naviglio Pavese a scendere per circa 500 m (sponda sinistra, Pavia)
Lunghezza	500 m
Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	TICINO6: dalla trattoria "Camillo" a discendere per 600 m (sponda destra, Pavia)
Lunghezza	600 m
Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	TICINO7: in coincidenza della nuova prismata in località "Lido", dal suo termine a risalire per 400 m (sponda destra, Pavia)
Lunghezza	400 m
Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	TICINO8: dal ponte della tangenziale ovest alla confluenza Navigliaccio (Pavia - sponda sinistra)
Corpo idrico	Naviglio Pavese
Identificazione	NIVOLTO: dall'ingresso in provincia fino a 100 m a monte della travacca di Nivolto

**Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018**

Corpo idrico	Naviglio Pavese
Identificazione	CERTOSA1: dal ponte per Giussago fino a 100 m a monte della chiusa di Certosa
Corpo idrico	Naviglio Pavese
Identificazione	CERTOSA2: da 200 m a valle della chiusa di Certosa fino alla passerella di Borgarello
Corpo idrico	Naviglio Pavese
Identificazione	CASSININO: da 100 m a valle della chiusa di Cantone Tre Miglia fino alla strada per Cascina Rizza
Corpo idrico	Naviglio Pavese
Identificazione	PAVIA1: dalla passerella di Piazzale S. Giuseppe al ponte levatoio
Corpo idrico	Naviglio Pavese
Identificazione	PAVIA2: dalla cabina elettrica di Porta Milano fino a 50 m a monte della chiusa di Porta Cairoli
Corpo idrico	Naviglio Pavese
Identificazione	PAVIA3: dal ponte di Viale Campari alla travacca del Cimitero
Corpo idrico	Naviglio Pavese
Identificazione	PAVIA4: dal Ponte di V.le Partigiani alla travacca del confluente
Corpo idrico	Naviglio di Bereguardo
Identificazione	BEREGUARDO: tratto scorrente in comune di Bereguardo
Corpo idrico	Roggia Bergonza
Identificazione	BERGONZA: tutto il tratto di competenza provinciale
Corpo idrico	Cavo Naviglietto
Identificazione	NAVIGLIETTO: tutto il tratto di competenza provinciale

**Altre zone adibite a campi gara permanenti con particolari specifiche ambientali**

Nei campi di gara che si trovano nel territorio del Parco del Ticino, all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) Boschi del Ticino, per minimizzare le interferenze generate dalle attività agonistiche, sono state introdotte delle misure particolari di tutela delle specie ittiche di pregio. A seguito del Decreto di valutazione di Incidenza n°1700 del 23.02.2009 della DG qualità ambiente della Regione Lombardia relativo al vigente Piano Ittico della Provincia di Varese, le gare sono consentite nel rispetto dei seguenti limiti:

- divieto di ripopolamento legato agli eventi agonistici;
- pesca no kill con obbligo di rilascio di tutto il pescato al termine della manifestazione;
- unicamente per il campo di gara ricadente nel SIC Ansa di Castelnovate, divieto di manifestazioni agonistiche nel periodo della riproduzione della rota marmorata dal 15 novembre al 31 gennaio

Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	In Comune di Sesto Calende località Voltino. Tratto che va dal confine comunale tra Sesto e Golasecca a monte fino alla strada che si congiunge con la statale Sesto-Vergiate
Lunghezza	1000 metri
Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	In Comune di Golasecca da 300 metri a valle del termine della Zona di Protezione della Miorina alla Riserva Crippa sul confine comunale tra Golasecca e Somma Lombardo
Lunghezza	1500 metri
Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	Dal cancello a valle dell'incubatoio di Porto della Torre alla confluenza del Torrente Strona.
Lunghezza	700 metri
Corpo idrico	Fiume Ticino
Identificazione	A Castelnovate in località Prismoni
Lunghezza	300 metri

**Tesserino segnapesci**

Non previsto

CORPI IDRICI IN CUI E' COSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE NEL BACINO N. 3  
Ticino Terdoppio Sesia Agogna - ex art 13 r.r 2/2018

In tutte le acque del bacino la pesca professionale non è consentita.



**D.d.s. 3 maggio 2018 - n. 6095****Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 14 Sebino****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA**

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto, in particolare, l'art. 149 che prevede l'approvazione, sentita la Consulta regionale della pesca, del regolamento attuativo del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» e ne definisce i contenuti;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura ha ottemperato agli obblighi di cui al sopracitato articolo sentendo nel merito la Consulta regionale della pesca, istituita con d.p.g.r. 7 luglio 2017, n. 719, convocata in data 18 luglio 2017 presso la sede della Regione e che nella predetta seduta è stata presentata ed illustrata la proposta di regolamento attuativo e sono state raccolte le osservazioni dei membri della consulta medesima, sia durante lo svolgimento dei lavori che successivamente con ulteriori note formali;

**Richiamato:**

- il parere favorevole unanime della competente VIII Commissione consiliare Agricoltura, montagna, foreste e parchi nella seduta del 13 dicembre 2017 al r.r. 2/2018 di cui alla d.g.r. n. X/7275 del 30 ottobre 2017 acquisito agli atti con nota 13 dicembre 2017, n. 99.277 contenente tre osservazioni delle quali è stata accolta quella relativa alla divisione del territorio del Bacino di pesca n. 10 Valle Camonica e Sebino in due bacini di pesca separati rispettivamente n. 10 Valle Camonica e n. 14 Sebino in quanto entrambi i nuovi bacini assicurano adeguate dimensioni territoriali unitamente ad omogeneità idrobiologica;
- le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo;

Visto il regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, Regolamento di attuazione del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» approvato con deliberazione n. X/7670 del 12 gennaio 2018 pubblicato sul BURL Supplemento n. 3 del 19 gennaio 2018 e di seguito definito r.r. 2/2018;

Dato atto che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 12 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca determini per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat e che tali provvedimenti possono:

- individuare le acque in cui è consentita la pesca da natante;
- contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
- sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;
- ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
- consentire l'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali non previsti dal presente regolamento;
- prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
- individuare le acque di tipo B caratterizzate da abbondanti popolazioni di temolo e le acque di tipo B di scarso pregio ittiofaunistico dove consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio;
- stabilire le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca;
- introdurre il tesserino segna pesci per i pescatori dilettanti per talune specie.

oltre ad adottare nel caso di corsi d'acqua artificiali interessanti due o più bacini di pesca le medesime specifiche tecniche;

Dato atto altresì che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 13 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente in materia di pesca per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola, individua i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, definisce gli attrezzi per la pesca professionale consentiti e stabilisce le modalità di utilizzo dei medesimi ferme restando le seguenti prescrizioni:

- l'uso delle reti è consentito nelle sole acque lacustri di tipo A;
- è vietato l'uso delle reti a strascico;
- le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta sia volanti, devono salvaguardare le classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
- ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
- la misurazione dell'ampiezza delle maglie deve essere effettuata a reti bagnate e non dilatate, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

Considerato che per combinato disposto delle ll.rr. 8 luglio 2015, n. 19 e 12 ottobre 2015, n. 32 e successivo adeguamento ad esse della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 avvenuto con l.r. 25 marzo 2016, n. 7, le competenze in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale precedentemente in capo alle provincie, sono state assunte da Regione Lombardia con decorrenza dal 1 aprile 2016, tranne per la provincia di Sondrio;

Dato atto altresì che l'art. 135, comma 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 dispone che:

- la Regione provveda alla costituzione di consulte territoriali della pesca, di seguito definite CTP precisando che dette consulte territoriali hanno natura «tecnico consultiva»;
- la composizione delle CTP assicuri «la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico»;
- il territorio di riferimento delle singole CTP corrisponda a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali, di seguito indicati UTR;

Richiamato che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di cui al punto precedente, con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 sono state definite le modalità di nomina dei componenti delle CTP e le relative modalità di funzionamento, oltre a stabilire che l'individuazione e la nomina dei componenti delle consulte territoriali della pesca fosse effettuata dal dirigente della Direzione Generale Agricoltura competente per materia;

Dato atto che con d.d.s. n. 11609 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR di Brescia e con d.d.s. n. 11612 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR di Bergamo;

Atteso che sono stati attivati dalla Struttura Organizzazione comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica e dai rispettivi dirigenti degli UTR gli adempimenti tecnico consultivi previsti dall'art. 135 della l.r. n. 31/2008 e dagli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 secondo le modalità di funzionamento stabilite con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 nelle modalità di seguito descritte ed i cui esiti sono stati acquisiti agli atti della struttura proponente:

- richiesta di convocazione ed audizioni delle CTP in ordine alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca del Bacino n. 14 Sebino con note:
  - M1.2018.17246 del 2 marzo 2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale di Brescia agricoltura, foreste, caccia e pesca;
  - M1.2018.17231 del 2 marzo 2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale di Bergamo;
- convocazione delle CTP in esito alla richiesta di cui al punto precedente esperite da:
  - Ufficio territoriale regionale di Brescia agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE03.2018.5123 del 5 marzo 2018;
  - Ufficio territoriale regionale di Bergamo con nota AE02.2018.3911 del 6 marzo 2018;
- trasmissione degli esiti delle CTP di cui al punto precedente rese a mezzo di verbale definitivo inviato a tutti i membri delle CTP e per conoscenza alla scrivente struttura

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

con nota AE03.2018.6726 del 22 marzo 2018 e con nota AE02.2018.5192 del 26 marzo 2018;

Preso atto che sono state esperite tutte le procedure previste e propedeutiche all'approvazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 14 Sebino così come richiamate al punto precedente;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (Norma di prima applicazione) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (Regolamenti provinciali) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (Abrogazione) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».

Atteso che l'adozione del presente provvedimento dirigenziale avviene oltre il termine di novanta giorni previsto dal sopracitato art. 19 del r.r. 2/2018;

Considerato che il superamento dei termini suddetti ancorché non perentori, è conseguenza degli adempimenti consultivi di legge propedeutici all'approvazione delle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca ex articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» che hanno comportato la valutazione sinottica di duecentonovantadue osservazioni ai testi coordinati proposti dalla scrivente struttura, formalizzati tramite ventinove specifici verbali assunti nelle nove distinte Consultazioni territoriali della pesca appositamente convocate dagli Uffici Territoriali regionali competenti;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

## DECRETA

Recepito le considerazioni riportate nelle premesse:

1. Di adottare le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 14 Sebino ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre la pubblicazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 14 Sebino ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 sul sito WEB di regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nelle CTP di Bergamo e Brescia;

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);

4. Di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione delle previsioni di cui all'allegato 1 sul BURL, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie di Bergamo e Brescia entro il 31 marzo 2016 riferite al bacino n. 14 Sebino oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 14 Sebino ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 14
SEBINO – ex art 12 r.r. 2/2018

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE AI SENSI DELL'ART. 137 DELLA LR 31/2008

- Acque di tipo A: Lago d’Iseo (dalla foce del fiume Oglio pre-lacuale in Comune di Costa Volpino al Ponte fra Sarnico e Parati-co)
- Acque di tipo B: immissari del Lago d’Iseo; immissari del Lago d’Endine, Torrenti Guerna e Bragazzo ed emissario del Lago di Gaiano;
- Acque di tipo C: Torbiere del Sebino, Laghi di Endine e Gaiano, Fiume Oglio sub-lacuale e tutte le altre acque non classificate di Tipo A e di Tipo B.

All’interno della Riserva Naturale Regionale “Torbiere del Sebino” vige uno specifico regolamento di pesca dilettantistica da svolgersi unicamente nelle aree dove il Piano di gestione della riserva naturale consente la pesca dilettantistica. Il regolamento di pesca nelle acque della riserva naturale è integralmente riportato.

Nei tratti d’acqua gravati da diritti esclusivi di pesca, opportunamente segnalati, la pesca può essere esercitata esclusivamente con il permesso del concessionario o del proprietario.

2. PESCA DA NATANTE

La pesca da natante ancorato o in movimento è consentita solo nei Laghi di Iseo, Endine e Gaiano. In tutte le altre acque del bacino l’uso del natante per la pesca è consentito solo se quest’ultimo poggia con un’estremità alla riva.

L’utilizzo del Ciambellone o Belly-Boat è consentito nelle acque di tipo A e C fatti salvi eventuali divieti legati alla sicurezza della navigazione. Nel rispetto dell’attività di coloro che pescano da riva non deve essere arrecato alcun disturbo, pena l’obbligo di interrompere l’attività di pesca e di spostarsi altrove.

3. DISPOSIZIONI PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI MISURE MINIME, TEMPI DI PESCA, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI CONSENTITI.

3.1 Periodi di divieto e misure minime

Misure minime:

ACQUE A – LAGO D’ISEO

Specie ittica	Misura minima cm
Barbo	25
Carpa	30
Cavedano	25
Luccio	60 (con decorrenza primo gennaio 2019)
Persico trota	22
Pigo	30
Salmerino alpino	30
Trote di tutte le specie	30

ACQUE B

Specie ittica	Misura minima cm
Barbo	25
Cavedano	25
Temolo	35
Trota fario	25 (in gare o manifestazioni di pesca svolte nei campi Fissi di gara cm 22)
Trota iridea	18
Trota marmorata ed Ibridi fario x marmorata	40

ACQUE C

Laghi Endine e Gaiano

Specie ittica	Misura minima cm
Barbo	30
Carpa*	30* obbligo rilascio
Cavedano	30
Luccio**	60**
Persico trota	22
Trota fario	25 (in gare o manifestazioni di pesca svolte nei campi Fissi di gara cm 22)

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

\* Con obbligo di rilascio nel Lago d’Endine di tutti gli esemplari di Carpa salvo deroghe per manifestazioni autorizzate.

\*\* sul Lago di Gaiano vige l’obbligo di rilascio di tutti i Lucci catturati.

Fiume Oglio Sub-Lacuale

Specie ittica	Misure minime cm
Barbo	30
Carpa	35
Cavedano	30
Luccio	60
Lucioperca	35
Persico reale	20
Persico trota	30
Pigo	40
Temolo	35
Tinca	35
Trota fario	25 (in gare o manifestazioni di pesca svolte nei campi Fissi di gara cm 22)
Trota marmorata ed Ibridi fario x marmorata	40

Altre acque C

Specie ittica	Misura minima cm
Barbo	30
Carpa	35
Cavedano	30
Luccio	60
Persico reale	20
Persico trota	30
Temolo	35
Tinca	35
Trota fario	25 (in gare o manifestazioni di pesca svolte nei campi Fissi di gara cm 22)
Trota iridea	18
Trota marmorata ed Ibridi fario x marmorata	40

Periodi divieto:

ACQUE A - LAGO D’ISEO

Specie ittica	Periodo di divieto di cattura
Carpa	1 giugno - 30 giugno
Cavedano	20 maggio - 20 giugno
Coregone lavarello	1 novembre - 15 gennaio
Luccio	1 marzo - 30 aprile
Persico reale	1 aprile - 15 maggio
Persico trota	1 maggio - 15 giugno
Pigo	20 aprile - 20 maggio
Salmerino alpino	1 dicembre - 20 gennaio
Tinca	15 maggio - 30 giugno
Trote di tutte le specie	1 dicembre - 20 gennaio

ACQUE B

Specie ittica	Periodo di divieto di cattura
Cavedano	20 maggio - 20 giugno
Vairone	15 aprile - 31 maggio

ACQUE C

Laghi Endine e Gaiano

Specie ittica	Periodo di divieto di cattura
Alborella	20 maggio - 20 giugno
Carpa	20 maggio - 20 giugno
Cavedano	20 maggio - 20 giugno
Persico reale	1 aprile - 31 maggio
Persico trota	1 aprile - 15 giugno

Fiume Oglio Sub-Lacuale

Specie ittica	1. Periodi di divieto di cattura
Barbo	1 maggio – 30 giugno
Carpa	15 aprile – 15 giugno
Cavedano	1 maggio – 30 giugno
Luccio	1 gennaio – 15 aprile
Lucioperca	1 aprile – 31 maggio
Persico reale	1 aprile – 31 maggio
Persico trota	1 maggio – 30 giugno
Pigo	1 aprile – 31 maggio
Tinca	1 maggio – 30 giugno
Vairone	1 aprile – 31 maggio

Altre acque C

Specie ittica	Periodo di divieto di cattura
Carpa	15 aprile – 15 giugno
Cavedano	1 maggio – 30 giugno
Luccio	1 gennaio – 15 aprile
Persico reale	1 aprile – 31 maggio
Persico trota	1 aprile – 31 maggio
Scardola	1 maggio – 31 maggio
Vairone	1 aprile – 31 maggio

Specie ittiche sempre protette con divieto assoluto di pesca di cui è disposto obbligo di reimmissione immediata:

- Acque di tipo A Lago d’Iseo: Alborella
- Acque di tipo B e C (escluso Oglio sublacuale): Alborella, Barbo canino, Cobite comune, Cobite mascherato, Ghiozzo padano, Lasca, Lampreda padana, Panzarolo, Scazzone, Pigo, Savetta, Spinarello
- Acque C fiume Oglio sub lacuale: Alborella, Barbo canino, Cheppia, Cobite comune, Cobite mascherato, Ghiozzo padano, Lasca, Lampreda padana, Panzarolo, Scazzone, Savetta, Spinarello, Temolo, Trota marmorata ed ibridi

3.2 Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Lago di Iseo

- a) 10 capi di Coregone

Lago di Endine e Gaiano ed altre Acque di tipo C

- a) 4 capi complessivi di salmonidi (Trote di tutte le specie e Salmerini, ad eccezione dei Coregoni) con il limite di:
  - 1 capo di Trota marmorata e suoi ibridi
  - 1 capo di Temolo
- b) 1 capo di Luccio – obbligo di rilascio nel Lago di Gaiano
- c) 3 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere a) b) e con eccezione della singola cattura superiore ai 3 Kg, con il limite di:
  - 1 Kg di Vaironi
  - 500 gr di Triotto

Nel Fiume Oglio sub lacuale:

- a) 1 capo di Luccio
- b) 4 capi complessivi di salmonidi
- c) 10 capi di Persico reale
- d) 500 gr di Vairone
- e) 500 gr di Triotto

3.3 Attrezzi di pesca consentiti

Acque A – Lago d’Iseo:

- 1. esclusivamente per la pesca al Coregone da barca è consentito l’uso di non più di 2 canne armate con amettiera da 10 ami cadauna;
- 2. tirilindana o fimoniera ad un amo o cucchiaino con esca terminale specialmente usata per la pesca del Luccio e del Persico reale. Dotazione consentita di 1 attrezzo per pescatore. E’ vietata nel periodo di divieto del Luccio e del Persico reale;
- 3. bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 e maglia non inferiore a mm 25, montata su palo di manovra. L’attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto. Ne è vietato l’uso e la detenzione durante il periodo di divieto di pesca dell’Agone e del Coregone.

È sempre vietato:

- usare la bilancia o bilancella nelle acque del Lago di Iseo in comune di Castro nel tratto di sponda compreso fra lo Stabimento Lucchini (ex Italsider) e la località Bögn;



## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

- usare la bilancia o bilancella nel raggio di m. 30 dallo sfocio nel Lago d'Iseo dei seguenti torrenti o dalle seguenti località:
  - Zù in comune di Riva di Solto
  - Valle dei Foppi in comune di Parzanica
  - Rino in comune di Predore
  - Rino in comune di Tavernola - località Sirena: dal pontile ausiliario del battello sino allo scivolo in cemento del Circolo Velico.

Acque C - laghi di Endine e Gaiano:

1. è consentito l'uso di una sola tirlindana, con un solo amo;
2. è sempre vietata la pesca con la bilancia e con qualsiasi altro tipo di rete.

Per l'esercizio del carp-fishing sul lago di Endine:

1. è consentita la pesca nelle ore diurne e notturne - anche con attendamento nelle apposite piazzole e secondo le indicazioni impartite dal PLIS "Lago di Endine" - con un massimo di tre canne e con l'obbligo di rilascio immediato del pesce pescato di notte;
2. nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 20,30 e ritirata entro e non oltre le 6,30 del giorno successivo; nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 18,00 e ritirata entro e non oltre le 8,00 del giorno successivo. Nei predetti orari può essere portata al largo anche la pasturazione, sempre nei limiti previsti dalla normativa. Sia l'esca che la pasturazione devono essere posate tassativamente entro la mezzera del lago antistante la postazione;
3. al di fuori degli orari sopra riportati la pasturazione deve essere effettuata solo con l'ausilio della fionda o con attrezzi simili e non può essere portata al largo con imbarcazioni;
4. è altresì consentito l'uso dell'imbarcazione, nei medesimi orari notturni, anche per il recupero del pesce, che deve essere immediatamente rilasciato vivo;
5. fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi. Tale quantitativo è da intendersi giornaliero e per singolo pescatore;
6. durante l'attività di pesca è fatto obbligo di utilizzare appositi tendi-lenza;
7. al termine dell'attività di pesca è fatto obbligo di rimuovere dal lago tutti gli attrezzi eventualmente usati come "segnalini".

**Deroghe a quanto sopra stabilito potranno essere concesse con apposito provvedimento del Dirigente della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell'UTR di Bergamo e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di gare e/o manifestazioni di interesse nazionale.**

Per la pesca al Siluro sul lago di Endine:

1. è consentita la pesca nelle ore diurne e notturne con un massimo di tre canne;
2. nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 20,30 e ritirata entro e non oltre le 6,30 del giorno successivo; nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 18,00 e ritirata entro e non oltre le 8,00 del giorno successivo. Nei predetti orari può essere portata al largo anche la pasturazione, sempre nei limiti previsti dalla normativa. Sia l'esca che la pasturazione devono essere posate tassativamente entro la mezzera del lago antistante la postazione;
3. al di fuori degli orari sopra riportati la pasturazione deve essere effettuata solo con l'ausilio della fionda o con attrezzi simili e non può essere portata al largo con imbarcazioni.

Fiume Oglio Sub-lacuale e altre Acque di Tipo C

1. Bilancia o bilancella: l'uso della bilancia è consentito secondo le seguenti disposizioni: il lato massimo della rete deve essere di 1,5 m; le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm; la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m; deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto; è proibito appendere la rete ad una fune che attraversa il corpo idrico; è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcilla (pendice antisiltamento); è ammesso l'ausilio della carrucola; la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore di 15 metri da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia che si trovino sulla stessa riva, sia su rive opposte; è vietato l'uso "guadando e ranzando"; l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua; è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno; è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri da: sbarramenti, ponti, grate e paratoie, sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta, dalle cascate e delle idrovore; l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questo poggia con un'estremità alla riva.
2. Raffio: esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

**È sempre vietato usare la bilancia nelle acque del Fiume Cherio dall'incile del Lago di Endine in comune di Monasterolo del Castello sino al Ponte Vecchio in Comune di Gorlago.**

Prescrizioni riguardanti esche e pastureLago d'Iseo e acque di tipo C

Esche: Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi.

Per la pesca con il pesce vivo possono essere utilizzate unicamente specie ittiche autoctone limitatamente a scardola, triotto e vairone.

Durante il periodo di divieto di pesca alla carpa è vietato utilizzare mais, boiles, pellet e sfarinati come esca.

Acque B

La pesca con il pesce vivo come esca è vietata in tutte le acque del bacino classificate di Tipo B

Nelle Zone di pesca no-kill con esche artificiali e naturali (solo lombrico) la pesca è consentita con un solo amo senza ardiglione innescato solo con esche artificiali. L'unica esca naturale ammessa è il lombrico, montato su amo senza ardiglione.

Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito ai tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti

ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA

Acque Tipo A

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Comune di Sarnico
Identificazione	Tratto di lago compreso fra il Lido Nettuno a sud e i Cantieri Riva a nord in comune di Sarnico, per una distanza di m. 100 dalla riva

Acque Tipo B

Corpo idrico	Torrente Guerna – Comune di Adrara San Rocco (BG)
Identificazione	Dalla località Segrone basso al ponte di Valle Sentiero Cucchè
Lunghezza	m. 600

Acque Tipo C

Corpo idrico	Fiume Cherio – Comune di Monasterolo del Castello (BG)
Identificazione	Fra l'incile del Fiume Cherio e il "Ponte Castello" in Comune di Monasterolo del Castello
Lunghezza	m 300

Corpo idrico	Torrente Zerra e Roggia Borgogna – Comune di Albano Sant'Alessandro (BG)
Identificazione	nei tratti ricompresi nel centro abitato del comune di Albano Sant'Alessandro

Corpo idrico	Lago d'Endine – Riservino – in Comune di Monasterolo del Castello (BG)
Identificazione	Località Foppa

Corpo idrico	Lago d'Endine – in Comune di Endine Gaiano (BG)
Identificazione	Località Canneto

Corpo idrico	Canale Centrale Niggeler e Kupfer – in Comune di Capriolo (BS)
Identificazione	Comune di Capriolo
Lunghezza	m. 514

ZONE DI TUTELA CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA PROFESSIONALE E LIMITAZIONE ALLA PESCA DILETTANTISTICA

Acque Tipo A

Corpo idrico	Lago d'Iseo "Corno" - fra i Comuni di Predore e Tavernola Bergamasca (BG)
Identificazione	Zona compresa tra l'imbocco della galleria "del Corno" in comune di Tavernola e Villa Stoppani in comune di Predore, per una distanza di m. 250 dalla riva, la pesca è consentita esclusivamente da riva, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre è altresì ammesso da parte dei pescatori di professione l'utilizzo della rete denominata "pala volante" sino a 30 m. dalla riva.

Corpo idrico	Lago d'Iseo - Foce Fiume Oglio - Comune di Costa Volpino (BG)
Identificazione	Tratto di lago compreso nei 100 m. ai lati della foce, per una distanza di m. 100 dalla riva, la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami.

**Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018**

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Spiaggia Pizzo in Comune di Costa Volpino (BG)
Identificazione	<p>Tratto di lago compreso fra la ZT Foce Fiume Oglio e il confine di provincia in Località Pizzo nel comune di Costa Volpino prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dal 1 novembre al 20 giugno il divieto assoluto per ogni forma di pesca, ad eccezione di quella da riva a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami, per una distanza di 100 m. dalla riva;</li> <li><b>dal 21 giugno al 31 ottobre il divieto assoluto per ogni forma di pesca, ad eccezione di quella da riva a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami, per una distanza di 30 m. dalla riva.</b></li> </ul>

Corpo idrico	<b>Lago d'Iseo "Località Bogn" – Comune di Riva di Solto (BG)</b>
Identificazione	Dall'inizio della strada vecchia con sbarra a sud, alla spiaggetta (compresa) situata a nord dell'uscita della galleria nuova: la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una distanza di m. 100 dalla riva.

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Monteisola (BS)
Identificazione	Dal Porto di Peschiera Maraglio fino al Porto di Carzano. Dall'1 dicembre al 31 gennaio la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una distanza di 250 metri dalla riva.

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Marone (BS)
Identificazione	Dalla galleria Colomberi in località Vello di Marone (inizio pista ciclopedonale del Sebino) fino alla località Calchera. Dall'1 dicembre al 31 gennaio la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una distanza di 250 metri dalla riva.

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Pisogne (BS)
Identificazione	<p>Dalla località Govine in Comune di Pisogne fino al confine con il comune di Costa Volpino la pesca è consentita unicamente da riva a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca (pesca dilettantistica da natante e pesca professionale) vige il seguente divieto di pesca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dal 1 febbraio al 30 novembre per una distanza di 30 metri da riva</li> <li>dal 1 dicembre al 31 gennaio per una distanza di 250 metri dalla riva.</li> </ul>

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Marone (BS)
Identificazione	Dalla località Calchera prima dell'abitato di Marone fino all'inizio del porto nuovo di Marone: la pesca è consentita unicamente da riva a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una distanza di 30 metri da riva.

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Iseo (BS)
Identificazione	Zona denominata Lamette dalla punta est dell'ospedale civile fino al confine con la riserva naturale (zona denominata Lamette): la pesca è consentita unicamente da riva a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una distanza di 30 metri da riva.

**ZONE DI PESCA NO KILL PRENDI E RILASCIA**
**Norme comuni in tutte le zone no-kill:**

- la pesca è consentita unicamente con un solo amo senza ardiglione;
- il pesce pescato deve sempre essere immediatamente rilasciato vivo, adottando ogni accorgimento utile al fine di arrecargli il minor danno possibile, slamando il pesce in acqua oppure recidendo il filo più vicino possibile all'apparato boccale;
- è obbligatorio avere il guadino in dotazione personale;
- è obbligatorio usare il guadino per ogni cattura;
- prima di maneggiare il pesce è fatto obbligo di bagnarsi le mani;
- prima di esercitare la pesca nelle Zone No-kill soggette a limitazioni particolari, è fatto obbligo al pescatore di depositare il pesce precedentemente pescato e trattenuto.

**Zone di pesca no-kill con esche artificiali e naturali (solo lombrico)**

Nelle seguenti Zone la pesca è consentita esclusivamente con un solo amo privo di ardiglione, innescato con esche artificiali; sono consentite anche le esche metalliche con un solo amo senza ardiglione. L'unica esca naturale ammessa è il lombrico.

Corpo idrico	Fiume Cherio – Comune di Luzzana ed Entratico (BG)
Identificazione	Tratto compreso fra la Valle dell'Acqua in comune di Luzzana e il Ponte di Entratico,
Lunghezza	900 m

Corpo idrico	Fiume Oglio – Comune di Paratico (BS)
Identificazione	Dallo sbarramento del Lago d'Iseo sino alla prima briglia in cemento a valle
Lunghezza	630 m

**ZONE DI PESCA SUBACQUEA**

La pesca subacquea è consentita solo nelle acque del Lago d'Iseo, limitatamente ai seguenti tratti di sponda:

- Zona di Pesca subacquea 1 – dal limite Sud del Bogn di Castro al Km. 5.700 della S.S. 469 Sebinia in comune di Riva di Solto (inizio Zona di pesca a riva con reti professionali) – con l'esclusione del tratto di lago ove è stata istituita la Zona di Tutela in "Località Bogn" in comune di Riva di Solto - per un tratto di circa 2.800 m e per una distanza di 60 m dalla riva);
- Zona di Pesca subacquea 2 - dal Campeggio Trentapassi allo sfocio del torrente Zù in comune di Riva di Solto per un tratto di circa 1.000 m. e per una distanza di 60 m. dalla riva;
- Zona di Pesca subacquea 3 - dalla punta della Pietra in comune di Parzanica alle Fabbriche Cementifere di Tavernola per un tratto di circa 2.000 m. e per una distanza di 60 m. dalla riva;
- Zona di Pesca subacquea 4 - dal confine della ZPR "Lido Nettuno" in località Cantieri Riva in comune di Sarnico sino a Villa Nicotra in comune di Predore per un tratto di circa 2.300 m. e per una distanza di 60 m. dalla riva.
- Zona di Pesca subacquea 5 dall'inizio della galleria Colomber in frazione Vello di Marone fino alla località "Cavallo" all'inizio dell'abitato di Govine in comune di Pisogne per un limite di 60 metri dalla riva.

**ZONE DEL LAGO DI ISEO OVE È CONSENTITO AI PESCATORI DI PROFESSIONE L'ESERCIZIO DELLA PESCA CON RETI SINO A RIVA**

In sponda bergamasca:

1. dal confine comunale tra Riva di Solto e Parzanica alla punta della Pietra in comune di Parzanica (m. 2.300 circa)
2. dalla chilometrica 6.200 alla chilometrica 5.700 della S.S. 469 Sebinia in comune di Riva di Solto (m. 500 circa)
3. da m. 200 dal porto nel comune di Costa Volpino in località Bersaglio (m. 700 circa)
4. da m. 50 dal porto di Cornasola in comune di Lovere fino a Nord del canale di sbocco delle acque dell'Acciaieria in comune di Castro (m. 1.000 circa).

Nei restanti tratti di sponda vige il divieto di collocare reti ad una distanza inferiore a 30 metri dalla riva.

In sponda bresciana è possibile l'esercizio della pesca con reti sino a riva, ad esclusione delle Zone di tutela con divieto assoluto di pesca professionale e limitazione alla pesca dilettantistica sopra dettagliate.

**4. ATTREZZI DI PESCA TRADIZIONALI**

- a) Nel Lago di Iseo per la pesca dilettantistica sono altresì consentite:
- la tirlindana, timoniera e cavedanera con un massimo di 15 ami o cucchiaini montati su braccioli specialmente usata per la pesca della Trota, del Salmerino e del Cavedano. Dotazione consentita di 1 attrezzo per pescatore. E' vietata nel periodo di divieto del Salmerino e della Trota;
  - la lanzettiera (max 15 lanzette consentite con una sola canna) specialmente usata per la pesca all'Alborella. L'attrezzo è attualmente vietato in conseguenza del divieto di pesca all'Alborella.
- b) Nel Lago di Iseo, per il solo censuario di Monteisola ai pescatori residenti è consentito l'uso della spaderna nella misura di 1 spaderna per pescatore con non più di 50 ami di misura non superiore al n. 4 con l'obbligo dell'apposizione del contrassegno. L'attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'anguilla.

**5. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE**

- Lago d'Iseo: è consentita la pesca notturna all'Anguilla, alla Carpa (con la tecnica denominata "carpfishing") e al Siluro da esercitarsi con l'uso di non più di tre canne e solo da riva a piede asciutto.
- Lago di Gaiano: è consentita la pesca notturna solo all'Anguilla da riva a piede asciutto da esercitarsi con non più di tre canne.
- Lago di Endine: è consentita la pesca notturna all'Anguilla, al Siluro ed alla Carpa con regolamentazioni specifiche sopra riportate.
- Acque C: è consentita unicamente da riva, con massimo 3 canne lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, alle seguenti specie ittiche: Anguilla, Carpa, Pesce gatto di tutte le specie, Siluro. Per la pesca notturna è consentito l'uso del lombrico, del pesce vivo o morto e di boiles.

**6. MODALITA' DI UTILIZZO DEI CAMPI GARA**

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

**Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "Campi gara" secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.**

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto;
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario;
- nelle restanti acque, dal dirigente dell'UTR secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome e i recapiti -del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

Elenco dei Campi Fissi gara:

#### Acque di Tipo A

Corpo idrico	Lago d'Iseo
Identificazione	Lago d'Iseo: la porzione di Lago ricadente nel territorio della provincia di Bergamo, ad eccezione del tratto di sponda compreso tra il ristorante «La Sirena» e l'area antistante il Bar «Roma» in Comune di Tavernola Bergamasca. Le manifestazioni di pesca subacquea possono essere effettuate solo nei tratti di Lago ove è consentita la pesca subacquea.

#### Acque di Tipo B

Corpo idrico	Torrente Borlezza – Sovere (BG)
Identificazione	Dalla briglia di derivazione della Centrale idroelettrica di Maccarano, in località Campo, alla briglia di derivazione del canale idroelettrico Italsider in Comune di Sovere

Corpo idrico	Torrente Valle del Ferro – Endine Gaiano (BG)
Identificazione	Dalla seconda cascata alla briglia in cemento

Corpo idrico	Torrente Guerna – Villongo e Sarnico (BG)
Identificazione	Dalla cascata alta a valle della strada provinciale sino al ponte Romano in località Rocchetta in Comune di Sarnico

#### Acque di tipo C

Corpo idrico	Fiume Cherio – Entratico e Trescore Balneario (BG)
Identificazione	Dal ponte Officina Mutti in Comune di Entratico al ponte della Ditta Brignoli in Comune di Trescore Balneario

Corpo idrico	Fiume Cherio – Gorlago (BG)
Identificazione	Dalla presa della Roggia Gorlaga al ponte Vecchio in Comune di Gorlago

Corpo idrico	Lago d'Endine (BG)
Identificazione	Tutto il bacino ad eccezione della "ZPR Riservino" in località Foppa in Comune di Monasterolo del Castello e della "ZPR Canneto" in Comune di Endine Gaiano.



Corpo idrico	Fiume Oglio - Capriolo (BS)
Identificazione	Dallo sbarramento a valle per 1.150 metri

7. TESSERINO SEGNA PESCI

Prevista l'introduzione del tesserino segnapesci nelle Acque di Tipo B e nelle Zone No-kill con decorrenza 1 gennaio 2019.

CORPI IDRICI IN CUI E' CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE, ELENCO DEGLI ATTREZZI E MODALITA' DI UTILIZZO ex art 13 r.r. 2/2018 NEL BACINO N.14 - SEBINO
---

La pesca professionale può essere esercitata esclusivamente nel Lago d'Iseo secondo specifica Regolamentazione.

— • —

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PESCA DILETTANTISTICA  
ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE "TORBIERE DEL SEBINO"

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le attività di gestione della fauna ittica e le modalità di pesca all'interno della Riserva Naturale "Torbiere del Sebino" con le seguenti finalità:
- a) La tutela delle specie ittiche di interesse conservazionistico citate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat);
  - b) La tutela delle specie ittiche i cui popolamenti risultano in forte contrazione;
  - c) Le misure di salvaguardia a protezione del periodo di smonta dell'Anguilla (Anguilla anguilla), come previsto dai piani nazionali e regionali di gestione degli stock di Anguilla europea;
  - d) Il mantenimento ed incremento delle specie ittiche autoctone vocazionali delle acque della Riserva, anche con ripopolamenti ittici di specie quali l'Anguilla (Anguilla anguilla) ed il Luccio (Esox lucius) e con interventi per tutelare gli habitat riproduttivi delle specie ciprini cole e di altre specie quali il persico reale;
  - e) Il controllo ed il contenimento, con azioni mirate, delle specie ittiche alloctone dannose che costituiscono una minaccia alle comunità ittiche presenti.
2. Tutti gli interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ittico nonché per la riqualificazione degli ambienti acquatici devono essere approvati dall'ente gestore della riserva naturale;
3. Le attività di prelievo ittico a scopo scientifico con l'ausilio di elettrostorditore, reti ed attrezzi, immersioni subacquee sono approvati dall'ente gestore previa autorizzazione della Regione.

ART. 2 - REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

1. Il piano di gestione della riserva naturale delle Torbiere del Sebino approvato con D.G.R. 6.6.2012 n. IX/3578 ha individuato, nell'ambito del territorio vincolato, le zone nelle quali è consentita l'attività della pesca dilettantistica. Nella cartografia allegata sono così evidenziate:
- AREA 1 - individuata lungo la sponda nord-est delle Lame;
- AREA 2 - individuata nei bacini meridionali derivanti dall'escavazione dell'argilla.
2. Le acque degli specchi d'acqua siti in area 1 e in area 2, escluso gli specchi d'acqua in disponibilità privata, sono classificate di tipo C ai sensi dell'art. 137 comma 4 della legge regionale 31/2008. L'attività di pesca può essere esercitata con il possesso della licenza di pesca.
3. I proprietari degli specchi d'acqua in disponibilità privata nei quali il piano di gestione ha esteso la pesca dilettantistica possono richiedere l'autorizzazione come centri privati di pesca. Al fine di valutare la possibile deroga alle condizioni generali di pesca previste dal regolamento regionale in materia di pesca, nonché la conformità alle previsioni del piano di gestione, la Regione acquisisce, in sede istruttoria, il parere dell'ente gestore.
4. Nelle acque della riserva naturale nelle quali è consentita la pesca, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, le gare o manifestazioni di pesca sportiva sono vietate.
5. Nell'area di pesca n. 1 la pesca dilettantistica è esercitata da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto esclusivamente dalle apposite piazzole numerate ed a piede asciutto in numero massimo di due persone per piazzola. Nell'area 1 vige il divieto assoluto di pesca, al fine di salvaguardare la riproduzione dell'avifauna e dell'ittiofauna, dall'1 febbraio al 15 giugno di ogni anno. Devono altresì essere rispettati i periodi di divieto di cattura delle specie ittiche di cui al comma 9.
6. Nell'area di pesca n. 2, la pesca è esercitata esclusivamente da riva da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto per tutto l'anno, fatta eccezione per i periodi di divieto di cattura delle specie ittiche di cui al comma 9.
7. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 l'attrezzatura consentita è soltanto la canna con o senza mulinello, in numero massimo di due canne. La lenza può essere armata solo da un amo, con o senza ardiglione, oppure da un solo artificiale purché con una sola ancoretta. Non è consentito l'utilizzo di alcun strumento di pesca al di fuori di quanto previsto nel presente comma.
8. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 sono consentite esche naturali e artificiali. E' vietato l'uso di pasture con eccezione del mais, polenta, pane e loro impasti. E' vietato l'uso del pesce vivo per la pesca se non proveniente dalle acque della Riserva naturale o appartenente a specie già presenti. E' vietata la detenzione, l'uso ed il trasporto nella Riserva di un quantitativo di larva di mosca carnaria superiore a 50 gr.
9. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 vige il rispetto dei seguenti periodi di divieto e misure minime di cattura:

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Specie	Periodo di divieto	Misura minima cm
Persico reale ( <i>Perca fluviatilis</i> )	Dal 5 aprile al 20 maggio	18
Luccio ( <i>Esox lucius</i> )	Dal 20 febbraio al 30 aprile	50
Tinca ( <i>Tinca tinca</i> )	Dal 20 maggio al 20 giugno	30
Barbo comune ( <i>Barbus plebejus</i> )	Dal 20 maggio al 20 giugno	25
Vairone ( <i>Leuciscus souffia</i> )	Dal 15 aprile al 31 maggio	-
Cavedano ( <i>Leuciscus cephalus</i> )	Dall'1 maggio al 31 maggio	25
Carpa spp ( <i>Ciprinus carpio</i> )	Dal 15 maggio al 30 giugno	35
Scardola ( <i>Scardinius erythrophthalmus</i> )	Dall'1 maggio al 31 maggio	-
Persico trota ( <i>Micripterus salmoides</i> )	Dal 15 aprile al 31 maggio	35
Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> )	Dall'1 ottobre al 31 dicembre	50

E' sempre vietata la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche: Lasca (*Chondrostoma genei*); Barbo canino (*Barbus meridionalis*); Scazzone (*Cottus gobio*); Cobite comune (*Cobitis taenia*); Cobite mascherato (*Sabanejewella larvata*); Lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*); Pigo (*Rutilus pigus*); Savetta (*Chondrostoma soetta*); Storione cobice (*Acipenser naccarii*); Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*); Ghiozzo padano (*Padogobius martensi*); Panzarolo (*Orsinogobius punctatissimus*); Alborella (*Alburnus alburnus alborella*); Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*).

La cattura di un soggetto appartenente alle specie vietate comporta la sua immediata liberazione.

10. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 sono fissati i seguenti quantitativi massimi di cattura giornaliera per pescatore: luccio, 1 capo; persico-trota, tinca, anguilla e carpa s.p.p., 2 capi; vairone, gobione e sanguinerola, 1 kg complessivamente; 5 kg complessivi di pesce comprese le specie di cui sopra.

Il limite quantitativo non si applica alle seguenti specie: Carassio e Siluro. Gli esemplari catturati appartenenti alle due specie non possono essere di nuovo immessi e devono essere soppressi.

11. In tutte le acque della riserva naturale nelle quali è consentito pescare:

- devono essere rispettati i divieti di cui all'art. 146 commi 1 lett. a) b) c) d) e) f) g) i) l) n) o) p) q) della L.R. 31/2008;
- è vietato pescare di notte;
- è vietato immettere specie alloctone.

Nelle acque della riserva naturale, ad esclusione delle acque in disponibilità privata, è vietato effettuare semine ittiche senza il preventivo consenso dell'ente gestore.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, nelle aree n. 1 e n. 2, vigono le disposizioni del titolo IX della L.R. 5.12.2008 n. 31 s.m.i. - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e del Regolamento regionale 15 gennaio 2018 n. 2. Si richiamano altresì i divieti generali del vigente piano di gestione previsti all'art. 2.1 delle NTA.

### ART. 3 GESTIONE DELLA PESCA

1. La pesca nelle aree n. 1 e n. 2, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, è gestita dall'Ente gestore della Riserva naturale che potrà avvalersi del supporto organizzativo ed operativo di un'associazione di pescatori;

2. Ai fini statistici e di controllo dell'attività piscatoria è fatto obbligo ai pescatori che accedono alle aree di pesca n. 1 e n. 2, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, di essere in possesso di idoneo ticket da ritirare presso gli erogatori posti all'ingresso di ciascuna area di pesca. E' previsto di fissare un importo per ciascun accesso quale rimborso spese per le attività di gestione e di manutenzione delle aree di pesca. L'importo verrà fissato con apposita deliberazione del Consiglio di gestione.

— . —

### MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE DEL LAGO DI ISEO

#### Norme di carattere generale per la pesca di professione

La pesca professionale è consentita senza limitazioni di orario fatto salvo il periodo di divieto di pesca per ogni specie ittica e le modalità di uso degli attrezzi.

Dall'1 aprile al 30 settembre di ogni anno, tutte le reti dovranno essere salpate dalle ore 17 di ogni sabato per essere riposte in pesca ogni successiva domenica dalle ore 17.

Dall'1 ottobre al 30 marzo tutte le reti dovranno essere salpate alle ore 17 di ogni sabato e messe in posa dalle ore 14 di ogni domenica.

- Ai sensi della l.r. 31/2008 e del r.r. 2/2018, la pesca professionale è consentita, ai soli pescatori titolari di Licenza di tipo A, esclusivamente con le reti e gli attrezzi indicati nell'elenco sotto riportato nel rispetto di quanto riportato al comma 2 dell'art. 13 del R.R. 2/2018, secondo le modalità e nei tempi consentiti per ogni singola rete o attrezzo, ed altresì con gli attrezzi e nei modi previsti per la pesca dilettantistica.
- Vigè il rispetto delle misure minime di cattura e dei periodi di divieto delle specie ittiche previste nel lago d'Iseo.
- I pescatori di professione devono munire ogni attrezzo di pesca di un contrassegno inamovibile (sigillo) recante il codice identificativo del pescatore e la sigla della tipologia di rete o attrezzo. Detto contrassegno va apposto anche sui gavitelli di segnalazione e di sospensione delle reti e degli attrezzi in esercizio di pesca.
- Tutti gli attrezzi di pesca, ad eccezione del forone e di quelli consentiti anche per la pesca dilettantistica, le reti o file di reti devono essere dotate di 1(un) galleggiante (gavitello) avente misura minima di cm 15 di colore giallo, recante il contrassegno inamovibile (sigillo)
- Le reti "volanti" devono essere munite di 2 (due) gavitelli posti all'inizio ed alla fine di ogni tesa.
- Le reti e gli attrezzi di pesca all'interno delle imbarcazioni adibite alla pesca di professione sono considerate a tutti gli effetti in esercizio di pesca. Per tale motivo devono essere tutti dotati di contrassegno inamovibile e deve esserne consentito l'utilizzo in quel determinato periodo.
- Se la pesca viene esercitata contemporaneamente da due o più pescatori sul medesimo natante, le dotazioni di cui sopra possono, come massimo, essere raddoppiate.

- E' sempre vietato ad un pescatore calare o salpare le reti di proprietà di altro pescatore, nonché utilizzare gli attrezzi di pesca di un altro pescatore.
- E' consentito, per la pesca a cacciata, l'uso del battacchio, o sasso o pertica.
- Non possono essere unite fra di loro reti o parti di esse, aventi caratteristiche diverse.
- L'attività di pesca di professione deve altresì essere esercitata nel rispetto delle norme che regolano la Navigazione
- L'adempimento previsto dall'art 13, comma 5 del RR 2/2018 va espletato tassativamente prima della vendita del pescato e comunque entro le ore 12:00 successive allo sbarco.

### Elenco degli attrezzi consentiti

La pesca professionale nel lago d'Iseo è consentita con gli attrezzi sotto riportati:

#### RETI A MANTELLO (TREMAGLI):

- **TENCARO (*tencher*)** cattura prevalente: tinca, luccio; lunghezza max 450 m; altezza massima 2 metri; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 35; nel tratto di lago a sud della congiungente la "Torre" nel Comune di Predore al Lido di Sassabanek in Comune di Iseo la misura minima della maglia della rete interna deve essere di mm. 40. Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 450. L'uso della rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca. E' vietato l'uso della rete in acque di profondità inferiore a m. 5 durante il periodo di divieto di pesca del coregone. Durante il periodo di divieto di pesca del luccio è consentito, per ogni pescatore, l'uso di soli 50 m. di detta rete, utilizzabile unicamente a cacciata.

#### RETI SEMPLICI:

- **OLTANINA (*antanina*)** cattura prevalente: persico, salmerino, agone; lunghezza max 200 m; altezza massima 2 metri; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 25; misura massima mm 26; Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 300. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico. L'uso di detta rete, nel periodo di divieto di pesca del luccio e del salmerino è consentito solo a cacciata e non da posta. Durante il periodo di divieto di pesca della tinca l'uso di detta rete è vietato nel tratto di Lago a sud della congiungente la "Torre" nel comune di Predore al Lido Sassabanek in comune di Iseo.
- **SARDENERA (*sardenera*)** cattura prevalente: agone; lunghezza max 300 m; altezza minima 3,60 m; altezza massima 6 m; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 24; misura massima 25 mm; Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 300. L'uso di detta rete è consentito dal 1 novembre al 31 marzo, a non meno di 250 metri dalla riva e in acque di profondità non inferiore a 20 metri solo da posta anche se ancorata su un solo lato. Si precisa inoltre che anche un solo tratto di detta rete non può entrare nella zona di divieto dei m. 250 dalla riva e nelle acque di profondità inferiore a m. 20. L'uso della rete è consentito dal 15 giugno al 15 luglio nelle zone di lago ove è consentita la pesca a riva con le reti entro i 50 m dal battente dell'onda e in acque di profondità non inferiore a 20 metri.
- **PALA VOLANTE (*pala*)** cattura prevalente: coregone; lunghezza max 600 m; altezza massima 12 metri; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 37; Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 600. Divieto di utilizzo durante il periodo di divieto del coregone. Sino al 20 gennaio la rete non può essere collocata nel tratto di lago compreso nei 250 m ai lati della foce del fiume Oglio in comune di Costa Volpino, per una profondità di m. 250 dalla riva. Detta rete deve essere munita di un galleggiante almeno ogni 25 m di lunghezza. Dal 15 luglio al 15 settembre è consentito l'utilizzo di ulteriori 300 m. identificati con bolli particolari. L'uso di detta rete è vietato a cacciata.
- **PALA DA POSTA (*pala da posta*)** cattura prevalente: luccio, tinca, carpa; lunghezza max 300 m; altezza massima 4 metri; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 50; Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 300. Durante il periodo di divieto di pesca del coregone, della tinca e del luccio è vietato usare la rete in acque di profondità inferiore a 20 m.

Durante il periodo di divieto di pesca del salmerino e della trota la rete non può essere collocata nel tratto di lago compreso nei 250 m ai lati della foce del fiume Oglio in comune di Costa Volpino, per una profondità di m. 250 dalla riva. L'uso di detta rete è vietato a cacciata.

- **PALETTA (*paleta*)** cattura prevalente: salmerino, persico, agone; lunghezza max 300 m; altezza minima 3,80 m; altezza massima 4,20 metri; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 28; misura massima mm 30. Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 300. L'uso della rete è consentito solo da posta ed è vietata sia a cacciata che in forma volante. E' vietato l'uso della rete durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, del salmerino e dell'agone. E' vietato l'uso della rete nel periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca in acque di profondità inferiore a m 20.
- **GEROLA (Gerola)** cattura prevalente alborella; vairone; lunghezza massima m 150; altezza massima m. 5; Lato della maglia della rete misura minima mm 7; misura massima mm 10; Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m. 150. L'uso di detta rete è vietato per tutto l'anno a posta ed è consentito solo a cacciata. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella.

In conseguenza al divieto assoluto di pesca dell'alborella l'uso della rete Gerola è vietato tutto l'anno.

#### ATTREZZI VARI:

- **BERTOVELLO (*bertael*)** cattura prevalente anguilla; lunghezza minima m 2; lunghezza massima m. 3; Lato della maglia della rete interna misura minima mm 14; misura massima mm 25. Diametro massimo di apertura della bocca: m 1,50. Dotazione massima per pescatore n. 25. L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca e dell'anguilla.
- **TAMBURELLO (*tamburel*)** cattura prevalente scardola, vairone. Lunghezza massima metri 1,50. Diametro massimo di apertura della bocca m. 0,50; Dotazione massima per pescatore n. 25. L'uso dell'attrezzo è consentito solo dal 15 marzo al 31 maggio di ogni anno per tutti i giorni della settimana compresi sabato e domenica.
- **AEROPLANO CON BERTOVELLO** cattura prevalente anguilla; lunghezza massima 20 m (aeroplano 6,50 m; Bertovello 5 m); altezza massima m 1; lato della maglia della rete interna misura minima mm 22; bertovello lato della maglia della rete interna mm 14; Dotazione massima per pescatore n. 5. E' consentito l'uso di una rosta di mm. 25; altezza max m. 1,50; lunghezza m. 25. L'uso dell'attrezzo è vietato durante il periodo di pesca dell'anguilla. Nei periodi consentiti l'uso dell'attrezzo è esteso al sabato ed alla domenica.

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

- PESCAIE FISSE Consentite solo nei diritti esclusivi di pesca esistenti. Cattura prevalente: anguilla. Con reti *parade*, *pesche* con reti o bertovello con le caratteristiche e le prescrizioni stabilite per questo attrezzo.
- PALAMITI (*spaderna*) Cattura prevalente anguilla. Ogni palamite non può avere più di 500 ami di misura non superiore al n. 4, intendendo amo di detta misura quello la cui distanza dalla punta all'asta non sia inferiore a mm. 10. L'uso dell'attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'anguilla.
- FORONE (*furù*). Cattura prevalente tinca e luccio. Peso dell'attrezzo: non superiore a kg. 5. Distanza tra le punte: non inferiore a cm. 4

**D.d.s. 3 maggio 2018 - n. 6096****Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 12 Mincio****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA**

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto, in particolare, l'art. 149 che prevede l'approvazione, sentita la Consulta regionale della pesca, del regolamento attuativo del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» e ne definisce i contenuti;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura ha ottemperato agli obblighi di cui al sopracitato articolo sentendo nel merito la Consulta regionale della pesca, istituita con d.p.g.r. 7 luglio 2017, n. 719, convocata in data 18 luglio 2017 presso la sede della Regione e che nella predetta seduta è stata presentata ed illustrata la proposta di regolamento attuativo e sono state raccolte le osservazioni dei membri della consulta medesima, sia durante lo svolgimento dei lavori che successivamente con ulteriori note formali;

**Richiamato:**

- il parere favorevole unanime della competente VIII Commissione consiliare Agricoltura, montagna, foreste e parchi nella seduta del 13 dicembre 2017 al r.r. 2/2018 di cui alla d.g.r. n. X/7275 del 30 ottobre 2017 acquisito agli atti con nota 13 dicembre 2017, n. 99.277 contenente tre osservazioni delle quali è stata accolta quella relativa alla divisione del territorio del Bacino di pesca n. 10 Valle Camonica e Sebino in due bacini di pesca separati rispettivamente n. 10 Valle Camonica e n. 14 Sebino in quanto entrambi i nuovi bacini assicurano adeguate dimensioni territoriali unitamente ad omogeneità idrobiologica;
- le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo;

Visto il regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, Regolamento di attuazione del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» approvato con deliberazione n. X/7670 del 12 gennaio 2018 pubblicato sul BURL Supplemento n. 3 del 19 gennaio 2018 e di seguito definito r.r. 2/2018;

Dato atto che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 12 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca determini per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat e che tali provvedimenti possono:

- a) individuare le acque in cui è consentita la pesca da natante;
- b) contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
- c) sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;
- d) ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
- e) consentire l'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali non previsti dal presente regolamento;
- f) prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
- g) individuare le acque di tipo B caratterizzate da abbondanti popolazioni di temolo e le acque di tipo B di scarso pregio ittiofaunistico dove consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio;
- h) stabilire le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca;
- i) introdurre il tesserino segna pesci per i pescatori dilettanti per talune specie.

oltre ad adottare nel caso di corsi d'acqua artificiali interessanti due o più bacini di pesca le medesime specifiche tecniche;

Dato atto altresì che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 13 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente in materia di pesca per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola, individua i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, definisce gli attrezzi per la pesca professionale consentiti e stabilisce le modalità di utilizzo dei medesimi ferme restando le seguenti prescrizioni:

- a) l'uso delle reti è consentito nelle sole acque lacustri di tipo A;
- b) è vietato l'uso delle reti a strascico;
- c) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta sia volanti, devono salvaguardare le classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
- d) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
- e) la misurazione dell'ampiezza delle maglie deve essere effettuata a reti bagnate e non dilatate, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

**Richiamate altresì:**

- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema della autonomia della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforme del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 («Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.);
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31» (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della L.R. 32/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 gennaio 2016, n. 4774 «Primo provvedimento dell'anno 2016» e, in particolare, l'allegato B «Riorganizzazione degli uffici territoriali ai sensi della l.r. n. 19/2015, art. 9 comma 4 e della l.r. n. 32/2015, art. 3 comma 6»;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2016, n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca da parte di Regione Lombardia;

Dato atto altresì che l'art. 135, comma 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 dispone che:

- la Regione provveda alla costituzione di consulte territoriali della pesca, di seguito definite CTP precisando che dette consulte territoriali hanno natura «tecnico consultiva»;
- la composizione delle CTP assicuri «la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico»;
- il territorio di riferimento delle singole CTP corrisponda a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali, di seguito indicati UTR;

Richiamato che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di cui al punto precedente, con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 sono state definite le modalità di nomina dei componenti delle CTP e le relative modalità di funzionamento, oltre a stabilire che l'individuazione e la nomina dei componenti delle consulte territoriali della pesca fosse effettuata dal dirigente della Direzione Generale Agricoltura competente per materia;



## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Dato atto che con d.d.s. n. 11609 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR di Brescia, e con d.d.s. n. 12740 del 17 ottobre 2017 è stata costituita la CTP UTR Valpadana;

Atteso che sono stati attivati dalla Struttura Organizzazione comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica e dai rispettivi dirigenti degli UTR gli adempimenti tecnico consultivi previsti dall'art. 135 della l.r. n. 31/2008 e dagli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 secondo le modalità di funzionamento stabilite con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 nelle modalità di seguito descritte ed i cui esiti sono stati acquisiti agli atti della struttura proponente:

1. richiesta di convocazione ed audizioni della CTP in ordine alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca del Bacino n. 12 Mincio con note:
  - M1.2018.17246 del 2 marzo 2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale di Brescia agricoltura, foreste, caccia e pesca;
  - M1.2018.17255 del 2 marzo 2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale Valpadana;
2. convocazione della CTP in esito alla richiesta di cui al punto precedente esperita da:
  - Ufficio territoriale regionale di Brescia agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE03.2018.5123 del 5 marzo 2018
  - Ufficio territoriale regionale Valpadana agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE05.2018.4868 del 7 marzo 2018;
3. trasmissione degli esiti delle CTP di cui al punto precedente rese a mezzo di verbale definitivo inviato a tutti i membri delle CTP convocate a per conoscenza alla scrivente struttura con note AE03.2018.6726 del 22 marzo 2018 e AE05.2018.7499 del 10 aprile 2018;

Preso atto che sono state esperite tutte le procedure previste e propedeutiche all'approvazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 12 Mincio così come richiamate al punto precedente;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (Norma di prima applicazione) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (Regolamenti provinciali) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (Abrogazione) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»).

Atteso che l'adozione del presente provvedimento dirigenziale avviene oltre il termine di novanta giorni previsto dal sopracitato art. 19 del r.r. 2/2018;

Considerato che il superamento dei termini suddetti ancorché non perentori, è conseguenza degli adempimenti consultivi di legge propedeutici all'approvazione delle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca ex articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» che hanno comportato la valutazione sinottica di duecentonovantadue osservazioni ai testi coordinati proposti dalla scrivente struttura, formalizzati tramite ventinove specifici verbali assunti nelle nove distinte Consultazioni territoriali della pesca appositamente convocate dagli Uffici Territoriali regionali competenti;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

## DECRETA

Recepito le considerazioni riportate nelle premesse:

1. Di adottare le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 12 Mincio ai sensi degli articoli 12 e 13

del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre la pubblicazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 12 Mincio ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 sul sito WEB di regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nelle Consultazioni Territoriali Pesca di Brescia e Valpadana;

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);

4. Di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione delle previsioni di cui all'allegato 1 sul BURL, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati per il relativo territorio del bacino n. 12 Mincio dalle rispettive provincie di Brescia e Mantova entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 12 Mincio ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITÀ DI PESCA  
NEL BACINO N. 12 Mincio – ex art. 12 r.r. 2/2018**

**1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE**

Richiamata la LR 31/2008, art. 137, tutti i copri idrici del bacino sono classificati come acque di tipo C.

**2. PESCA DA NATANTE**

La pesca da natante, condotta senza l’ausilio dell’ecoscandaglio, è consentita esclusivamente con canna lenza nei seguenti tratti del fiume Mincio:

- Zona A – Riserva Naturale “Valli del Mincio”, dallo scivolo lavatoio di Rivalta s/M a valle fino alla località Angeli.
- Zona B – lago Superiore, da località Angeli a valle fino al Ponte dei Mulini.
- Zona C – lago di Mezzo, dal Ponte dei Mulini a valle fino al Ponte di S.Giorgio.
- Zona D – lago Inferiore, dal Ponte di S.Giorgio a valle fino al Ponte di Diga Masetti di Via Brennero.
- Zona E – fiume Mincio, dal Ponte di Diga Masetti di via Brennero a valle fino a foce fiume Po tranne che nel tratto compreso fra il Canale di Presa del “Polo chimico” e lo sbarramento di Botte Sifone ove vige il divieto di pesca anche da natante (Articolo 25 “Divieti e limiti attività antropiche” DGR 24.01.1991 n. V/102 Istitutiva della R. N. Vallazza).

Durante l’esercizio della pesca, il natante deve essere ancorato. Tale limite non si applica alla pesca con esche artificiali, che può essere esercitata anche da natante in movimento.

In tal caso si dovrà porre la massima attenzione a non intralciare la navigazione commerciale e turistica, evitando di stazionare lungo i canali di navigazione che dovranno essere liberi al transito fluviale.

La pesca con l’ausilio del belly boat (o ciambellone) è consentita esclusivamente in zona A e B.

E’ vietato l’utilizzo del natante, compresi i natanti radiocomandati, per il posizionamento delle esche e per la pasturazione, al largo, durante l’esercizio della pesca da riva.

E vietato pescare da natante con modalità “a traina” con esche artificiali e naturali.

E’ ammessa la pesca con la canna lenza, con o senza mulinello, da pontili o da altre strutture fisse per l’attracco.

E’ richiesto il rispetto dei pescatori da riva, ai quali non deve essere arrecato alcun disturbo, pena l’obbligo di cessare l’attività di pesca e di spostarsi altrove.

**3. DISPOSIZIONI PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI MISURE MINIME, TEMPI DI PESCA, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI CONSENTITI.**

Periodi di divieto e misure minime.

Specie	Periodo di divieto	Misura minima
Barbo	Dal 1 maggio al 30 giugno	30
Carpa	Dal 15 aprile al 15 giugno	35
Cavedano	Dal 1 maggio al 30 giugno	30
Lucioperca	Dal 1 aprile al 31 maggio	35
Luccio	Dal 1 gennaio al 15 aprile	60
Pesce persico	Dal 1 aprile al 31 maggio	20
Persico trota	Dal 15 aprile al 15 giugno	30
Pigo	Dal 1 aprile al 31 maggio	40
Tinca	Dal 1 maggio al 30 giugno	35
Trioito	Dal 1 maggio al 30 giugno	
Vairone	Dal 1 aprile al 31 maggio	
Alborella, Barbo canino, Cheppia, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barbatello Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Savetta Scazzone, Spinarello, Ghiozzo padano, Cagnetta, Trota marmorata e suoi ibridi, Temolo.	Sempre protetti	



Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Luccio: 1 capo.

Persico reale: 10 capi

Persico trota: 2 capi.

Triotto: 500 gr.

Vairone: 500 gr.

Gli esemplari di Luccio di misura superiore a cm 90 devono essere immediatamente rilasciati.

Gli esemplari di Carpa di peso superiore a kg 8,00 devono essere immediatamente rilasciati.

Attrezzi di pesca consentiti

Prescrizioni riguardanti l'uso della canna lenza

E' consentito l'uso di un massimo di due ami per canna lenza, ad esclusione della pesca a spinning con esche artificiali ove è consentito l'uso delle ancorette.

Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia

- a) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
- b) la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10. E' ammesso l'ausilio delle carrucola, ma non è consentito utilizzare funi che attraversano il corpo idrico né altri impianti fissi, ad esclusione della forcella (semplice dispositivo antislittamento);
- c) la bilancia deve essere usata unicamente di giorno, da riva, a piede asciutto e deve essere manovrata in senso verticale;
- d) è vietato utilizzare la bilancia a meno di 15 metri da un altro pescatore che utilizzi un analogo strumento; la distanza deve essere calcolata sia sulla stessa riva che fra rive opposte;
- e) è vietato utilizzare la bilancia nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 giugno;
- f) è vietato utilizzare la bilancia nei corpi idrici dove l'attrezzo di pesca occupa più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua.

Il raffio è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del Pesce siluro già allamato.

Prescrizioni riguardanti esche e pasture

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi. Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l'utilizzo delle boilies, mais e usare pastura e sfarinati come esca.

Il pesce vivo utilizzato come esca è consentito soltanto se appartiene ad una delle seguenti specie, nel rispetto delle misure minime e dei periodi di divieto:

- carassio;
- scardola;
- triotto;
- vairone

E' consentito inoltre :

- l'utilizzo del Cefalo come esca
- l'utilizzo come esca delle specie Gardon, Bremes, e Aspigo, solo se i pesci sono catturati e utilizzati sul luogo di pesca con divieto di rilascio in acqua di pesci trattenuti in vivo.

Altre disposizioni

E' vietato l'esercizio di ogni forma di pesca, dai ponti, nei porti, nelle darsene pubbliche e/o private e dalle briglie o chiuse e a meno di 40 metri dalle scale di monta con un livello di acqua inferiore ai 50 cm.

E' vietato posizionare al largo delle rive, boe, gavitelli, pali o altri riferimenti

E' vietato pescare con canna lenza con sistema break-line, tendere lenze da sponda a sponda e in modo da intralciare la navigazione, le lenze stesse devono essere posizionate con dispositivi affondatori.

Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti.

Zone di pesca a mosca no kill

Fiume Mincio - nel tratto a valle della zona di tutela denominata "i Ferri" per circa 4 km sino all'inizio della zona di tutela denominata "Isola Moschini", nel comune di Goito, è istituito un tratto a regime particolare di pesca, debitamente segnalato, riservato alla pesca a mosca con coda di topo e mosca artificiale, con un massimo di 3 artificiali ad amo singolo senza ardiglione e obbligo di rilascio immediato del pesce catturato.

Zone di Protezione e ripopolamento, dove la pesca è sempre vietata

- Zona A - lago Superiore; la zona è costituita dall'intera superficie della vegetazione al largo della riva e dal corpo d'acqua compreso entro i 10 metri dal perimetro dell'isola dei fiori di loto.
- Zona B - lago di Mezzo, la zona è costituita dall'intera superficie della vegetazione al largo dalla riva, compresa tra la foce del

canale "Correntino" e la foce della "Fossa Serena e dal corpo d'acqua compreso entro i 10 metri dal perimetro dell' "Isola dei Trigoli"; È altresì vietato l'esercizio della pesca su tutta la sponda del lago di Mezzo (via dei Mulini) compresa tra la località "Cittadella", e la "Vasarina" di Porta Mulina; In tale tratto è istituita una postazione di pesca riservata a pescatori con disabilità fisica riconosciuta ai sensi della normativa vigente, delimitata da appositi cartelli, da utilizzarsi esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì".

- Zona C - Fiume Mincio - dallo sbarramento posto in località Pozzolo a valle per chilometri 1 in corrispondenza della località "Ferri";
- Zona D) - Fiume Mincio - dalla fine del tratto speciale riservato alla pesca a mosca con coda di topo a valle per chilometri 1 circa in corrispondenza dell' "Isola Moschini" nel comune di Goito".
- Fiume Mincio - Riserva Naturale "Vallazza", nel tratto compreso fra Diga Masetti (Via Brennero) e Botte Sifone è sempre vietato l'esercizio della pesca da terra su entrambe le sponde; nel tratto compreso fra il Canale di Presa del "Polo chimico" e lo sbarramento di Botte Sifone il divieto di pesca si estende anche da natante (Articolo 25 "Divieti e limiti attività antropiche" DGR 24.01.1991 n.V/102 Istitutiva della R. N. Vallazza).

Riserva naturale "Paludi di Ostiglia", l'esercizio della pesca è sempre vietato in tutta la riserva.

#### Altre zone a regolamentazione speciale

La pesca da riva o sponda nella Zona A - denominata Riserva Naturale "Valli del Mincio", dallo scivolo lavatoio di Rivalta s/M a valle fino alla località Angeli, è consentita esclusivamente nei seguenti tratti autorizzati:

- in sponda dx abitato di Rivalta s/M,
- in sponda dx abitato di Grazie,
- in sponda dx oltre darsena Amici del Lago e nelle postazioni debitamente segnalate da cartellonistica.

In tali postazioni, sono consentite massimo sei canne lenza poste in pesca, fermo restando il limite di 3 canne per pescatore.

#### **4. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE IN FUNZIONE DI PARTICOLARI TIPI DI PESCA O TRADIZIONI LOCALI**

La pesca notturna è consentita da riva e da natante ancorato nelle zone ove è consentita la pesca da natante, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.

Le esche consentite durante le ore notturne sono esclusivamente: lombrico, pesce esca vivo o morto, boiles e esche artificiali.

Durante le ore notturne è possibile trattenere soltanto un esemplare di Anguilla. E' fatto obbligo di trattenere le seguenti specie alloctone: Siluro, Carpa erbivora, Abramide, Blicca, Carassio, Pseudorasbora, Tilapia, Alborella europea, Barbo europeo, Persico sole, Aspio, Rodeo amaro, Gardon, Misgurno, Pesce gatto punteggiato (Pesce gatto americano), Pesce gatto africano, Pesce gatto, Acerina, Gambusia."

Tutti gli esemplari appartenenti ad altre specie non elencate nel paragrafo precedente devono essere immediatamente rilasciati

#### **5. MODALITÀ UTILIZZO CAMPI GARA**

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- . nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto;
- . nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario; . nelle restanti acque dall'UTR competente per territorio

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome, i recapiti e del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Sono individuati i seguenti campi gara permanenti:

- Canale Scaricatore del Mincio - tutto il suo corso;
- C. Fissero Tartaro - C. Bianco - tutto il suo corso provinciale escluso il tratto in corrispondenza della Riserva Naturale Paludi di Ostiglia;
- Laghi di Mezzo e Inferiore - entrambe le sponde per tutto il loro corso;
- Fiume Mincio - dal "Vecchio mulino" in località Pozzolo allo Scaricatore e dal ponte dell'autostrada A22 allo sbocco nel fiume Po;
- Gherardo - dal sottopasso dell'autostrada all'Impianto Idrovaro Travata;
- Bolognina - dalla Corte Gradarino all'Impianto Idrovaro della Travata;
- Canale Fossamana - tratto costeggiante via Fossamana;
- Seriola Piubega - da Corte Levriero all'inizio dell'abitato di Gazoldo degli Ippoliti;
- Vaso Gozzolina - da Corte Tomasotta alla strada Postumia;
- Seriola di Castellucchio - da Sarginesco al ponte Due Bocche.

**6. TESSERINO SEGNA PESCI**

Non è prevista l'introduzione del tesserino segna pesci

<p>CORPI IDRICI IN CUI E' CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE NEL BACINO N. 12</p> <p>MINCIO - ex art 13 r.r 2/2018</p>
---

Nel bacino del Mincio la pesca professionale non è consentita.

**D.d.s. 3 maggio 2018 - n. 6100****Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 10 Valle Camonica****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA**

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto, in particolare, l'art. 149 che prevede l'approvazione, sentita la Consulta regionale della pesca, del regolamento attuativo del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» e ne definisce i contenuti;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura ha ottemperato agli obblighi di cui al sopracitato articolo sentendo nel merito la Consulta regionale della pesca, istituita con d.p.g.r. 7 luglio 2017, n. 719, convocata in data 18 luglio 2017 presso la sede della Regione e che nella predetta seduta è stata presentata ed illustrata la proposta di regolamento attuativo e sono state raccolte le osservazioni dei membri della consulta medesima, sia durante lo svolgimento dei lavori che successivamente con ulteriori note formali;

**Richiamato:**

- il parere favorevole unanime della competente VIII Commissione consiliare Agricoltura, montagna, foreste e parchi nella seduta del 13 dicembre 2017 al r.r. 2/2018 di cui alla d.g.r. n. X/7275 del 30 ottobre 2017 acquisito agli atti con nota 13 dicembre 2017, n. 99.277 contenente tre osservazioni delle quali è stata accolta quella relativa alla divisione del territorio del Bacino di pesca n. 10 Valle Camonica e Sebino in due bacini di pesca separati rispettivamente n. 10 Valle Camonica e n. 14 Sebino in quanto entrambi i nuovi bacini assicurano adeguate dimensioni territoriali unitamente ad omogeneità idrobiologica;
- le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo;

Visto il regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, Regolamento di attuazione del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» approvato con deliberazione n. X/7670 del 12 gennaio 2018 pubblicato sul BURL Supplemento n. 3 del 19 gennaio 2018 e di seguito definito r.r. 2/2018;

Dato atto che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 12 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca determini per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat e che tali provvedimenti possono:

- a) individuare le acque in cui è consentita la pesca da natante;
- b) contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
- c) sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;
- d) ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
- e) consentire l'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali non previsti dal presente regolamento;
- f) prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
- g) individuare le acque di tipo B caratterizzate da abbondanti popolazioni di temolo e le acque di tipo B di scarso pregio ittiofaunistico dove consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio;
- h) stabilire le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca;
- i) introdurre il tesserino segna pesci per i pescatori dilettanti per talune specie.

oltre ad adottare nel caso di corsi d'acqua artificiali interessanti due o più bacini di pesca le medesime specifiche tecniche;

Dato atto altresì che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 13 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente in materia di pesca per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola, individua i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, definisce gli attrezzi per la pesca professionale consentiti e stabilisce le modalità di utilizzo dei medesimi ferme restando le seguenti prescrizioni:

- a) l'uso delle reti è consentito nelle sole acque lacustri di tipo A;
- b) è vietato l'uso delle reti a strascico;
- c) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta sia volanti, devono salvaguardare le classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
- d) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
- e) la misurazione dell'ampiezza delle maglie deve essere effettuata a reti bagnate e non dilatate, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

**Richiamate altresì:**

- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema della autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforme del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 («Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31» (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 gennaio 2016, n. 4774 «Primo provvedimento dell'anno 2016» e, in particolare, l'allegato B «Riorganizzazione degli uffici territoriali ai sensi della l.r. n. 19/2015, art. 9 comma 4 e della l.r. n. 32/2015, art. 3 comma 6»;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2016, n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca da parte di Regione Lombardia;

Dato atto altresì che l'art. 135, comma 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 dispone che:

- la Regione provveda alla costituzione di consulte territoriali della pesca, di seguito definite CTP precisando che dette consulte territoriali hanno natura «tecnico consultiva»;
- la composizione delle CTP assicuri «la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico»;
- il territorio di riferimento delle singole CTP corrisponda a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali, di seguito indicati UTR;

Richiamato che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di cui al punto precedente, con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 sono state definite le modalità di nomina dei componenti delle CTP e le relative modalità di funzionamento, oltre a stabilire che l'individuazione e la nomina dei componenti delle consulte territoriali della pesca fosse effettuata dal dirigente della Direzione Generale Agricoltura competente per materia;

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Dato atto che con d.d.s. n. 11609 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR di Brescia e con d.d.s. n. 11612 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR di Bergamo;

Atteso che sono stati attivati dalla Struttura Organizzazione comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica e dai rispettivi dirigenti degli UTR gli adempimenti tecnico consultivi previsti dall'art. 135 della l.r. n. 31/2008 e dagli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 secondo le modalità di funzionamento stabilite con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 nelle modalità di seguito descritte ed i cui esiti sono stati acquisiti agli atti della struttura proponente:

1. richiesta di convocazione ed audizioni della CTP in ordine alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca del Bacino n. 10 Valle Camonica con note:
  - M1.2018.17246 del 2 marzo 2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale di Brescia agricoltura, foreste, caccia e pesca;
  - M1.2018.17231 del 2 marzo 2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale di Bergamo;
2. convocazione della CTP in esito alla richiesta di cui al punto precedente esperita da:
  - Ufficio territoriale regionale di Brescia agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE03.2018.5123 del 5 marzo 2018;
  - Ufficio territoriale regionale di Bergamo con nota AE02.2018.3911 del 6 marzo 2018;
3. trasmissione degli esiti delle CTP di cui al punto precedente rese a mezzo di verbale definitivo inviato a tutti i membri delle CTP e per conoscenza alla scrivente struttura con nota AE03.2018.6726 del 22 marzo 2018 e con nota AE02.2018.5192 del 26 marzo 2018;

Preso atto che sono state esperite tutte le procedure previste e propedeutiche all'approvazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 10 Valle Camonica così come richiamate al punto precedente;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (Norma di prima applicazione) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (Regolamenti provinciali) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (Abrogazione) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».

Atteso che l'adozione del presente provvedimento dirigenziale avviene oltre il termine di novanta giorni previsto dal sopracitato art. 19 del r.r. 2/2018;

Considerato che il superamento dei termini suddetti ancorchè non perentori, è conseguenza degli adempimenti consultivi di legge propedeutici all'approvazione delle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca ex articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» che hanno comportato la valutazione sinottica di ducentonovantadue osservazioni ai testi coordinati proposti dalla scrivente struttura, formalizzati tramite ventinove specifici verbali assunti nelle nove distinte Consultazioni territoriali della pesca appositamente convocate dagli Uffici Territoriali regionali competenti;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

## DECRETA

Recepito le considerazioni riportate nelle premesse:

1. Di adottare le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 10 Valle Camonica ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre la pubblicazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 10 Valle Camonica ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 sul sito WEB di regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nelle CTP di Bergamo e Brescia;

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);

4. Di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione delle previsioni di cui all'allegato 1 sul BURL, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie di Brescia e Bergamo entro il 31 marzo 2016 riferite al territorio del bacino in parola oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 10 Valle Camonica ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 10  
VALLE CAMONICA - ex art 12 r.r 2/2018

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE ai sensi dell’art. 137 della LR 31/2008

- Acque di tipo B: Fiume Oglio prelacuale, tutti i suoi affluenti e tutti i laghi alpini (ad eccezione del lago Moro);
- Acque di tipo C: lago Moro

2. PESCA DA NATANTE

Lago Moro: è consentita la pesca da natante ancorato o in movimento. Nel lago Moro il Ciambellone o Belly-Boat è consentito fatti salvi eventuali divieti legati alla sicurezza e alla navigazione. Nel rispetto dell’attività di coloro che pescano da riva non deve essere arrecato alcun disturbo, pena l’obbligo di interrompere l’attività di pesca e di spostarsi altrove.

3. DISPOSIZIONI PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI MISURE MINIME, TEMPI DI PESCA, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI CONSENTITI.

3.1 Periodi di divieto e misure minime

Acque B e C	
Specie	Misura minima
Barbo comune	25
Carpa	30
Cavedano	25
Luccio	60
Persico reale	18
Persico trota	28
Trota iridea	18
Trota marmorata e ibridi fario/marmorata	40
Trota fario	25 (cm 22 durante lo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca nei campi fissi)
Trota lacustre	40

Periodo divieto:

Acque B	
Specie	Periodo di divieto
Cavedano	20 maggio - 20 giugno
Vairone	15 aprile - 31 maggio

Divieto di pesca dalla prima domenica di ottobre al primo maggio in tutti i laghi alpini sopra i 1.500 metri.

Acque C	
Specie	Periodi di divieto
Carpa	15 maggio - 30 giugno
Cavedano	1 maggio - 31 maggio
Luccio	20 febbraio - 30 aprile
Persico trota	15 aprile - 31 maggio
Scardola	1 maggio - 31 maggio
Vairone	15 aprile - 31 maggio

Specie protette:

Temolo: nel fiume Oglio pre-lacuale e affluenti sino alla foce nel Sebino.

Alborella, Barbo canino, Cobite comune, Cobite mascherato, Ghiozzo padano, Lasca, Lampreda padana, Panzarolo, Scazzone, Pigo, Savetta, Spinarello, Triotto: in tutte le acque del Bacino.

3.2 Limiti di cattura giornalieri per pescatore

- 4 capi complessivi di Salmonidi (Trote di tutte le specie, e Salmerini, ad eccezione dei Coregoni) col limite tassativo di:
  - 1 capo di trota marmorata e suoi ibridi
  - 1 capo di trota lacustre

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

- a) 10 capi di Coregone
- b) 2 capi di Luccio
- c) 3 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere a) e b) con eccezione della singola cattura superiore ai 3 Kg
- d) 1 Kg complessivo di Vairone, Gobione, Sanguinerola.

**3.3 Attrezzi di pesca consentiti**Acque B

Nelle acque del Fiume Oglio e affluenti sino alla foce nel Sebino in Comune di Costa Volpino sono sempre vietati l'uso e la detenzione di lenze con piombo terminale (camolera).

Acque C

E' consentito l'uso della bilancia o bilancella di lato non superiore a m. 1,5 con maglie non inferiori ai 10 mm montata su palo di manovra con utilizzo consentito solo da riva a piede asciutto.

**Prescrizioni riguardanti esche e pasture**

Nelle acque di tipo B è vietato l'utilizzo del pesce vivo come esca. Nelle acque C è consentito l'utilizzo di pesce vivo come esca solo se di specie autoctone pescate nello stesso bacino in cui si intende praticare la pesca.

*Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito ai tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti:*

**ZONE NO KILL SOLO MOSCA O CON ESCHES ARTIFICIALI E NATURALI:**

Nelle zone no kill solo mosca la pesca è consentita solo con canna singola con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo con tecnica valsesiana o altre assimilabili.

Nelle zone no kill con esche artificiali e naturali è obbligatorio l'utilizzo di ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato anche per la pesca a spinning.

Corso d'acqua	Comune	Tipo di esca	Lunghezza ml
OGLIO	Veza d'Oglio	Mosca	1.620
OGLIO	Sonico-Malonno	Tutte le esche	1.000
OGLIO	Ceto-Cerveno	Tutte le esche	895
OGLIO	Darfo Boario Terme	Artificiali	2.112
DEZZO	Angolo Terme	Artificiali	1.100

**ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO con divieto assoluto di pesca**

Corso d'acqua	Comune	Lunghezza ml
OGLIO	TEMU'	434
OGLIO	TEMU'	361
OGLIO	VEZZA D'OGGIO	527
OGLIO	INCUDINE	744
OGLIO	ESINE	560
OGLIO	SONICO	251
OGLIO	CEDEGOLO	423
OGLIO	DARFO BOARIO TERME-ESINE	1.326
VALLE DI GROM	MONNO - INCUDINE	3.158
DAVENINO	INCUDINE	655
OGGIOLO	EDOLO	1.378
REMULO	SONICO	788
OGGIOLO	MALONNO	407
ALLIONE	PAISCO LOVENO	1.430
COBELLO	NIARDO	761
SORGENTE 3 GAVER	BRENO	152
SORGENTE 4 GAVER	BRENO	203



Corso d'acqua	Comune	Lunghezza ml
DEGNA	PRESTINE	655
RE	DARFO BOARIO TERME	424
SALARNO-POGLIA	SAVIORE DELL'ADAMELLO	4.240
POGLIA	CEDEGOLO	280
TORRENTE DEZZO (ZPR)	SCHILPARIO	900
RISORGIVA CANALINO	COSTA VOLPINO	1100

4. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE IN FUNZIONE DI PARTICOLARI TIPI DI PESCA O TRADIZIONI LOCALI

Unicamente nel Lago Moro (Acqua di tipo C) è consentita la pesca notturna, limitatamente all'anguilla, al siluro e alla carpa (tecnica carpfishing) con l'utilizzo di non più di due canne e solo da riva.

5. TESSERINO SEGNAATTURE

Il tesserino segnapesci è previsto con decorrenza 1 gennaio 2019.

6. GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara" secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto;
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario;
- nelle restanti acque, dal dirigente dell'UTR secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome e i recapiti e del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

ELENCO DEI CAMPI GARA:

Corso d'acqua	Comune	Confini	Lunghezza ml
OGLIO	MALONNO (BS)	Dalla confluenza del Rio Alanno alla confluenza del torrente Remulo	2.300
OGLIO	CETO (BS)	Dall'incrocio tra via Badetto e Via Preda sino all'incrocio tra Via Nazionale e svincolo superstrada Valle Camonica in Comune di Ceto	1.920
OGLIO	BRENO MALEGNO (BS)	Dalla passerella per località Calumet a Breno fino allo sbocco del torrente Lanico a Malegno	2.323
OGLIO	DARFO BT (BS)	Dal ponte della superstrada in località Montecchio fino al confine con BG in località Bessimo	6.097
OGLIO	NIARDO (BS)	Dal confine con il comune di Losine sino al confine con il comune di Breno	399
OGLIO	SELLERO (BS)	Dalla località Re alla località Ponte nuovo	633
OGLIO	BERZO DEMO (BS)	Dalla località Allione al ponte della tangenziale	1.300
FRIGIDOLFO	PONTEDILEGNO (BS)	Da Ponte buoi a Ponte giovinezza	1.764
ALLIONE	PAISCO LOVENO (BS)	Dalla baita del capriolo al ponte crollato	453

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Corso d'acqua	Comune	Confini	Lunghezza ml
VALLE DELLE VALLI	PRESTINE (BS)	Dalla località Massicolo al ponte sul torrente Roncolino	561
DEZZO	ANGOLO TERME (BS)	Dalla centrale di Mazzunno al ponte di Angolo Terme	1.013
GRIGNA	BERZO INFERIORE (BS)	Dal ponte sul Grigna alla località Salun	1.504
VALLE CAVENA	ESINE (BS)	Dal ponte Plagnone alla cascata	400
TORRENTE DEZZO	AZZONE -COLERE (BG)	Dalla località Santuario a monte sino alla frazione Dezzo a valle – Sett.A – dal Santuario sino alla Centrale idroelettrica – Sett.B – dalla centrale idroelettrica sino alla località Dezzo	1000
FIUME OGLIO	COSTA VOLPINO (BG)	Dallo sfocio della valle Gratacasolo al Ponte Barcotto	1.500

CORPI IDRICI IN CUI E' CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE, ELENCO DEGLI ATTREZZI E MODALITÀ DI UTILIZZO ex art. 13 r.r. 2/2018  
NEL BACINO N.10 - Valle Camonica

Nel bacino della Valle Camonica la pesca professionale non è consentita.

**D.d.s. 3 maggio 2018 - n. 6104****Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 6 Adda sub-lacuale****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA**

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto, in particolare, l'art. 149 che prevede l'approvazione, sentita la Consulta regionale della pesca, del regolamento attuativo del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» e ne definisce i contenuti;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura ha ottemperato agli obblighi di cui al sopracitato articolo sentendo nel merito la Consulta regionale della pesca, istituita con d.p.g.r. 7 luglio 2017, n. 719, convocata in data 18 luglio 2017 presso la sede della Regione e che nella predetta seduta è stata presentata ed illustrata la proposta di regolamento attuativo e sono state raccolte le osservazioni dei membri della consulta medesima, sia durante lo svolgimento dei lavori che successivamente con ulteriori note formali;

**Richiamato:**

- il parere favorevole unanime della competente VIII Commissione consiliare Agricoltura, montagna, foreste e parchi nella seduta del 13 dicembre 2017 al r.r. 2/2018 di cui alla d.g.r. n. X/7275 del 30 ottobre 2017 acquisito agli atti con nota 13 dicembre 2017, n. 99.277 contenente tre osservazioni delle quali è stata accolta quella relativa alla divisione del territorio del Bacino di pesca n. 10 Valle Camonica e Sebino in due bacini di pesca separati rispettivamente n. 10 Valle Camonica e n. 14 Sebino in quanto entrambi i nuovi bacini assicurano adeguate dimensioni territoriali unitamente ad omogeneità idrobiologica;
- le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo;

Visto il regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, Regolamento di attuazione del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» approvato con deliberazione n. X/7670 del 12 gennaio 2018 pubblicato sul BURL Supplemento n. 3 del 19 gennaio 2018 e di seguito definito r.r. 2/2018;

Dato atto che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 12 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca determini per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat e che tali provvedimenti possono:

- a) individuare le acque in cui è consentita la pesca da natante;
- b) contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
- c) sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;
- d) ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
- e) consentire l'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali non previsti dal presente regolamento;
- f) prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
- g) individuare le acque di tipo B caratterizzate da abbondanti popolazioni di temolo e le acque di tipo B di scarso pregio ittiofaunistico dove consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio;
- h) stabilire le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca;
- i) introdurre il tesserino segna pesci per i pescatori dilettanti per talune specie.

oltre ad adottare nel caso di corsi d'acqua artificiali interessanti due o più bacini di pesca le medesime specifiche tecniche;

Dato atto altresì che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 13 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente in materia di pesca per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola, individua i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, definisce gli attrezzi per la pesca professionale consentiti e stabilisce le modalità di utilizzo dei medesimi ferme restando le seguenti prescrizioni:

- a) l'uso delle reti è consentito nelle sole acque lacustri di tipo A;
- b) è vietato l'uso delle reti a strascico;
- c) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta sia volanti, devono salvaguardare le classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
- d) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
- e) la misurazione dell'ampiezza delle maglie deve essere effettuata a reti bagnate e non dilatate, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

**Richiamate altresì:**

- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema della autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforme del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 («Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31» (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 gennaio 2016, n. 4774 «Primo provvedimento dell'anno 2016» e, in particolare, l'allegato B «Riorganizzazione degli uffici territoriali ai sensi della l.r. n. 19/2015, art. 9 comma 4 e della l.r. n. 32/2015, art. 3 comma 6»;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2016, n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle deliberazioni X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1° aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca da parte di Regione Lombardia;

Dato atto altresì che l'art. 135, comma 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 dispone che:

- la Regione provveda alla costituzione di consulte territoriali della pesca, di seguito definite CTP precisando che dette consulte territoriali hanno natura «tecnico consultiva»;
- la composizione delle CTP assicuri «la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico»;
- il territorio di riferimento delle singole CTP corrisponda a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali, di seguito indicati UTR;

Richiamato che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di cui al punto precedente, con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 sono state definite le modalità di nomina dei componenti delle CTP e le relative modalità di funzionamento, oltre a stabilire che l'individuazione e la nomina dei componenti delle consulte territoriali della pesca fosse effettuata dal dirigente della Direzione Generale Agricoltura competente per materia;

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Dato atto che con d.d.s. n. 11608 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR Brianza, con d.d.s. n. 11607 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR Città Metropolitana, con d.d.s. n. 11612 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR di Bergamo e con d.d.s. n. 12740 del 17 ottobre 2017 è stata costituita la CTP UTR Valpadana;

Atteso che sono stati attivati dalla Struttura Organizzazione comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica e dai rispettivi dirigenti degli UTR gli adempimenti tecnico consultivi previsti dall'art. 135 della l.r. n. 31/2008 e dagli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 secondo le modalità di funzionamento stabilite con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 nelle modalità di seguito descritte ed i cui esiti sono stati acquisiti agli atti della struttura proponente:

1. richiesta di convocazione ed audizioni delle CTP in ordine alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca del Bacino n. 6 Adda sub-lacuale con note:
  - M1.2018.17241 del 2 marzo 2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale Brianza agricoltura, foreste, caccia e pesca;
  - M1.2018.17231 del 2 marzo 2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale di Bergamo;
  - M1.2018.17251 del 2 marzo 2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale Città Metropolitana;
  - M1.2018.17255 del 2 marzo 2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale Valpadana agricoltura, foreste, caccia e pesca;
2. convocazione delle CTP in esito alla richiesta di cui al punto precedente esperita da:
  - Ufficio territoriale regionale di Brianza agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE06.1917 del 6 marzo 2018;
  - Ufficio territoriale regionale di Bergamo con nota AE02.2018.4620 del 15 marzo 2018;
  - Ufficio territoriale regionale Città Metropolitana con nota AE07.2018.4265 del 7 marzo 2018;
  - Ufficio territoriale regionale Valpadana agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE05.2018.5197 del 12 marzo 2018;
3. trasmissione degli esiti delle CTP di cui al punto precedente resi a mezzo di verbale definitivo inviato a tutti i membri delle CTP ed alla scrivente struttura con note: AE06.2018.2597 del 28 marzo 2018, AE02.2018.5943 del 6 aprile 2018, AE07.2018.5837 del 6 aprile 2018, AE05.2018.7265 del 6 aprile 2018;

Preso atto che sono state esperite tutte le procedure previste e propedeutiche all'approvazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 6 Adda sub-lacuale così come richiamate al punto precedente;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (*Norma di prima applicazione*) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (*Regolamenti provinciali*) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (*Abrogazione*) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».

Atteso che l'adozione del presente provvedimento dirigenziale avviene oltre il termine di novanta giorni previsto dal sopracitato art. 19 del r.r. 2/2018;

Considerato che il superamento dei termini suddetti ancorchè non perentori, è conseguenza degli adempimenti consultivi di legge propedeutici all'approvazione delle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca ex articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» che hanno comportato la valutazione sinottica di duecentonovantadue osservazioni ai testi coordinati proposti dalla scrivente struttura, formalizzati tramite ventinove specifici verbali assunti nelle nove distinte Consultazioni territoriali della pesca appositamente convocate dagli Uffici Territoriali regionali competenti;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

## DECRETA

Recepite le considerazioni riportate nelle premesse:

1. Di adottare le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 6 Adda sub-lacuale ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre la pubblicazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 6 Adda sub-lacuale ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 sul sito WEB di regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nelle CTP Città Metropolitana, Brianza ed Insubria;

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);

4. Di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione delle previsioni di cui all'allegato 1 sul BURL, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie di Varese, Milano, Como, Pavia, Lecco e Lodi riferite all'area del Bacino n. 6 Adda sub-lacuale entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 6 Adda sub-lacuale ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 6 – ADDA SUB LACUALE ex art.12 r.r 2/2018

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Tutte le acque del bacino sono classificate come acque di "Tipo C" ai sensi dell'art. 137 della L.R. 31/2008.

2. PESCA DA NATANTE

La pesca da natante è consentita esclusivamente nei laghi di cava e nel Fiume Adda, Per quanto riguarda il fiume Adda, nel tratto compreso tra il confine Nord del bacino di pesca fino a m 150 a monte della diga di Robbiate, la pesca può essere esercitata dall'imbarcazione appoggiata alla riva o in deriva. Nella restante parte del fiume l'imbarcazione deve essere appoggiata stabilmente alla riva.

La pesca con ciambellone o belly boat è consentita in tutte le acque del bacino.

3. DISPOSIZIONI PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI PERIODI DIVIETO, MISURE MINIME, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI DI PESCA CONSENTITI

Periodi di divieto e misure minime

Specie	Periodo di divieto	Misura minima
Barbo	Dal 1 maggio al 30 giugno	30
Carpa	Dal 15 aprile al 15 giugno	35
Cavedano	Dal 1 maggio al 30 giugno	30
Luccio	Dal 1 gennaio al 15 aprile	60
Pesce persico	Dal 1 aprile al 31 maggio	20
Persico trota	Dal 15 aprile al 15 giugno	30
Pigo	Dal 1 aprile al 31 maggio	40
Tinca	Dal 1 maggio al 30 giugno	35
Triotto	Dal 1 maggio al 30 giugno	-
Vairone	Dal 1 aprile al 31 maggio	-
Alborella, Barbo canino, Cheppia, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barbatello Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Savetta Scazone, Spinarello, Ghiozzo padano, Cagnetta, Trota marmorata e ibridi, Temolo.	Sempre protetti	

Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Persico reale 10 capi, Luccio 1 capo, Persico trota 2 capi, Triotto 500 gr, Vairone 500 gr

Attrezzi di pesca consentiti

Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia

1. le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
2. la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10. E' ammesso l'ausilio delle carrucola, ma non è consentito utilizzare funi che attraversano il corpo idrico né altri impianti fissi, ad esclusione della forcella (semplice dispositivo antislittamento);
3. la bilancia deve essere usata unicamente di giorno, da riva, a piede asciutto e deve essere manovrata in senso verticale;
4. è vietato utilizzare la bilancia a meno di 15 metri da un altro pescatore che utilizzi un analogo strumento; la distanza deve essere calcolata sia sulla stessa riva che fra rive opposte
5. è vietato utilizzare la bilancia nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 giugno;
6. è vietato utilizzare la bilancia nei corpi idrici dove l'attrezzo di pesca occupa più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua.
7. L' uso della bilancia è vietato dal confine Nord del bacino di pesca fino alla diga di Trezzo d'Adda.

Il raffio è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del Pesce siluro già allamato.

Prescrizioni riguardanti esche e pasture

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all' uso vanno invece considerati valori doppi. Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l'utilizzo delle boiles, dei pellets e del mais.

Il pesce vivo utilizzato come esca è consentito soltanto se appartiene ad una delle seguenti specie, nel rispetto delle misure minime e dei periodi di divieto:

- Cavedano
- Carassio
- Gobione
- Scardola
- Triotto
- Vairone

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

E' consentito inoltre l'utilizzo come esca delle specie Gardon, Breme, e Aspio, solo se i pesci sono catturati e utilizzati sul luogo di pesca, senza alcuna facoltà di mantenimento in vivo

#### 4. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE IN FUNZIONE DI PARTICOLARI TIPI DI PESCA O TRADIZIONI LOCALI

La pesca notturna è consentita esclusivamente dalla riva. Durante le ore notturne è possibile trattenere soltanto le seguenti specie: Anguilla e tutte le specie alloctone, escluse quelle individuate come non dannose dal documento tecnico regionale; tutti gli esemplari appartenenti ad altre specie devono essere immediatamente rilasciati.

Nelle zone a regolamentazione speciale di cui all'art 7 sono in vigore ulteriori limitazioni in merito tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti e/o degli orari di pesca.

#### 5. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CAMPI GARA

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della LR 31/2008 e art. 2 della LR 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- . nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto
- . nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario
- . nelle restanti acque dal Dirigente dell'UTR territorialmente competente secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della LR 31/2008 e art. 2 della LR 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

Il nome dell'organizzatore;

Il nome, i recapiti e del responsabile;

- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

Durante le gare di pesca, per le seguenti specie, non si applicano i periodi di divieto individuati dal quinto comma del precedente art. 3:

- Carpa
- Savetta
- Cavedano
- Vairone

Durante le gare di pesca, per le seguenti specie, non si applicano le misure minime individuate dal sesto comma del precedente art. 3:

- Barbo
- Carpa
- Cavedano
- Tinca
- Pesce persico
- Savetta

Con l'obbligo di conservazione in vivo del pescato e sua reimmissione al termine della gara, salvo le specie ittiche alloctone ritenute dannose dal documento tecnico regionale.

#### Campi gara permanenti

Corpo idrico	Fiume Adda - Comuni di Olginate, Airuno, Brivio, Calco (LC)
Identificazione	1. Dalla ex fabbrica Ballabio al ristorante "Bella Venezia", per metri 5.370 2. Dal ponte di Brivio alla località Tuff, per metri 720.
Lunghezza	6.090 metri
Corpo idrico	Fiume Adda - Comune di Imbersago località "Traghetto" (LC)
Identificazione	Tratto a monte e a valle dell'attracco del traghetto per una lunghezza complessiva di metri 930.
Lunghezza	930 metri
Corpo idrico	Fiume Adda - Comune di Paderno d'Adda (LC)
Identificazione	Nel tratto compreso fra lo sbocco della scala di risalita della diga di Robbiate ed il ponte sul canale della diga di Paderno.



Lunghezza	870 metri
Corpo idrico	Lago di Sartirana - Comune di Merate (LC)
Identificazione	Su entrambe le sponde del canale della Ruschetta nel tratto compreso fra la chiusa e i pali.
Lunghezza	380 metri

Corpo idrico	Fiume Brembo - Comuni di Brembate - Canonica d'Adda (BG)
Identificazione	Dall'opera di presa della Roggia Moschetta in Comune di Brembate sino al confine a monte delle cave in Comune di Brembate
Corpo idrico	Fiume Serio - Comune di Romano di Lombardia (BG)
Identificazione	Dal traliccio ENEL in località Villa Marinella al Ponte della Ferrovia

Corpo idrico	Canale Navigabile - Spinadesco - Cremona (CR)
Identificazione	Comuni di Cremona e Spinadesco In sponda destra (lato Sud) dal ponte Caselli al Manola e dal ponte Manola al Cavatigozzi -; numero massimo di concorrenti: 400. Nel tratto prospiciente il campo gara posto sul Canale Navigabile in località Spinadesco - Cremona vige il divieto di pesca.
Lunghezza	3,2 km
Corpo idrico	Canale Navigabile - Crotta D'Adda (CR)
Identificazione	Comune di Crotta d'Adda In sponda destra (lato Sud) dal ponte vicino al cimitero di Crotta d'Adda fino al ponte vicino alla cascina Belvedere; numero massimo di concorrenti: 220.
Lunghezza	2,26 km
Corpo idrico	Canale Navigabile - Tencara (CR)
Identificazione	Comune di Pizzighettone Tratto 1: lato ovest del bacino di Tencara - lunghezza 120 metri; numero massimo di concorrenti: 10. Tratto 2: lato sud a partire dall'estremità occidentale del bacino per una lunghezza di 330 metri procedendo verso est - numero massimo di concorrenti: 40.
Lunghezza	Tratto 1) - 120 m. - tratto 2) 330 m.
Corpo idrico	Fiume Serio - Comune di Montodine (CR)
Identificazione	In doppia sponda (lunghezza: 400 m; numero massimo di concorrenti: 20).
Lunghezza	400 metri

Corpo idrico	Naviglio Martesana - Vaprio d'Adda (MI)
Identificazione	Dalla fine dell'abitato di Vaprio d'Adda fino alla Cascina Sioli (esclusi 50 m a valle dell'elettrodotto), in sponda sinistra
Lunghezza	1400 m
Corpo idrico	Fiume Adda - Trezzo d'Adda (MI)
Identificazione	Dalla località Rondinera in Comune di Trezzo d'Adda in sponda destra verso valle
Lunghezza	200 m
Corpo idrico	Colatore Addetta - Comune di Mediglia (MI)
Identificazione	Di fronte alla Cascina Caluzzano in sponda destra nel Comune di Mediglia a valle per circa 700 m fino allo sbarramento.
Corpo idrico	Canale Muzza - Comune di Paullo (MI)
Identificazione	dal ponte sulla vecchia paullese in sponda destra a risalire per circa 500 m, fino alla ditta chimica
Corpo idrico	Canale Muzza - Comune di Paullo (MI)
Identificazione	in località Villambrera, passata la cascina, superato il ponte della Muzza, in sponda destra a monte per circa 600 m;
Corpo idrico	Canale Muzza - Comune di Paullo (MI)
Identificazione	in località Villambrera, passata la cascina, superato il ponte della Muzza, in sponda destra a valle fino alla Centrale (confine di Lodi) (circa 1300 m);
Corpo idrico	Canale Muzza - Comune di Paullo (MI)
Identificazione	dal ponte della "trattoria Conterico" a monte per circa 500 m in sponda sinistra sino ai fili dell'alta tensione
Corpo idrico	Canale Muzza - Comune di Paullo (MI)
Identificazione	dalla fine della Cascina del Consorzio Muzza fino ai tralicci dell'alta tensione, in sponda destra (circa 350 m) e a seguire sempre in sponda destra dalla prima chiusa a valle per circa 500 m.
Corpo idrico	Muzza Morta Comune di Tribiano (MI)
Identificazione	A monte levata di Cassino d'Alberi (Comune di Tribiano), in sponda sinistra per circa 600 m.



## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Corpo idrico	Canale Muzza - Comune di Massalengo (LO)
Identificazione	Dalle paratoie poste al termine del canale in località Tripoli sino alle paratoie poste a circa 1000 metri a monte, in comune di Massalengo Sponda sinistra e destra numero massimo di concorrenti: 80
Lunghezza	1000 metri
Corpo idrico	Canale Tosi/ Colatore Gandiolo - Comune di Corno Giovine (LO)
Identificazione	Da 100 metri a valle del ponte della S.P.Santo Stefano - Caselle Landi sino al Ponte d'Anelli - Sponda destra numero massimo concorrenti 50
Lunghezza	800 metri
Corpo idrico	Fiume Adda Comune di Lodi (LO)
Identificazione	dall'ex traliccio SLEG fino alla sbocco del Roggione - Sponda destra numero massimo concorrenti 20
Lunghezza	900 metri
Corpo idrico	Fiume Adda - Comune di Lodi Città (LO)
Identificazione	da 200 metri del Ponte di lodi fino alla cascata a valle del ponte - Sponda destra - numero massimo concorrenti 30
Lunghezza	300 metri
Corpo idrico	Fiume Adda - Comune di Castiglione d'Adda (LO)
Identificazione	Da 100 metri a valle del vecchio ponte della SS 591 a valle per 400 metri Sponda destra numero massimo concorrenti 30
Lunghezza	400 metri
Corpo idrico	Lanca di Soltarico - Comune di Cavenago d'Adda (LO)
Identificazione	Dall'abitato di Soltarico a monte per 400 metri Sponda destra numero massimo concorrenti 20
Lunghezza	400 metri
Corpo idrico	Lanca di Soltarico - Comune di Cavenago d'Adda (LO)
Identificazione	Dall'abitato di Soltarico a valle per 700 metri Sponda destra numero massimo concorrenti 80
Lunghezza	700 metri
Corpo idrico	Lanca di Soltarico- Comune di San Martino in Strada (Ca' del Conte) (LO)
Identificazione	Da 600 metri a valle di Cascina Mairana a 500 metri a monte - Sponda destra numero massimo concorrenti 80
Lunghezza	1100 metri
Corpo idrico	Canale Muzza - Comune di Mulazzano (LO)
Identificazione	Dal Ponte della S.P. 138 a monte per 300 metri Sponda destra numero massimo concorrenti 30
Lunghezza	300 metri
Corpo idrico	Canale Muzza - Comune di Mulazzano (LO)
Identificazione	Da 200 metri a valle della Levata di Quartiano al Ponte Sponda Sinistra e destra numero massimo concorrenti 50/50
Lunghezza	800 metri
Corpo idrico	Canale Muzza- Comuni di Mulazzano - Tavazzano con Villavesco (LO)
Identificazione	Dalle Cascine Casoltina (dx) e Casolta (sx) a monte della Centrale Endesa Sponda Sinistra e destra numero massimo concorrenti 120/120
Lunghezza	1500 metri
Corpo idrico	Canale Muzza - Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)
Identificazione	Da 500 metri a valle della S.S.9 a 100 metri a monte del Ponte della ferrovia - Sponda destra e sinistra numero massimo concorrenti 80/80
Lunghezza	900 metri
Corpo idrico	Canale Muzza- Comune di Lodi vecchio (LO)
Identificazione	Da 100 metri a valle della S.P. 115 fino all'altezza di cascina Mascarina - Sponda destra numero massimo concorrenti 80
Lunghezza	1500 metri
Corpo idrico	Derivatore Ca'de Bolli - Comune di San Martino in Strada (LO)
Identificazione	Dal ponte di Caviaga al Ponte di Basiasco Sponda sinistra - Numero massimo concorrenti 100
Lunghezza	1500 metri
Corpo idrico	Roggia Cavallera Crivella - Comune di San Martino in Strada (LO)
Identificazione	Dal bivio della SS 9 a monte fino al Ponte di Cascina Canova - Sponda destra numero massimo concorrenti 80
Lunghezza	1000 metri
Corpo idrico	Colatore Mortizza - Comune di San Rocco al Porto (LO)
Identificazione	Dal ponte ferroviario di Santo Stefano alla chiavica della Mortizza - Sponda destra numero massimo concorrenti 35
Lunghezza	250 metri
Corpo idrico	Colatore Gandiolo - Comune di Corno giovine e Cornovecchio (LO)
Identificazione	Dal ponte fornassotto alla cascata di Belgrado - Sponda destra - numero massimo concorrenti 100
Lunghezza	1200 metri

6. TESSERINO SEGNAPESCI

Non è prevista l'introduzione del tesserino segnapesci

7. ZONE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE

Zone di protezione e ripopolamento con divieto assoluto di pesca

Corpo idrico	Torrente Sonna - Comune di Cisano Bergamasco (BG)
Identificazione	Dal Ponte della Sp 169 sino alla confluenza in Adda in località Sosta
Lunghezza	350 m
Corpo idrico	Roggia Rino - Comune Fornovo San Giovanni (BG)
Identificazione	Dalla località Mulino Nicoli sino al muro dell'Asilo in comune di Fornovo San Giovanni
Lunghezza	450 m
Corpo idrico	Canale Legler - Comune Capriate San Gervasio (BG)
Identificazione	Tutto il canale dallo sbarramento Italgen a monte sino alla Centrale idroelettrica Legler a valle, in località Passerella a Crespi d'Adda nel comune di Capriate S. Gervasio
Lunghezza	900 m
Corpo idrico	Canale scolmatore del Linificio - Comune Fara Gera d'Adda (BG)
Identificazione	Tutto il canale scolmatore a monte della passerella pedonale dalla chiusa sino allo sfocio in Adda
Lunghezza	650 m

Corpo idrico	Fiume Adda - Comune Rivolta d'Adda (CR)
Identificazione	Dal ponte romano (prossimo a quello della S.P. 14) in corrispondenza della traversa della cascata (salto) fino al confine con la Provincia di Milano.
Lunghezza	In sponda idrografica destra per 260 metri e in sponda idrografica sinistra per 400 metri.
Corpo idrico	Fiume Adda - Comune di Formigara (CR)
Identificazione	Dalla confluenza della roggia Salvignana fino a 100 metri a monte della strada che conduce dalla Cascina Manna al fiume, in doppia sponda nel territorio di competenza provinciale.
Lunghezza	1.150 m
Corpo idrico	Fiume Serio - Comuni di Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina e Ripalta Arpina (CR)
Identificazione	Nel tratto corrispondente all'azienda faunistico-venatoria "Marzale".
Lunghezza	4.750 m
Corpo idrico	Rio Tormo - Comune di Dovera (CR)
Identificazione	Dal salto del vecchio mulino in località Postino fino alla S.P. 81.
Lunghezza	470 m
Corpo idrico	Roggia Acquarossa - Comune di Torlino Vercate (CR)
Identificazione	Dalle teste di sorgente del corso d'acqua fino alla strada che da Torlino Vercate conduce al cimitero.
Lunghezza	1.630 m
Corpo idrico	Roggia Ora - Comuni di Capralba, Quintano e Casaletto Vario (CR)
Identificazione	Dall'inizio del corso fino alla Cascina S. Francesco.
Lunghezza	4.570 m
Corpo idrico	Roggia Naviglio - Comuni di Bagnolo Cremasco e Trescore Cremasco (CR)
Identificazione	L'Intero corso d'acqua.
Lunghezza	2.280 m
Corpo idrico	Canale Vacchelli - Comuni di Bagnolo Cremasco, Trescore Cremasco (CR)
Identificazione	Dal sovrappasso della roggia Acquarossa fino a quello della roggia Alchina (lunghezza 1,77 km).
Lunghezza	1.770 m
Corpo idrico	Cave Danesi - Comune di Soncino (CR)
Identificazione	I bacini idrici posti in corrispondenza del S.I.C. "Cave Danesi" SIC IT20A0018, escluse le lanche appositamente individuate poste ad Est, in cui è consentita l'attività di pesca nelle modalità definite dall'Ente Gestore conformemente agli specifici strumenti di pianificazione gestionale.

Corpo idrico	Laghetto di Praela (LC)
Identificazione	Comune di Imbersago: l'intero laghetto per tutta la sua estensione compreso il canale di comunicazione con il fiume Adda.
Durata	Temporanea - dal 1° maggio al 1° luglio
Corpo idrico	Fiume Adda (LC)
Identificazione	Dal Ponte del Lavello fino al confine con la Provincia di Milano: nel raggio di dieci metri di ogni legnaia segnalata.
Durata	Permanente - tutto l'anno
Corpo idrico	Fiume Adda (LC)
Identificazione	Comune di Brivio: nuova darsena

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Durata	Permanente - tutto l'anno
--------	---------------------------

Corpo idrico	Fiume Adda - Comune di Merlino (LO)
Identificazione	In doppia sponda a valle della levata di Bocchi fino al termine della massicciata in sponda destra orografica.
Lunghezza	450 m
Corpo idrico	Fiume Adda - Comune di Zelo Buon Persico (LO)
Identificazione	In doppia sponda tra la briglia di Bisnate (compresa) e il confine amministrativo con la provincia di Cremona
Lunghezza	500 m
Corpo idrico	Fiume Adda - Comuni di Galgagnano e Boffalora d'Adda (LO)
Identificazione	In doppia sponda dal confine amministrativo con la provincia di Cremona fino alla biforcazione della strada proveniente da C.na Gelsomina.
Lunghezza	1.500 m
Corpo idrico	Fiume Adda - Comune di Camairago (LO)
Identificazione	In sponda destra dall'inizio della AFV Tenuta Boscone, posto 500 metri a valle della C.na Lizzari, fino alla fine della medesima AFV in località Bosco Valentino.
Lunghezza	4.500 m
Corpo idrico	Ramo della Tila - Comune di Comazzo (LO)
Identificazione	Per tutto il tratto scorrente nel territorio provinciale
Lunghezza	2.300 m
Corpo idrico	Fontanile Addetta Comune di Comazzo (LO)
Identificazione	Per tutto il tratto scorrente nel territorio provinciale compresi i rami sinistro e destro
Lunghezza	1.200 m
Corpo idrico	Roggia Peschiera - Comune di Comazzo (LO)
Identificazione	Dal ponticello all'inizio della AFV Comazzo fino all'immissione nel Ramo della Tila
Lunghezza	200 m
Corpo idrico	Lanca di Comazzo - Comune di Comazzo (LO)
Identificazione	Tutto il corpo idrico, ad esclusione della porzione in sponda destra tra il punto di immissione in Adda e il restringimento all'altezza della trattoria Bocchi
Corpo idrico	Colatore Gambero - Comune di Merlino (LO)
Identificazione	Dal Canale Vacchelli e fino al termine della proprietà del Consorzio irriguo cremonesi
Lunghezza	200 m

Corpo idrico	Scaricatori della Muzza (I, II, III, IV) - Comuni Cassano d'Adda e Truccazzano (MI)
Identificazione	Tutto il corso
Lunghezza	2200 m

**Zone di protezione e ripopolamento invernali, con divieto assoluto di pesca dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio**

Corpo idrico	Fiume Adda - Comune di Rivolta d'Adda (CR)
Identificazione	Dal confine nord-occidentale della provincia all'ingresso del IV scaricatore vecchio.
Lunghezza	1.730 m
Corpo idrico	Fiume Adda - Comune di Rivolta d'Adda (CR)
Identificazione	Tratto posto all'interno dell'Az. Faunistico-Venatoria "Comazzo" in comune di Rivolta d'Adda.
Lunghezza	1000 m

Corpo idrico	Fiume Adda - Comuni di Comazzo e Merlino (LO)
Identificazione	Tra il confine nord con le province di Milano e Cremona (posto circa 800 metri a monte dell'immissione della Roggia Moione) e la derivazione del Canale Vacchelli, compreso il tratto di canale fino alla C.na Bocche di Canal Marzano
Lunghezza	5.200 m
Corpo idrico	Fiume Adda - Comuni di Merlino e Zelo Buon Persico (LO)
Identificazione	Da 450 metri a valle della derivazione del Canale Vacchelli fino alla massicciata in sponda sinistra corrispondente all'inizio della Lanca della Cascinetta

**Zone con divieto di pesca derivanti da altre normative**

Corpo idrico	Adda Morta di Castiglione d'Adda - Comune di Castiglione d'Adda (LO)
--------------	--

Identificazione	Adda Morta di Castiglione, canale morto dell'Adda e Lanca della Rotta all'interno della Riserva Naturale Orientata "Adda Morta"
Tipo di limitazione	Divieto assoluto di pesca deliberazione di Consiglio n 111/1845 del dicembre 1984 della Regione Lombardia.
Ente gestore	Consorzio Parco Adda Sud
Classificazione	Riserva Naturale Orientata
Corpo idrico	Corpi idrici ricompresi nella riserva Naturale - Comune di Somaglia (LO)
Identificazione	Tutti i corpi idrici ricompresi nella riserva Naturale, salvo che nelle rogge poste sul confine della riserva.
Tipo di limitazione	Divieto di Pesca - D.G.R. n. 5/48146/94 (Punto 4.1.0 del Piano della Riserva Naturale
Ente gestore	Comune di Somaglia
Classificazione	Riserva Naturale Orientata

Corpo idrico	Fiume Serio (Palata Menasciutto) - Comuni Pianengo, Ricengo (CR)
Tipo di limitazione	Divieto di pesca lungo le sponde fluviali comprese entro i confini della riserva, nonché dalle sponde interne delle lanche. Nella restante porzione la pesca è consentita con una sola canna per persona dalle sponde esterne delle due lanche usufruendo delle piazzole opportunamente segnalate
Ente gestore	Consorzio Parco Regionale del Serio
Classificazione	Riserva naturale (S.I.C ) del Parco del Serio
Corpo idrico	Naviglio di Melotta - Comune Casaletto di Sopra, Romanengo e Ticengo (CR)
Tipo di limitazione	Divieto di pesca
Ente gestore	Provincia di Cremona
Classificazione	Riserva naturale (S.I.C )

**Zone con limitazioni all'attività di pesca**

Corpo idrico	Canale Navigabile - Comuni di Cremona e Spinadesco (CR)
Identificazione	Nel tratto prospiciente il campo gara (in sponda destra (lato Sud) dal ponte Caselli al Manola e dal ponte Manola al Cavatigozzi) posto sul Canale Navigabile in località Spinadesco - Cremona vige il divieto di pesca.

**Zone no - kill**

Corpo idrico	Roggia Rino - Comune Fornovo San Giovanni (BG) - Zona di pesca no-kill esclusivamente con esche artificiali
Identificazione	Nel tratto di Roggia dalla località Parco giochi in Comune di Fornovo San Giovanni sino al Ponte della S.S. 11 in Comune di Mozzanica
Limitazioni	la pesca è consentita unicamente con un solo amo senza ardiglione; il pesce pescato deve sempre essere immediatamente rilasciato vivo, adottando ogni accorgimento utile al fine di arrecargli il minor danno possibile, slamando il pesce in acqua oppure recidendo il filo; è obbligatorio avere il guadino in dotazione personale; è obbligatorio usare il guadino per ogni cattura; prima di maneggiare il pesce è fatto obbligo di bagnarsi le mani; è obbligatorio tagliare il filo il più vicino possibile all'apparato boccale; prima di esercitare la pesca è obbligatorio depositare il pesce precedentemente pescato e trattenuto
Lunghezza	1800 m

**Zone no - kill (CR)**

In tutte le zone no kill la pesca è consentita solo con ami sprovvisti di ardiglione o con ardiglione schiacciato; è vietata la pesca notturna; i pesci catturati devono essere slamati con estrema cura senza procurar loro alcun danno o maltrattamento; è fatto obbligo al pescatore di bagnarsi le mani prima di iniziare le operazioni di maneggiamento e di rilascio del pesce allamato; se il pesce non può essere slamato senza danno è imposto il taglio della parte terminale della lenza. Sono sempre fatte salve le disposizioni relative al divieto di reimmissione delle specie esotiche dannose.

Corpo idrico	Roggia Benzona o Rio Stagno - Comune di Casaletto Ceredano (CR)
Limitazioni	La pesca è consentita con 1 sola canna, munita al massimo di 1 solo amo o una ancoretta; vige l'obbligo di rilascio immediato di tutti i pesci catturati; è vietato detenere pesci, seppur prelevati in altre zone, ovvero è fatto obbligo di depositare altrove catture e cestini prima di iniziare; è vietata la pesca a fondo con retina o pasturatore; è vietato l'uso e detenzione di larva di mosca carnaria.
Identificazione	Tratto terminale della roggia di competenza provinciale.
Lunghezza	500 m

**Zone no - kill luccio (CR)**

Limitazioni	Nelle "zone no-kill Luccio" la pesca deve essere esercitata esclusivamente da terra, con 1 sola canna, munita al massimo di 1 solo amo o 1 ancoretta; è vietata la pesca col vivo; vige l'obbligo di rilascio immediato di tutti i lucci catturati; è vietato detenere lucci, seppur prelevati in altre zone, ovvero è fatto obbligo di depositare altrove catture e cestini prima di iniziare a pescare.
-------------	---

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Corpo idrico	Lanca Cascinetta - Comune di Spino d'Adda (CR)
Identificazione	Intera lanca di competenza provinciale.
Corpo idrico	Roggia Salvignana e le Mortine di Salvignana - Comune di Formigara (CR)
Identificazione	La roggia Salvignana e le mortine incluse nell'Oasi di protezione della fauna "Mortine di Salvignano".

### Zone no - kill marmorata e temolo (CR)

Corpo idrico	Canale Vacchelli - Comune di Crema (CR)
Limitazioni	Le "zone no-kill Marmorata e Temolo" sono state istituite in quei tratti di corsi d'acqua dove la pressione di pesca può interferire eccessivamente sulle comunità ittiche di salmonidi. In queste zone la pesca è consentita esclusivamente con 1 sola canna, munita di 1 amo singolo sprovvisto di ardiglione o con ardiglione schiacciato; è obbligatorio il rilascio immediato di tutte le trote marmorate e loro ibridi e dei temoli catturati; è vietato detenere trote marmorate e loro ibridi e temoli, seppur prelevati in altre zone, ovvero è fatto obbligo di depositare altrove catture e cestini prima di iniziare a pescare nei tratti riservati.
Identificazione	Dal ponte posto a sud della c.na Quartiere fino allo scolmatore posto a valle della S.S. 591.
Lunghezza	1.930 m

### Zone no - kill (LO)

Per tutte le tipologie di zone *no kill*:

- la pesca è consentita solo con ami sprovvisti di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
- è vietata la pesca notturna;

Per le specie oggetto del regime di tutela:

- i pesci catturati non possono essere detenuti in nassa o in altri contenitori;
- i pesci catturati devono essere slamati con estrema cura, senza procurar loro alcun danno o maltrattamento;
- è fatto obbligo al pescatore di bagnarsi le mani prima di iniziare le operazioni di maneggiamento e di rilascio del pesce allamato;
- se il pesce non può essere slamato senza danno, è imposto il taglio della parte terminale della lenza;
- è vietato detenere pesci, seppure prelevati in altre zone, ovvero è fatto obbligo di depositare altrove catture e cestini prima di iniziare a pescare nei tratti riservati.

Sono sempre fatte salve le disposizioni relative al divieto di reimmissione delle specie esotiche dannose.

Corpo idrico	Rio Tormo - Comune di Abbazia Cerreto (LO)
Limitazioni	E' consentito pescare osservando le seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con una sola canna, munita al massimo di un solo amo o ancoretta;</li> <li>• Obbligo di rilascio di tutti i pesci catturati;</li> <li>• Divieto di pesca a fondo con retino o pasturatore;</li> <li>• Divieto di uso e detenzione di larva di mosca carnaria;</li> </ul>
Identificazione	Tratto terminale compreso tra la confluenza dei due rami in località C.na Resega e l'immissione del Fiume Adda
Lunghezza	900 m
Corpo idrico	Rio Stagno - Comune di Abbazia Cerreto (LO)
Identificazione	Tratto terminale dal ponticello in località C.na Resega fino al confine con la provincia di Cremona nei pressi dell'immissione in Adda
Lunghezza	200 m
Corpo idrico	Roggione Nuovo - Comuni di Corte Palasio e Abbazia Cerreto (LO)
Identificazione	Tratto terminale dal ponte in località Casellario fino all'immissione in Adda
Lunghezza	100 m
Corpo idrico	Roggia Ramello - Comune di Corte Palasio (LO)
Identificazione	Tratto terminale dalla confluenza dei due rami in località C.na San Marcellino fino all'immissione del Fiume Adda
Lunghezza	900 m

### Zone no - kill luccio (LO)

Corpo idrico	Lanca Cascinetta - Comune di Zelo Buon Persico (LO)
Limitazioni	Nelle "zone no-kill Luccio" la pesca deve essere esercitata esclusivamente da terra, con 1 sola canna, munita al massimo di 1 solo amo o 1 ancoretta; è vietata la pesca col vivo; vige l'obbligo di rilascio immediato di tutti i lucci catturati;
Identificazione	Nel tratto di competenza provinciale.
Corpo idrico	Morta dell'Acqua Fredda - Comune di Galgagnano (LO)
Identificazione	Nel tratto di competenza provinciale.
Corpo idrico	Morte del Belgiardino - Comuni di Montanaso Lombardo e Lodi (LO)
Identificazione	Nel tratto di competenza provinciale.

Zone no - kill marmorata e temolo (LO)

Corpo idrico	Fiume Adda - Comuni di Merlino e Zelo Buon Persico (LO)
Limitazioni	Nelle "zone no-kill Marmorata e Temolo" è consentito pescare osservando le seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"><li>• Esclusivamente con una sola canna, munita di un amo singolo sprovvisto di ardiglione o con ardiglione schiacciato;</li><li>• Obbligo di rilascio di tutte le trote marmorate (e loro ibridi) e dei temoli catturati;</li></ul>
Identificazione	Da 450 metri a valle della derivazione del Canale Vacchelli fino alla massicciata in sponda sinistra corrispondente all'inizio della Lanca della Cascinetta.
Lunghezza	1.600 m

Corpo idrico	Fiume Adda - Comune di Paderno d'Adda (LC) - Zona a pesca limitata
Identificazione	Dalla Diga Poirèt, a valle, sino al confine con la Provincia di Milano.
Tipo di limitazione	Pesca consentita: <ul style="list-style-type: none"><li>• nelle ore diurne,</li><li>• con una sola canna, con massimo di cinque esche naturali o artificiali,</li><li>• senza pasturare.</li></ul> In tale zona è inoltre proibito: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'uso di attrezzi con piombo terminale, dal 15 dicembre al 30 aprile,</li><li>• utilizzare o detenere larve di mosca carnaria,</li><li>• pasturare in qualsiasi forma.</li></ul>
Lunghezza	2.300 metri

Zone No Kill Marmorata e Temolo (MI)

La pesca è consentita con una sola canna munita di 1 amo singolo sprovvisto di ardiglione o con ardiglione schiacciato. E' obbligatorio l'immediato rilascio delle trote marmorate, degli ibridi marmorata - fario e dei temoli eventualmente pescati

Corpo idrico	Fiume Adda (MI)
Identificazione	Dal ponte della ferrovia di Cassano d'Adda fino al primo confine con la Provincia di Cremona
Lunghezza	1700 m
Corpo idrico	Canale Muzza - Cassano d'Adda (MI)
Identificazione	Dall'origine sull'Adda fino allo sbarramento dei "Portoni Vecchi" a Cassano d'Adda
Lunghezza	4000 m
Corpo idrico	Naviglio Martesana - Comune di Bellinzago Lombardo (MI)
Identificazione	In località Bellinzago Lombardo, a valle della conca del Naviglio Martesana
Lunghezza	100 m

Zona riservata alla pesca a mosca con coda di topo (MI)

La pesca è consentita esclusivamente con canna singola con o senza mulinello, per sistema a mosca con coda di topo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Alla mosca artificiale non può essere attaccato nessun altro tipo di esca e alla lenza non possono essere agganciati piombi o zavorre; è obbligatorio l'immediato rilascio di tutti i pesci catturati; è vietato l'uso e la detenzione di qualunque tipo di pastura; dal 1° ottobre al 31 marzo è vietato l'esercizio di ogni forma di pesca.

Corpo idrico	Fiume Adda - Comuni di Cassano d'Adda e Trucazzano
Identificazione	Dalla confluenza del quarto scaricatore del canale Muzza nel fiume Adda fino al confine con la Provincia di Cremona (tratto denominato Mariona)
Lunghezza	1200 m

CORPI IDRICI IN CUI E' CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE NEL BACINO N. 6 - ADDA SUB LACUALE ex art.13 r.r 2/2018

Nel bacino dell'Adda-sublacuale la pesca professionale non è consentita



Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

**D.d.s. 3 maggio 2018 - n. 6106**

**Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 2 Asta del fiume Po**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI  
DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto, in particolare, l'art. 149 che prevede l'approvazione, sentita la Consulta regionale della pesca, del regolamento attuativo del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» e ne definisce i contenuti;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura ha ottemperato agli obblighi di cui al sopracitato articolo sentendo nel merito la Consulta regionale della pesca, istituita con d.p.g.r. 7 luglio 2017, n. 719, convocata in data 18 luglio 2017 presso la sede della Regione e che nella predetta seduta è stata presentata ed illustrata la proposta di regolamento attuativo e sono state raccolte le osservazioni dei membri della consulta medesima, sia durante lo svolgimento dei lavori che successivamente con ulteriori note formali;

Richiamato:

- il parere favorevole unanime della competente VIII Commissione consiliare Agricoltura, montagna, foreste e parchi nella seduta del 13 dicembre 2017 al r.r. 2/2018 di cui alla d.g.r. n. X/7275 del 30 ottobre 2017 acquisito agli atti con nota 13 dicembre 2017, n. 99.277 contenente tre osservazioni delle quali è stata accolta quella relativa alla divisione del territorio del Bacino di pesca n. 10 Valle Camonica e Sebino in due bacini di pesca separati rispettivamente n. 10 Valle Camonica e n. 14 Sebino in quanto entrambi i nuovi bacini assicurano adeguate dimensioni territoriali unitamente ad omogeneità idrobiologica;
- le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo;

Visto il regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, Regolamento di attuazione del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» approvato con deliberazione n. X/7670 del 12 gennaio 2018 pubblicato sul BURL Supplemento n. 3 del 19 gennaio 2018 e di seguito definito r.r. 2/2018;

Dato atto che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 12 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca determini per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat e che tali provvedimenti possono:

- a) individuare le acque in cui è consentita la pesca da natante;
- b) contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
- c) sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;
- d) ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
- e) consentire l'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali non previsti dal presente regolamento;
- f) prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
- g) individuare le acque di tipo B caratterizzate da abbondanti popolazioni di temolo e le acque di tipo B di scarso pregio ittiofaunistico dove consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio;
- h) stabilire le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca;
- i) introdurre il tesserino segna pesci per i pescatori dilettanti per talune specie.

oltre ad adottare nel caso di corsi d'acqua artificiali interessanti due o più bacini di pesca le medesime specifiche tecniche;

Dato atto altresì che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 13 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente in materia di pesca per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola, individua i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, definisce gli attrezzi per la pesca professionale consentiti e stabilisce le modalità di utilizzo dei medesimi ferme restando le seguenti prescrizioni:

- a) l'uso delle reti è consentito nelle sole acque lacustri di tipo A;
- b) è vietato l'uso delle reti a strascico;
- c) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta sia volanti, devono salvaguardare le classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
- d) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
- e) la misurazione dell'ampiezza delle maglie deve essere effettuata a reti bagnate e non dilatate, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

Richiamate altresì:

- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema della autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforme del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31» (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 gennaio 2016, n. 4774 «Primo provvedimento dell'anno 2016» e, in particolare, l'allegato B «Riorganizzazione degli uffici territoriali ai sensi della l.r. n. 19/2015, art. 9 comma 4 e della l.r. n. 32/2015, art. 3 comma 6»;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2016, n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1° aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca da parte di Regione Lombardia;

Dato atto altresì che l'art. 135, comma 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 dispone che:

- la Regione provveda alla costituzione di consulte territoriali della pesca, di seguito definite CTP precisando che dette consulte territoriali hanno natura «tecnico consultiva»;
- la composizione delle CTP assicuri «la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico»;
- il territorio di riferimento delle singole CTP corrisponda a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali, di seguito indicati UTR;

Richiamato che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di cui al punto precedente, con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 sono state definite le modalità di nomina dei componenti delle CTP e le relative modalità di funzionamento, oltre a stabilire che l'individuazione e la nomina dei componenti delle consulte territoriali della pesca fosse effettuata dal dirigente della Direzione Generale Agricoltura competente per materia;



Dato atto che con d.d.s. n. 11603 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR di Pavia, con d.d.s. n. 11607 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR Città Metropolitana e con d.d.s. n. 12740 del 17 ottobre 2017 è stata costituita la CTP UTR Valpadana;

Atteso che sono stati attivati dalla Struttura Organizzazione comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica e dai rispettivi dirigenti degli UTR gli adempimenti tecnico consultivi previsti dall'art 135 della l.r. n. 31/2008 e dagli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 secondo le modalità di funzionamento stabilite con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 nelle modalità di seguito descritte ed i cui esiti sono stati acquisiti agli atti della struttura proponente:

1. richiesta di convocazione ed audizioni delle CTP in ordine alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca del Bacino n. 2 Asta del fiume Po con note:
  - M1.2018.17251 del 2 marzo 2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale Città Metropolitana;
  - M1.2018.17250 del 2 marzo 2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale di Pavia;
  - M1.2018.17255 del 2 marzo 2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale Valpadana agricoltura, foreste, caccia e pesca;
2. convocazione della CTP in esito alla richiesta di cui al punto precedente esperita da:
  - Ufficio territoriale regionale Città Metropolitana con nota AE07.2018.4265 del 7 marzo 2018
  - Ufficio territoriale regionale di Pavia con nota AE10.2018.4265 del 7 marzo 2018;
  - Ufficio territoriale regionale Valpadana agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE05.2018.5197 del 12 marzo 2018;
3. trasmissione degli esiti delle CTP di cui al punto precedente rese a mezzo di verbale definitivo inviato a tutti i membri delle CTP convocate ed alla scrivente struttura con note AE07.2018.5837 del 6 aprile 2018, AE10.2018.6100 del 30 marzo 2018, AE05.2018.7265 del 6 aprile 2018;

Preso atto che sono state esperite tutte le procedure previste e propedeutiche all'approvazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 2 Asta del fiume Po così come richiamate al punto precedente;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (*Norma di prima applicazione*) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (*Regolamenti provinciali*) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (*Abrogazione*) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».

Atteso che l'adozione del presente provvedimento dirigenziale avviene oltre il termine di novanta giorni previsto dal sopracitato art. 19 del r.r. 2/2018;

Considerato che il superamento dei termini suddetti ancorché non perentori, è conseguenza degli adempimenti consultivi di legge propedeutici all'approvazione delle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca ex articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» che hanno comportato la valutazione sinottica di ducentonovantadue osservazioni ai testi coordinati proposti dalla scrivente struttura, formalizzati tramite ventinove specifici verbali assunti nelle nove distinte Consultazioni territoriali della pesca appositamente convocate dagli Uffici Territoriali regionali competenti;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

#### DECRETA

Recepito le considerazioni riportate nelle premesse:

1. Di adottare le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 2 Asta del fiume Po ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre la pubblicazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 2 Asta del fiume Po ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 sul sito WEB di regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DetailaggioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nelle Consultazioni Territoriali Pesca di Pavia, Città Metropolitana di Milano e Valpadana;

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);

4. Di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione delle previsioni di cui all'allegato 1 sul BURL, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati per il relativo territorio del bacino n. 2 Asta del fiume Po dalle rispettive provincie di Pavia, Lodi, Città Metropolitana di Milano, Mantova e Cremona entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 2 Asta del fiume Po ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

— • —

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 2 PO – ex art 12 r.r 2/2018

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Tutte le acque del bacino sono classificate come acque di tipo C ai sensi dell’art. 137 della LR 31/2008.

2. PESCA DA NATANTE

La pesca da natante, condotta esclusivamente con canna lenza e senza l’ausilio dell’ecoscandaglio, è consentita unicamente sul fiume Po e nei luoghi raggiungibili da barca dall’alveo principale, da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto;

E’ sempre vietata la pesca da barconi e case galleggianti, anche se ancorati in modo solidale alla sponda e muniti di passerelle di accesso. E’ invece sempre ammessa la pesca con la canna- lenza, con o senza mulinello, da pontili o da altre strutture fisse per l’at-  
tacco, nel rispetto della proprietà privata.

E’ richiesto il rispetto dei pescatori che esercitano da riva, ai quali non deve essere arrecato alcun disturbo, pena l’obbligo di cessare l’attività di pesca e di spostarsi altrove.

E vietato pescare da natante con modalità “a traina” con esche artificiali e naturali.

La pesca con l’ausilio del Belly Boat o “ciambellone” non è consentita.

3. DISPOSIZIONE PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI PERIODI DI DIVIETO, MISURE MINIME, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI DI PESCA CONSENTITI

3.1 - Periodi di divieto e misure minime

Specie	Periodo di divieto	Misura minima
Alborella	dal 1 maggio al 30 giugno	
Barbo	Dal 1 maggio al 30 giugno	30
Carpa	Dal 15 aprile al 15 giugno	35
Cavedano	Dal 1 maggio al 30 giugno	30
Lucioperca	Dal 1 aprile al 31 maggio	35
Luccio	Dal 1 gennaio al 15 aprile	60
Pesce persico	Dal 1 aprile al 31 maggio	20
Persico trota	Dal 15 aprile al 15 giugno	30
Pigo	Dal 1 aprile al 31 maggio	40
Tinca	Dal 1 maggio al 30 giugno	35
Triotto	dal 1 maggio al 30 giugno	
Vairone	dal 1 aprile al 31 maggio	
Barbo canino, Cheppia, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barba- tello , Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Savetta Scazzone, Spinarello, Ghiozzo padano, Cagnetta, Trota marmorata, Temolo.	Sempre protetti	

3.2 - Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Persico reale: 10 capi

Persico trota: 3 capi

Vaironi: 500 g

Triotti: 500 g

Alborella: 500 g.

E’ fatto obbligo di rilascio immediato di esemplari di Luccio qualora la misura sia superiore a cm 90.

E' fatto obbligo di rilascio immediato di esemplari di Carpa qualora il peso sia superiore a kg 8,00.

### 3.3 - Attrezzi di pesca consentiti

Prescrizioni riguardanti l'uso della canna lenza

E' consentito l'uso di un massimo di due ami per canna lenza, ad esclusione della pesca a spinning con esche artificiali ove è consentito l'uso delle ancorette

Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia

- a) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
- b) la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10. E' ammesso l'ausilio delle carrucola, ma non è consentito utilizzare funi che attraversano il corpo idrico né altri impianti fissi, ad esclusione della forcilla (semplice dispositivo antislittamento);
- c) la bilancia deve essere usata unicamente di giorno, da riva, a piede asciutto e deve essere manovrata in senso verticale;
- d) è vietato utilizzare la bilancia a meno di 15 metri da un altro pescatore che utilizzi un analogo strumento; la distanza deve essere calcolata sia sulla stessa riva che fra rive opposte
- e) è vietato utilizzare la bilancia nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 giugno;
- f) è vietato utilizzare la bilancia nei corpi idrici dove l'attrezzo di pesca occupa più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua.

Il raffio è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del Siluro già allamato.

Prescrizioni riguardanti esche e pasture

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi. Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l'utilizzo delle boilies, dei pellets e del mais.

Il pesce vivo utilizzato come esca è consentito soltanto se appartiene ad una delle seguenti specie, nel rispetto delle misure minime e dei periodi di divieto:

- Barbo
- Carassio
- Scardola
- Triotto
- Vairone

E' consentito l'utilizzo come esca delle specie Gardon, Bremes, e Aspigo, solo se i pesci sono catturati e utilizzati sul luogo di pesca", con divieto di rilascio in acqua di pesci trattiene in vivo.

Nel fiume Po è consentito inoltre utilizzare il Cefalo come esca, per la pesca al Siluro.

#### Altre disposizioni

E' consentito l'uso della camolera con massimo 5 ami, escludendo il periodo di frega del barbo dal 1 maggio al 30 giugno"

E vietato l'utilizzo del natante, compresi i natanti radiocomandati, per il posizionamento delle esche e per la pasturazione, al largo, durante l'esercizio della pesca da riva.

E' vietato posizionare al largo delle rive, boe, gavitelli, pali o altri riferimenti

E' vietato pescare con canna lenza con sistema break-line, tendere lenze da sponda a sponda e in modo da intralciare la navigazione, le lenze stesse devono essere posizionate con dispositivi affondatori.

Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti

- Riserva Naturale Lanca di Gerole (Comuni di Motta Baluffi e Torricella del Pizzo - CR) è vietato pescare al di fuori delle postazioni di pesca individuate. La pesca è consentita -da terra con una sola canna nella lanca di pennello e nel tratto fluviale prospiciente la riserva - esclusivamente nelle postazioni di pesca individuate.
- Riserva naturale Bosco Ronchetti (Comuni di Pieve d'Olmi, San Daniele Po, Stagno L. - CR): la pesca è consentita esclusivamente nel tratto fluviale prospiciente la riserva naturale da esercitare unicamente da terra e con l'uso di una sola canna da pesca per ogni pescatore; è fatto divieto di esercitare qualsiasi forma di pasturazione.

#### Zone di Protezione e ripopolamento

- Lancone di Gussola: tutto il Lancone di Gussola con esclusione delle due rive poste in corrispondenza della strada che dall'argine conduce alla cascina Palazzo.
- Zone di Tutela ittica  
Lanche Dell'Antenna: (Stagno Lombardo, Porto Polesine - PR) in tutti gli specchi d'acqua la pesca è consentita esclusivamente da terra con l'uso di una sola canna lenza.

#### Zona a Divieto di Pesca

- - Fiume Po dalla Diga della centrale Enel Gp di Monticelli d'Ongina (PC) alla prima curva della strada arginale sterrata (400 metri)
- Zone in cui è vietato l'utilizzo della bilancia
  - Lanca del Molino (PV) (Suardi, Gambarana)
  - Torrente Agogna (PV): dalla passerella di Casoni Borroni allo sbocco in Po (Mezzana Bigli) \* nel tratto di competenza

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

del bacino che va da valle dell'argine maestro di Po fino allo sbocco in Po;

- Colatore Ariazzolo (PV) (Mezzana Bigli, Sannazzaro De' Burgondi, Pieve Albignola) \*nel tratto di competenza del bacino che va da valle dell'argine maestro di Po fino allo sbocco in Po;
- Colatore Agognetta di Sannazzaro (PV) (Sannazzaro De' Burgondi);
- Scolo Morciscia e Po Morto (PV) (Linarolo, Belgioioso, Spessa);
- Canarolo di Torre de' Negri (PV) (Torre de' Negri, Spessa, Belgioioso).

**4. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE IN FUNZIONE DI PARTICOLARI TIPI DI PESCA O TRADIZIONI LOCALI**

La pesca notturna è consentita da riva, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.

Le esche consentite durante le ore notturne sono esclusivamente: lombrico, pesce esca vivo o morto e boiles.

Durante le ore notturne è possibile trattenere soltanto un esemplare di Anguilla. E' fatto obbligo di trattenere le seguenti specie alloctone: Siluro, Carpa erbivora, Abramide, Blicca, Carassio, Pseudorasbora, Tilapia, Alborella europea, Barbo europeo, Persico sole, Aspigo, Rodeo amaro, Gardon, Misgurno, Pesce gatto punteggiato (Pesce gatto americano), Pesce gatto africano, Pesce gatto, Acerina, Gambusia."

Tutti gli esemplari appartenenti ad altre specie non elencati nel paragrafo precedente devono essere immediatamente rilasciati

E' consentito previa autorizzazione regionale, l'uso del "bilancione" da natante, nel tratto del fiume Po, compreso tra la SP.27 in comune di Castelnuovo B.A. fino al Ponte di Casalmaggiore (Strada di collegamento Casalmaggiore/Colorno Asolana SP343 R).

**5. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI TRATTI DESTINATI ALLE GARE E ALLE MANIFESTAZIONI DI PESCA**

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara".

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario
- nelle restanti acque dal dirigente dell'UTR territorialmente competente

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome, i recapiti e del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati; - La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

Sono individuati i seguenti campi gara permanenti:

- Sabbioncello - dal ponte della strada Bondanello - S.Giacomo delle Segnate (MN) al ponte di S.Lucia .
- Canale Parmigiana Moglia - dal confine con la provincia di Reggio Emilia al ponte della strada statale Moglia-Novati e dal paese di Moglia (MN) fino allo sbocco in Secchia-località Bondanello.
- Canale Emissario Parmigiana Moglia - dalla strada Bondanello-Moglia (MN) al ponte del Caseificio Valletta e dal ponte della ferrovia Suzzara-Ferrara al Secchia.
- Collettore Principale Bonifica Mantovana Reggiana - dal ponte della Corte Brossa al ponte di Corte Pelata, dal ponte di Zello al ponte di via Alessandrina, dal ponte di Corte Berne alla strada Revere-Sermide (MN) e nel tratto scorrente nel Comune di Pegognaga (MN).
- Canale Fossalta Inferiore - dal ponte di S. Croce allo sbocco della fossa Mozza in comune di Sermide (MN).
- Canale Fossalta Superiore - dal ponte della Ferrovia al ponte di Zello in comune di Revere (MN).
- Canale Diversivo-Reverese - dalla località Vallazza allo Stabilimento Idrovo in comune di Revere (MN)
- Fiume Po - Castelnuovo Bocca (LO) d'Adda dal Km 13,800 al Km 15,000
- Fiume Po - Caselle Landi (LO) a partire dalla cascina Palazzo dal Km 16.000 al km 16,500
- Fiume Adda - Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) da 100 metri a valle dell'ultima briglia sino allo sbocco nel fiume Po (in parte incluso nel bacino del Po);

- Fiume Po - PO1: dalla confluenza del canale Riadino a discendere per circa 600 mt (sponda sinistra, Pieve del Cairo (PV);
- Fiume Po - PO2: da 200 mt a valle della confluenza dell'Agognetta a discendere per circa 500 mt (sponda sinistra, Mezzana Bigli (PV);
- Fiume Po - PO3: dall'imbarcadero di Balossa Bigli a discendere per circa 500 mt. (sponda sinistra, Mezzana Bigli (PV);
- Fiume Po - PO4: da 500 mt. a valle dello sbocco dell'Agognetta Ponteverde a discendere per circa 500 mt (sponda sinistra Zinasco (PV);
- Fiume Po - PO5: dallo sbocco del Luria a valle per circa 700 mt (sponda destra, Bastida Pancarana (PV);
- Fiume Po - PO6: dallo sbocco del Deviatore Olona a discendere per circa 700 mt (sponda sinistra, San Zenone (PV);
- Fiume Po - PO7: lanca di Spessa, porzione posta a monte del ponte (sponda sinistra, Spessa (PV);
- Fiume Po - PO8: dal pennello in località C.na Spessetta a discendere per 200 mt. (sponda sinistra, Spessa (PV);
- Fiume Po - PO9: dalla confluenza del Colatore Reale a risalire per circa 1 Km in sponda sinistra tra Monticelli Pavese (PV) e Chignolo Po (PV).
- Fiume Po - PO10: dal ponte della SS 35 a monte per circa 1200 metri (sponda destra - Bastida Pancarana (PV);
- Fiume Ticino : dall'Idrometro della Becca a risalire per circa 600 mt. (sponda sinistra, Valle Salimbene (PV).

## 6. TESSERINO SEGNA PESCI

Non è prevista l'introduzione del tesserino segnapesci

CORPI IDRICI IN CUI E' COSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE NEL BACINO N. 2 PO - ex art 13 r.l 2/2018
---

Nel bacino del Po la pesca professionale non è consentita.

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

**D.d.s. 3 maggio 2018 - n. 6107**  
**Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 1 Oltrepò Pavese**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI  
DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto, in particolare, l'art. 149 che prevede l'approvazione, sentita la Consulta regionale della pesca, del regolamento attuativo del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» e ne definisce i contenuti;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura ha ottemperato agli obblighi di cui al sopracitato articolo sentendo nel merito la Consulta regionale della pesca, istituita con d.p.g.r. 7 luglio 2017, n. 719, convocata in data 18 luglio 2017 presso la sede della Regione e che nella predetta seduta è stata presentata ed illustrata la proposta di regolamento attuativo e sono state raccolte le osservazioni dei membri della consulta medesima, sia durante lo svolgimento dei lavori che successivamente con ulteriori note formali;

Richiamato:

- il parere favorevole unanime della competente VIII Commissione consiliare Agricoltura, montagna, foreste e parchi nella seduta del 13 dicembre 2017 al r.r. 2/2018 di cui alla d.g.r. n. X/7275 del 30 ottobre 2017 acquisito agli atti con nota 13 dicembre 2017, n. 99.277 contenente tre osservazioni delle quali è stata accolta quella relativa alla divisione del territorio del Bacino di pesca n. 10 Valle Camonica e Sebino in due bacini di pesca separati rispettivamente n. 10 Valle Camonica e n. 14 Sebino in quanto entrambi i nuovi bacini assicurano adeguate dimensioni territoriali unitamente ad omogeneità idrobiologica;
- le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo;

Visto il regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, Regolamento di attuazione del Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» approvato con Deliberazione n. X/7670 del 12 gennaio 2018 pubblicato sul BURL Supplemento n. 3 del 19 gennaio 2018 e di seguito definito r.r. 2/2018;

Dato atto che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 12 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca determini per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat e che tali provvedimenti possono:

- a) individuare le acque in cui è consentita la pesca da natante;
- b) contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
- c) sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;
- d) ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
- e) consentire l'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali non previsti dal presente regolamento;
- f) prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
- g) individuare le acque di tipo B caratterizzate da abbondanti popolazioni di temolo e le acque di tipo B di scarso pregio ittiofaunistico dove consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio;
- h) stabilire le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca;
- i) introdurre il tesserino segna pesci per i pescatori dilettanti per talune specie.

oltre ad adottare nel caso di corsi d'acqua artificiali interessanti due o più bacini di pesca le medesime specifiche tecniche;

Dato atto altresì che il r.r. 2/2018 dispone all'art. 13 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente in materia di pesca per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola, individua i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, definisce gli attrezzi per la pesca professionale consentiti e stabilisce le modalità di utilizzo dei medesimi ferme restando le seguenti prescrizioni:

- a) l'uso delle reti è consentito nelle sole acque lacustri di tipo A;
- b) è vietato l'uso delle reti a strascico;
- c) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta sia volanti, devono salvaguardare le classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
- d) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
- e) la misurazione dell'ampiezza delle maglie deve essere effettuata a reti bagnate e non dilatate, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

Richiamate altresì:

- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforme del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» e s.s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31» (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 gennaio 2016, n. 4774 «Primo provvedimento dell'anno 2016» e, in particolare, l'allegato B «Riorganizzazione degli uffici territoriali ai sensi della l.r. n. 19/2015, art. 9 comma 4 e della l.r. n. 32/2015, art. 3 comma 6»;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2016, n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca da parte di Regione Lombardia;

Dato atto altresì che l'art. 135, comma 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 dispone che:

- la Regione provveda alla costituzione di consulte territoriali della pesca, di seguito definite CTP precisando che dette consulte territoriali hanno natura «tecnico consultiva»;
- la composizione delle CTP assicuri «la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico»;
- il territorio di riferimento delle singole CTP corrisponda a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali, di seguito indicati UTR;

Richiamato che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di cui al punto precedente, con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 sono state definite le modalità di nomina dei componenti delle CTP e le relative modalità di funzionamento, oltre a stabilire che l'individuazione e la nomina dei componenti delle consulte territoriali della pesca fosse effettuata dal dirigente della Direzione Generale Agricoltura competente per materia;

Dato atto che con d.d.s. n. 11603 del 26 settembre 2017 è stata costituita la CTP UTR di Pavia;



Atteso che sono stati attivati dalla Struttura Organizzazione comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica e dai rispettivi dirigenti degli UTR gli adempimenti tecnico consultivi previsti dall'art 135 della l.r. n. 31/2008 e dagli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 secondo le modalità di funzionamento stabilite con deliberazione n. X/6432 del 3 aprile 2017 nelle modalità di seguito descritte ed i cui esiti sono stati acquisiti agli atti della struttura proponente:

- richiesta di convocazione ed audizioni della CTP in ordine alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca del Bacino n. 1 Oltrepò Pavese con nota M1.2018.17250 del 2 marzo 2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale di Pavia;
- convocazione della CTP in esito alla richiesta di cui al punto precedente esperita dall'Ufficio territoriale regionale di Pavia con nota AE10.2018.4265 del 7 marzo 2018;
- trasmissione degli esiti della CTP di cui al punto precedente rese a mezzo di verbale definitivo inviato a tutti i membri delle CTP convocata ed alla scrivente struttura con nota AE10.2018.6100 del 30 marzo 2018.

Preso atto che sono state esperite tutte le procedure previste e propedeutiche all'approvazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 1 Oltrepò Pavese così come richiamate al punto precedente;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (*Norma di prima applicazione*) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (*Regolamenti provinciali*) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (*Abrogazione*) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n.9 Attuazione della l.r.30 luglio 2001 n.12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»).

Atteso che l'adozione del presente provvedimento dirigenziale avviene oltre il termine di novanta giorni previsto dal sopracitato art. 19 del r.r. 2/2018;

Considerato che il superamento dei termini suddetti ancorchè non perentori, è conseguenza degli adempimenti consultivi di legge propedeutici all'approvazione delle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca ex articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» che hanno comportato la valutazione sinottica di duecentonovantadue osservazioni ai testi coordinati proposti dalla scrivente struttura, formalizzati tramite ventinove specifici verbali assunti nelle nove distinte Consultazioni territoriali della pesca appositamente convocate dagli Uffici Territoriali regionali competenti;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

#### DECRETA

Recepite le considerazioni riportate nelle premesse:

1. Di adottare con il presente provvedimento dirigenziale le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 1 Oltrepò Pavese ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre la pubblicazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 1 Oltrepò Pavese ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 sul sito WEB di regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nelle Consultazioni Territoriali Pesca di Pavia;

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);

4. Di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione delle previsioni di cui all'allegato 1 sul BURL, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati per il relativo territorio del bacino n. 1 Oltrepò Pavese dalla provincia di Pavia entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 1 Oltrepò Pavese ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018» di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 1  
OLTREPO PAVESE - ex art 12 r.r. 2/2018

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Le acque del bacino 1 Oltrepò Pavese sono classificate in acque di tipo "B" e "C" ai sensi dell'art. 137 della LR 31/2008.

Acque di tipo "B"

- Torrente Tidone dalle origini alla traversa di Le Moline, compresi gli affluenti e subaffluenti;
- Torrente Morcione - tutto il corso compresi affluenti e subaffluenti;
- Torrente Staffora - dalle origini al ponte di Varzi compresi affluenti e subaffluenti;
- Torrente Lella - tutto il corso compresi affluenti e subaffluenti;
- Torrente Nizza - dalle origini al ponte di Molino Cassano, compresi gli affluenti e subaffluenti;
- Rio Reponte Inferiore - tutto il corso;
- Torrente Crenna - tutto il corso;
- Rio Lazzuola - tutto il corso;
- Torrente Avagnone - tutto il corso compresi affluenti e subaffluenti;
- Fiume Trebbia - tutto il tratto provinciale.

Le restanti acque sono di tipo "C".

2. PESCA DA NATANTE

La pesca da natante non è consentita nelle acque del bacino.

3. DISPOSIZIONE PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI PERIODI DI DIVIETO, MISURE MINIME, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI DI PESCA CONSENTITI

3.1 - Periodi di divieto e misure minime

Specie	Periodo di divieto	Misura minima cm
Barbo	Dal 1 maggio al 30 giugno	30
Carpa	Dal 15 aprile al 15 giugno	35
Cavedano	Dal 1 maggio al 30 giugno	30
Lucioperca	Dal 1 aprile al 31 maggio	35
Luccio	Dal 1 gennaio al 15 aprile	60
Pesce persico	Dal 1 aprile al 31 maggio	20
Persico trota	Dal 15 aprile al 15 giugno	30
Pigo	Dal 1 aprile al 31 maggio	40
Tinca	Dal 1 maggio al 30 giugno	35
Triotto	Dal 1 maggio al 30 giugno	
Vairone	Dal 1 aprile al 31 maggio	
Alborella, Barbo canino, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barbatello, Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Savetta, Scazzone, Spinarello, Ghiozzo padano, Cagnetta, Trota marmorata, Temolo.	Sempre protetti	

3.2 - Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Persico reale: tre capi

Triotto: 500 g

Vairone: 500 g

3.3 - Attrezzi di pesca consentiti

Prescrizioni riguardanti l'uso della canna lenza

Nelle acque di tipo "B" il numero massimo di esche naturali o artificiali è limitato a 2.

Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia

- a) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
- b) la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10. E' ammesso l'ausilio della carrucola, ma non è consentito utilizzare funi che attraversano il corpo idrico né altri impianti fissi, ad esclusione della forcella (semplice dispositivo antislittamento);
- c) la bilancia deve essere usata unicamente di giorno, da riva, a piede asciutto e deve essere manovrata in senso verticale;
- d) è vietato utilizzare la bilancia a meno di 15 metri da un altro pescatore che utilizzi un analogo strumento; la distanza deve essere calcolata sia sulla stessa riva che fra rive opposte;

- e) è vietato utilizzare la bilancia nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 giugno;
- f) è vietato utilizzare la bilancia nei corpi idrici dove l'attrezzo di pesca occupa più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua.

#### *Prescrizioni riguardanti l'uso di altri attrezzi*

Il raffio è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce siluro già allamato.

#### *Prescrizioni riguardanti esche e pasture*

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi. Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l'utilizzo delle boiles, dei pellets e del mais. Tali prescrizioni non si applicano in caso di gare e manifestazioni di pesca.

Non è mai consentito l'uso di esche di pesci vivi.

*Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti*

#### Zone di protezione e ripopolamento con divieto assoluto di pesca

- Rio Fondegà: dall'origine alla SP 39, compresi affluenti e subaffluenti (Menconico);
- Fosso di Collegio: dalle origini alla SS 461 (Menconico);
- Fosso Maiolo: dalle origini alla SP 39 (Menconico);
- Torrente Reganzo: dalle origini sino alla carrareccia di Cascina Fracchie (Varzi);
- Torrente Lella: dalle origini al ponte della strada che da Casa Lella porta a Braia di Cella, compresi affluenti e subaffluenti (Varzi);
- Rio Reponte Inferiore: dalle origini al primo ponte (a monte) della carrareccia in fregio al corpo idrico, in corrispondenza della Cascina Degliantonini, compresi affluenti e subaffluenti (Varzi);
- Torrente Tidone: dalle origini alla confluenza del Fosso di Canedo, compresi affluenti e subaffluenti (Romagnese);
- Fosso di Canedo: tutto il suo corso, compresi affluenti e subaffluenti (Romagnese);
- Torrente Rivarolo: tutto il suo corso, compresi affluenti e subaffluenti (Romagnese)

#### Zone di divieto di utilizzo della bilancia

- Torrente Tidone: tutto il tratto provinciale;
- Torrente Staffora: dal ponte di Varzi al ponte della SS10 (Voghera), compresi affluenti e subaffluenti;

#### Zona "No Kill" riservata alla pesca a mosca

Fiume Trebbia – dal ponte di Pianelletta a scendere fino all'uscita di provincia (Brallo di Pregola): è consentita solo la pesca a mosca con il sistema a coda di topo, con l'obbligo di usare un solo amo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato. Tutto il pesce catturato deve essere immediatamente reimesso in acqua.

E' vietato l'esercizio di ogni forma di pesca dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo.

## **4. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE IN FUNZIONE DI PARTICOLARI TIPI DI PESCA O TRADIZIONI LOCALI**

La pesca notturna è sempre vietata in tutte le acque scorrenti a sud della SS n° 10.

La pesca notturna è consentita nelle restanti acque di tipo "C" solo con la canna da pesca, con o senza mulinello, con un massimo di tre ami, da usarsi esclusivamente dalla riva.

Durante le ore notturne è consentito trattenere le seguenti specie: Anguilla, con limite di cattura ad un solo esemplare, Bottatrice e Carpa.

E' inoltre fatto obbligo di trattenere le seguenti specie alloctone: Siluro, Carpa erbivora, Abramide, Blicca, Carassio, Pseudorasbora, Tilapia, Alborella europea, Barbo europeo, Persico sole, Aspicio, Rodeo amaro, Gardon, Misgurno, Pesce gatto punteggiato (Pesce gatto americano), Pesce gatto africano, Pesce gatto, Acerina, Gambusia.

Tutti gli esemplari appartenenti ad altre specie non elencati nel paragrafo precedente devono essere immediatamente rilasciati.

## **5. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI TRATTI DESTINATI ALLE GARE E ALLE MANIFESTAZIONI DI PESCA**

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara".

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

- nelle restanti acque dall'UTR competente per territorio

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome, i recapiti del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gara e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

I campi gara sono di seguito elencati:

Torrente Scrivia

- SCRIVIA: dall'ingresso in provincia a discendere per circa 400 mi (Cornale);

Torrente Ghiaie di Montalto

- GHIAIE: dalla località Ca' del Fosso alla località Ghiaie (Borgo Priolo);

Torrente Staffora

- STAFFORA2: dal ponte di Varzi al ponte di Bagnaria;
- STAFFORA3: da 400 metri a monte del ponte di Rivanazzano al ponte della S.S. n°10 (Voghera);

Torrente Scuropasso

- LIRIO: dalla località Palazzina alla confluenza del Fosso Mattasca (Lirio);

Torrente Versa

- VERSA: dal ponte in località Versa al ponte della S.P. 172 (S. Maria della Versa);

Torrente Tidone

- TIDONE1: dalla traversa di Le Moline (Zavattarello) al Lago Trebecco (Ruino)

## 6. TESSERINO SEGNAPESCI

L'introduzione del tesserino segnapesci per i salmonidi è prevista dal 01/01/2019.

CORPI IDRICI IN CUI E' COSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE NEL BACINO N. 1 OLTREPO - ex art 13 r.r. 2/2018
--

Nel bacino dell'Oltrepo Pavese la pesca professionale non è consentita.

**D.d.s. 21 maggio 2018 - n. 7255**

**Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Revoca del decreto 3 maggio 2018, n. 6105 e approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 5 Verbano Ceresio Lario**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA,

Richiamato il decreto 3 maggio 2018, n. 6105 «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 5 Verbano Ceresio Lario»;

Atteso che con il decreto di cui al punto precedente sono state adottate le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 5 Verbano Ceresio Lario ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018, descritte all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del medesimo atto e ne è stata disposta la comunicazione dei contenuti dell'Allegato 1 tramite la pubblicazione sul sito WEB di Regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nella CTP di Brianza ed Insubria e la pubblicazione sul BURL ;

Preso atto che è stata segnalata dall'Ufficio territoriale regionale Insubria che presiede la Consulta territoriale pesca UTR Insubria con mail del 15 maggio 2018 d'intesa con UTR Brianza che per mero errore materiale non è stato stralciata la misura minima di pesca del pesce Savetta la quale è già indicata nelle Specifiche tecniche di dettaglio del bacino n. 5 Verbano Ceresio Lario come specie la cui pesca è vietata in tutto il bacino;

Valutato dal dirigente proponente che la modifica suddetta debba essere accolta trattandosi di mero errore materiale;

Considerato che il suddetto decreto non è stato pubblicato sul BURL e che pertanto le disposizioni di cui trattasi non hanno acquisito efficacia;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca del suddetto decreto;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (Norma di prima applicazione) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (Regolamenti provinciali) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (Abrogazione) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»).

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

**DECRETA**

alla luce delle considerazioni citate in premessa:

1. di revocare il decreto 3 maggio 2018, n. 6105;
2. di adottare con il presente provvedimento dirigenziale le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 5 Verbano Ceresio Lario ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare l'allegato 1 di cui al presente atto sul sito WEB di Regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nella CTP Insubria e Brianza;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);

5. di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL dell'allegato 1 del presente decreto, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie di Varese Como e Lecco entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 5 Verbano Ceresio Lario ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018»;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 5  
VERBANO CERESIO LARIO - ex art 12 r.r 2/2018

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE (AI SENSI DELL'ART. 137 DELLA LR 31/2008).

Acque di tipo A

Lario, lago di Mezzola, lago di Garlate, lago di Olginate, lago di Annone, lago di Pusiano, lago di Alserio, lago di Varese, lago di Monate, lago di Comabbio, lago di Montorfano, lago del Segrino.

**Acque di tipo C:** lago di Ghirla, lago di Ganna, lago Delio, lago di Brinzio, lago di Sartirana ed emissario, fiume Bardello, fiume Tresa, torrente Acquanegra, canale Brabbia, fiume Adda (dal Ponte Kennedy al Ponte Manzoni, dalla diga di Olginate fino allo scarico della cartiera dell'Adda), fiume Lambro emissario in tutto il tratto di competenza del bacino di pesca, Rio Torto.

**Acque di tipo B:** tutte le restanti acque del bacino.

2. PESCA DA NATANTE

La pesca da natante è consentita esclusivamente nei seguenti corpi idrici (ai fini della pesca il ciambellone, o belly boat, è equiparato al natante)

1) Lario	2) Lago di Alserio
3) Lago di Garlate	4) Lago di Pusiano
5) Lago di Olginate	6) Lago di Annone
	7) Lago del Segrino
8) Lago di Comabbio	9) Lago di Sartirana
10) Lago di Monate	11) Lago di Mezzola
12) Lago di Varese	13) Fiume Adda nei comuni di Lecco, Malgrate, Galbiate e Pescate, nel tratto compreso fra il ponte Kennedy ed il ponte A. Manzoni, da natante non ancorato e in deriva
14) Lago di Montorfano	

Nel lago di Ghirla è consentito solo il belly boat per la pesca a mosca o a spinning e non è consentito l'uso di altri tipi di imbarcazione.

3. DISPOSIZIONE PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI PERIODI DI DIVIETO, MISURE MINIME, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI DI PESCA CONSENTITI

3.1 - Periodi di divieto

Trota di qualsiasi specie nelle acque lacuali	dal 1 dicembre al 15 gennaio
Salmerino alpino nelle acque lacuali	dal 1 dicembre al 31 gennaio
Coregone	dal 1 dicembre al 31 gennaio
Temolo	Sempre protetto nei torrenti Pioverna e Margorabbia e nel lago di Mezzola
Persico reale	dal 1 aprile al 31 maggio
Luccio	dal 1 febbraio al 15 aprile - sempre protetto nei laghi di Alserio, Piano e Sartirana
Tinca	dal 1 maggio al 30 giugno - sempre protetta nel lago di Sartirana
Pigo	dal 1 aprile al 31 maggio
Barbo	dal 1 maggio al 30 giugno
Cavedano	dal 1 maggio al 30 giugno
Carpa	dal 1 maggio al 30 giugno - sempre protetta nel lago di Sartirana
Lucioperca	dal 1 aprile 31 maggio
Vairone	dal 1 aprile al 31 maggio
Persico trota	dal 15 aprile al 15 giugno - sempre protetto nel lago di Alserio
Triotto	dal 1 maggio al 30 giugno
Alborella, Barbo canino, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barbatello Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Savetta Scazzone, Spinarello, Ghiozzo padano, Cagnetta.	Sempre protetti

3.2 - Misure minime

Trota di qualsiasi specie nelle acque di tipo A	cm 40
Trota fario nelle altre acque	cm 25
Trota fario nelle altre acque - campi gara fissi	cm 22
Salmerino alpino nelle acque lacuali	cm 25 (cm 30 nel lago di Ghirla)
Persico reale	cm 18 nei laghi di Ghirla, Monate, Comabbio e Varese



Luccio	cm 60
Tinca	cm 35
Pigo	cm 40
Barbo	cm 30
Cavedano	cm 30
Carpa	cm 35
Lucioperca	cm 40
Persico trota	cm 30

3.3 - Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Nel caso di cattura di coregoni il numero complessivo di salmonidi non può superare i 10 capi.

Luccio: 1 capo

Persico trota: 2 capi

Persico reale: 30 capi (15 nel lago di Mezzola)

Lucioperca: 2 capi (solo nel Lario)

Vaironi: 500 g

Triotti: 500 g

3.4 - Attrezzi di pesca consentiti

Acque di tipo B

L'esercizio della pesca è consentito unicamente nei giorni di domenica, lunedì, giovedì e sabato nonché il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno e il 15 agosto, salvo i seguenti corpi idrici, nei quali la pesca è consentita tutti i giorni della settimana:

- Affluenti del lago Maggiore,
- Affluenti del Ceresio, nel tratto di sponda compreso tra gli abitati di Porto Ceresio e Lavena Ponte Tresa
- Affluenti del lago di Varese
- Fiume Olona e affluenti, escluso il torrente Lanza
- Affluenti del fiume Tresa
- Torrente Lenza, torrente Strona e roggia Riale (detta anche Mulino di mezzo)
- Torrente Breggia

La pesca è consentita esclusivamente con ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato (ad eccezione dei tratti individuati come campo gara, dove è ammesso l'utilizzo di ami con ardiglione)

Acque di tipo A e C

Prescrizioni riguardanti l'utilizzo della canna lenza

Durante il periodo di chiusura delle trote è vietata la pesca a traina, durante il divieto dell'agone sono vietate le moschette per agone e durante il periodo di divieto del persico reale è vietato lo scoubidou.

Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia

Nelle acque di tipo C la bilancia non è consentita.

Nelle acque di tipo A la bilancia è ammessa esclusivamente per il reperimento del pesce vivo da usarsi come esca e per la pesca dell'agone

Modalità di utilizzo della bilancia per il reperimento del pesce vivo da usarsi come esca

- a) L'attrezzo non è consentito nel lago di Mezzola
- b) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
- c) la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, anche mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10.
- d) la bilancia deve essere usata unicamente di giorno e deve essere manovrata in senso verticale;
- e) il limite massimo di catture consentite è pari a 50 esemplari al giorno per pescatore e il pesce catturato deve essere mantenuto vivo in contenitori adeguati

Modalità di utilizzo della bilancia per agoni

- a) l'attrezzo è consentito solo nel Lario, da riva e a piede asciutto
- b) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 17;
- c) la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, in senso verticale, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10.
- d) la bilancia è ammessa dal termine del periodo di divieto dell'Agone fino al 10 agosto, anche nelle ore notturne;

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

- e) ciascun pescatore deve porsi ad una distanza minima di 10 metri rispetto ad un altro pescatore che sta utilizzando lo stesso attrezzo.

*Prescrizioni riguardanti la tirlindana*

Per tirlindana si intende una lenza affondante, in rame o con piombi distribuiti, utilizzata per la pesca a traina, con esche posizionate nel tratto terminale della lenza. E' vietata durante il periodo del Persico reale ed è consentito un numero massimo di dieci esche.

*Prescrizioni riguardanti esche e pasture*

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi. Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l'utilizzo delle boiles.

Il pesce vivo come esca è ammesso soltanto utilizzando le seguenti specie: vairone, triotto scardola, cavedano, gardon, carassio, a condizione che tali specie siano presenti nel corpo idrico dove si esercita la pesca e nel rispetto dei periodi di divieto, delle misure minime e dei limiti di cattura.

Nelle acque di tipo "B" è proibito l'uso del pesce vivo come esca,

***Nelle zone a regolamentazione speciale elencate in Appendice I sono in vigore ulteriori limitazioni in merito tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti***

**4. FORME DI PESCA TRADIZIONALI**

Nelle acque di tipo A è consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi tradizionali

*Amettieria per coregoni:* con il limite massimo di 15 ami, che possono essere disposti anche su un'unica lenza. Consentita solo nel Lario, nel lago di Olginate, nel lago di Garlate e nel lago di Mezzola. Vietata durante il periodo di divieto dei coregoni. E' consentito trattenere soltanto esemplari di coregone e salmerino alpino.

*Molagna (lenza affondante con piombo terminale e una serie di braccioli che si dipartono dalla lenza madre).* Consentita solo nel Lario, nel lago di Olginate, nel lago di Garlate e nel lago di Mezzola. E' consentito l'uso di un galleggiante che permette di distanziare la lenza affondante ad una distanza non superiore a m. 50 dall'imbarcazione. E' consentito l'uso di un solo attrezzo per imbarcazione, con un massimo di 10 esche. Vietata durante il periodo di protezione della trota.

*Cavedanera (lenza composta da un trave principale agganciato ad uno specifico attrezzo galleggiante dotato di deviatore di corrente che tende a posizionarsi in parallelo rispetto all'imbarcazione in movimento. Dal trave si dipartano più braccioli con esca terminale)* Consentita solo nel Lario e nel lago di Mezzola. Vietata durante il periodo di protezione della Trota e del Cavedano. E' consentito un massimo di 10 esche.

*Fiocina.* Con un massimo di sette punte. Consentita solo nel Lario e nelle ore notturne (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba). Consentita dal 15 gennaio al 1 aprile e dal 30 giugno al 15 novembre.

**5. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE IN FUNZIONE DI PARTICOLARI TIPI DI PESCA O TRADIZIONI LOCALI**

La pesca nelle ore notturne è consentita solo nelle acque classificate di tipo A e C e con i seguenti attrezzi:

- canna-lenza con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami, da usarsi esclusivamente dalla riva. Nel lago di Varese durante le ore notturne è vietato trattenere i lucioperca. Nel Lario è vietata la pesca notturna con esche artificiali e/o con il pesce vivo o morto durante il periodo di protezione del Lucioperca
- bilancia per agoni, con le prescrizioni riportate al punto 3.4
- fiocina, con le prescrizioni riportate al punto 4

**6. ACQUE DI TIPO B DOVE SONO CONSENTITE FORME DI PESCA INVERNALI**

La pesca è consentita anche dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio nei seguenti tratti fluviali:

- Fiume Olona (VA) : dalle sorgenti al Ponte di Vedano, con l'obbligo di rilascio di tutto il pesce catturato.
- Torrente Cuccio, Comune di Porlezza (CO), dal ponte sulla strada provinciale per Osteno al Ponte del Caraco, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni di pesca
- Torrente Liro: Comune di Gravedona (CO) dalla foce alla località denominata "Platani Riprese", limitatamente allo svolgimento di manifestazioni di pesca
- Torrente Albano: Comune di Dongio (CO), dalla foce al ponte sulla vecchia Regina, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni di pesca
- Torrente Ploverna (LC): dal ponte di Prato San Pietro a 200 metri a valle dell'immissione del torrente Rossiga, con la possibilità di trattenere esclusivamente la trota iridea.
- Torrente Breggia (CO): dalla foce a lago al ponte in prossimità della frontiera italo svizzera

**7. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI TRATTI DESTINATI ALLE GARE E ALLE MANIFESTAZIONI DI PESCA**

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico

e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara".

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto;
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario;
- nelle restanti acque dall'UTR competente per territorio.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome, i recapiti e del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

Nelle gare di pesca in cui il pescato è mantenuto vivo e liberato al termine della manifestazione è consentito trattenere esemplari appartenenti alle seguenti specie: barbo, carpa, cavedano, pigo, tinca, persico reale e savetta, anche se inferiori alle misura minima consentiti e anche se catturati durante il periodo di divieto.

I campi gara sono elencati in [Appendice II](#)

## 8. TESSERINO SEGNAPESCI

E' istituito un tesserino segnapesci la cui compilazione è obbligatoria in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca.

Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.

Specie di cui occorre segnare la cattura:

Acque di tipo B: Trota fario, Trota iridea, Trota marmorata e suoi ibridi, Temolo, Salmerino alpino.

Acque di tipo A e C: Coregone, Salmerino alpino, Trota (di qualsiasi specie) Luccio, Lucioperca, Persico reale, Siluro.

Modalità di compilazione:

- prima di iniziare la pesca è obbligatorio indicare data, nome del corpo idrico e località di pesca;
- la cattura deve essere annotata sul tesserino soltanto se l'esemplare viene trattenuto. In questo caso occorre indicare la sigla del pesce catturato prima di riprendere a pescare. Fa eccezione il Persico reale, di cui occorre annotare soltanto il numero complessivo di catture, prima di smettere di pescare o di cambiare zona di pesca;

Se si riprende la pesca dopo aver depositato il pescato è obbligatorio tracciare una linea verticale dopo la sigla dell'ultimo pesca catturato.

Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti di concerto dagli UTR competenti per territorio.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.

Il tesserino segnapesci del Bacino 5 entrerà in vigore il 01.01.2019.

Fino a tale data restano in vigore i tesserini segnapesci introdotti dai regolamenti provinciali di Como e di Lecco.

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

**APPENDICE I: ZONE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE*****Zone di protezione e ripopolamento, con divieto assoluto di pesca***

1. Lago di Biandronno (VA)
2. Lago di Ganna (VA)
3. Lago di Varese, Comune di Varese, località Schiranna: tratto di costa lacuale antistante l'edificio che ospita la Società Canottieri. Dalla "torretta di arrivo" risalendo verso nord per una lunghezza di 250 m e una distanza dalla riva pari a 50 m
4. Lago di Varese, Comune di Gavirate, località Oltrona: tratto prospiciente la foce del Torrente Tinella per 150 m. a monte, 100 a valle per una distanza dalla riva di 100 m.
5. Laghetto dell'area "Puraa" in Comune di Comabbio (VA)
6. Torrente Giona, Comune di Maccagno (VA): tratto compreso tra la foce nel Lago Maggiore e la seconda briglia a monte del "Museo" per una lunghezza totale di circa 340 m.
7. Torrente Margorabbia nei Comuni di Luino e Germignaga (VA): tratto compreso tra la confluenza con il Tresa e la prima briglia a monte, per una lunghezza di circa 200 m.
8. Torrente Tarca, Comune di Cadegliano Viconago (VA): dal primo sbarramento artificiale a monte del ponte sulla S.P. 30, per un tratto di circa 250 m verso valle.
9. Torrente Chiesone, Comune di Mesenzana (VA): tratto compreso tra il ponte sulla S.P. 54 e il ponte di via Pianazzo, per una lunghezza di circa 970 m.
10. Torrente Trallo, Comune di Brusimpiano (VA): tratto compreso tra il ponte di via Bigattini e la foce per una lunghezza di circa 500 m.
11. Torrente Lisascora, Comuni di Cunardo e Cugliate Fabiasco (VA): intero corso
12. Torrente Boggione e affluenti, Comuni di Valganna e Cugliate Fabiasco (VA) : dal Monumento ai Caduti a Ghirla sino all'attraversamento della strada Marzio-Boarezzo.
13. Torrente Valmolina, Comune di Brinzio (VA): tratto compreso tra la sorgente e la confluenza con il Rio Brivola, per una lunghezza di circa 2680 m
14. Rio Brivola, Comune di Brinzio (VA): tratto compreso tra la fuoriuscita del Rio dal Laghetto di Brinzio (ponte di via Piave in in loc. Lavatoio) e la confluenza con il torrente Valmolina per una lunghezza di circa 980 m.
15. Torrente Viganella, Comune di Gemonio (VA): tratto compreso tra il ponte della Strada Statale Besozzo-Gemonio e il ponte del Museo Salvini, per una lunghezza di circa 600 m.
16. Torrente Acquanegra e affluente Barona, Comune di Travedona Monate (VA): tratto compreso tra il ponte di via Giovanni XXIII a e il ponte di via Trevisani a Monate.
17. Torrente Tinella, Comune di Gavirate (VA): tratto della lunghezza di circa 1.000 mt. compreso dalla cascatella subito a valle della Ditta Roverplast, fino all'immissione nel lago di Varese.
18. Torrente Bevera, Comuni di Cantello e Varese (VA): tratto compreso tra il ponte sulla strada per Cantello e la cascina Gissone.
19. Fiume Lambro immissario, Comune di Caslino d'Erba (CO): tratto compreso tra il ponte stradale e la cabina dell'Enel posta circa trecento metri a monte
20. Torrente Telo di Argegno: in Comune di Schignano (CO): tratto compreso tra il ponte della mulattiera per Argegno, località Mulini e il ponte della strada per Perla, località Fusina
21. Torrente Nosee: in Comune di Nesso (CO): dalla confluenza con la valle di Toff per 300 metri verso monte
22. Roggia di Alserio: in Comune di Alserio (CO), tutto il corso d'acqua
23. Lario, Comuni vari (LC): all'interno delle seguenti aree di ormeggio:
  - Comune di Lecco: ormeggio Canottieri
  - Comune di Malgrate: porticciolo Malgrate
  - Comune di Valmadrera: porto Paré
  - Comune di Oliveto L.: fraz. di Onno Molo Nuovo
  - Comune di Oliveto L.: fraz. di Onno Porticciolo
  - Comune di Oliveto L.: porticciolo di Vassena
  - Comune di Oliveto L.: porticciolo della Rigona di Limonta
  - Comune di Abbazia L.: porticciolo Abbazia Lariana
  - Comune di Mandello del L.: area di ormeggio di Lega Navale
  - Comune di Mandello del L.: approdo Mulini
  - Comune di Mandello del Lario: area di ormeggio di Piazza Gera
  - Comune di Mandello del L.: area di ormeggio di Olcio
  - Comune di Lierna: porticciolo punta Grumo (nel tratto di riva al di là della prospicenza con il molino di ormeggio nautante, la pesca é consentita)
  - Comune di Lierna: porticciolo Lierna
  - Comune di Varenna: porticciolo Fiumelatte
  - Comune di Varenna: porticciolo Varenna Centro
  - Comune di Bellano: porto Bellano Centro
  - Comune di Dervio: ormeggio S. Cecilia
  - Comune di Dervio: ormeggio Porto Vecchio
  - Comune di Colico: porticciolo di Piona
  - Comune di Colico: molo centro
24. Lario, Comune di Varenna (LC): nelle acque antistanti Villa Monastero, fino a metà lago dall'inizio del giardino in direzione sud fino al balconcino con parapetto in ferro battuto posto all'interno del giardino stesso.

25. Torrente Caldane, Comune di Morterone (LC): alta Val Boazzo, dalla località "Cascina dei Gobbi", in corrispondenza di una evidente confluenza verso monte fino alle sorgenti.
26. Torrente Troggia, Comune di Introbio (LC): da circa duecento metri a monte della località Bocca di Biandino, fino alle sorgenti.

**Zone di tutela ittica**

1. Lario, Comune di Colico (LC) e di Gera Lario (CO): in corrispondenza della foce del fiume Adda per una larghezza complessiva di circa 400 metri e una distanza di 100 metri all'esterno della linea di costa
2. Lario, Comune di Colico (LC): per una lunghezza di circa 840 metri, dalla sponda destra del torrente Inganna, fino al balconcino semicircolare che si trova a circa 100 metri a nord dalla foce del torrente Perlino, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa.
3. Lario, Comuni di Perledo e Varenna (LC): per una lunghezza di circa 460 metri, dallo scivolo per barche all'interno del Lido di Varenna, fino alla punta detta del "Faro", per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa.
4. Lario, Comune di Varenna, località Fiumelatte (LC): per una lunghezza di circa 410 metri, dall'estremità nord del parcheggio antistante la chiesa di Fiumelatte, fino all'estremità sud del parcheggio antistante l'Incubatoio ittico M. de Marchi, per una distanza di 100 metri all'esterno della linea di costa. (Zona temporanea, in vigore dal 1 marzo al 10 agosto)
5. Lario, Comune di Mandello del Lario (LC): dall'angolo del muro a lago del Lido di Mandello, posto a circa 100 metri a nord della sponda destra idrografica del torrente Meria, sino all'estremità sud dell'approdo di Riva Grande, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa. (Zona temporanea, in vigore dal 1 marzo al 10 agosto)
6. Lario, Comune di Argegno (CO): dall'albergo Belvedere sino a 100 metri a nord della foce del torrente Telo, per una larghezza di 150 metri dalla riva.
7. Lario, Comune di Menaggio (CO): dalla scalinata a Sud del Minigolf sino al confine Nord del lido di Menaggio, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
8. Lario, Comune di Dongo (CO), dal confine con il comune di Musso sino alla Chiesa di S. Stefano, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
9. Lario, Comune di Gravedona (CO): da 100 metri a Sud della foce del torrente Liro sino a 100 metri a nord della foce stessa, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
10. Lario, Comune di Domaso (CO): da 100 metri a Sud della foce del torrente Livo sino a 100 metri a nord della foce dello stesso torrente, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
11. Lario, Comune di Laglio (CO), dalla scalinata di fronte al cimitero verso nord sino all'ex cantiere Branduardi, per una larghezza di 100 metri dalla riva

**Zone riservate alla pesca dilettantistica, con divieto di esercizio della pesca professionale**

1. Lario, Comuni di Como, Blevio e Cernobbio (CO): a Sud della punta della congiungente tra la Punta del Pizzo e il pontile della navigazione di Blevio. In questa zona non è consentita la pesca con la fionda.
2. Lario, Comune di Lezzeno (CO), fraz. Sossana: dalla stradina di accesso ai pontili di attracco sino alla Fornace, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
3. Lario, Comune di Tremezzo (CO): dal confine con il Comune di Griante sino alla scalinata di villa Carlotta e dall'estremità sud del parco Mayer sino alla scalinata di villa Sola a Bolvedere per una distanza di 100 metri dalla riva.
4. Lario, Comune di Menaggio (CO): dalla vecchia caserma della Guardia di Finanza fino alla scalinata a sud del Minigolf, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
5. Lario, Comune di S.Siro (CO): dal pontile di Acquaseria in direzione nord sino alla punta di S. Maria Rezzonico per una larghezza di 100 metri dalla riva.
6. Lario, Comune di Bellagio (CO): dal Lido di Bellagio al pontile del battello, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
7. Lario, Comune di Musso (CO) per tutto il territorio comunale, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
8. Lario, Comune di Gravedona (CO): da 100 metri a Nord della foce del torrente Liro sino alla centrale idroelettrica, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
9. Lario, Comune di Lierna (LC): dal confine con il Comune di Varenna, in direzione sud, fino all'inizio del muro del "Darsenone", per una distanza di 250 metri da riva. Lunghezza complessiva: circa 1300 metri
10. Lario, Comune di Colico (LC), località Campeggio: dalla punta a sud del campeggio, a sud per circa 800 metri, per una distanza di 250 metri da riva.
11. Lario, Comune di Perledo (LC): dal secondo finestrone dopo la Punta del Morcate a nord fino alla fine della Riva di Gittana, per una distanza di 90 metri da riva. Lunghezza complessiva: circa 500 metri.

**Zone dove è consentita la pesca subacquea**

1. Lario, Comune di Musso (CO): lungo tutto il litorale ricadente nel territorio comunale.
2. Lario, Comune di S.Siro (CO): dalla punta di Gaeta alla foce del torrente Serio.
3. Lario, Comune di Cernobbio e Moltrasio (CO): dalla scalinata a sud della punta di Pizzo sino alla villa Fontanelle.
4. Lario, Comuni di Tremezzo (CO): dal pontile di Azzano alla punta di Balbianello.
5. Lario, Comune di Bellagio (CO): dal molo in località "Punta Spartivento" alla piazzetta a lago in località Pescallo.
6. Lario, Comuni di Torno e Faggeto Lario (CO): dal pontile in località "Plinianina" al Cantiere Mostes di Faggeto Lario.
7. Lario, Comune di Malgrate e Valmadrera (LC): dalla fine del porto di Malgrate, all'inizio del porto di Parè
8. Lario, Comune di Colico (LC): In località Laghetto di Piona, partendo dalla fine della spiaggia, in direzione della Garavina fino alla frana presso Olgiasca
9. Lario, Comune di Colico (LC) località Campeggio: dalla punta a sud del campeggio, a sud per circa 800 metri
10. Lario, Comuni di Abbazia Lariana e Lecco (LC): dalla punta dopo il golfo delle Caviate in direzione nord, fino alla località "La Rosa"

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

- 11. Lario, Comuni di Perledo e di Bellano (LC): dal limite nord della Riva di Gittana in Comune di Perledo, a nord fino al limite nord della riva della Stupenda in Comune di Bellano, con esclusione della Riva di Gittana
- 12. Lario, Comune di Mandello del Lario (LC): dal limite nord del cantiere nautico di Moregallo, in direzione nord, fino al confine con il Comune di Valbrona.
- 13. Lario, Comune di Oliveto Lario (LC): dal confine con la Provincia di Como, in direzione sud, per un chilometro.
- 14. Lago di Garlate, Comune di Lecco (LC): da 100 metri a nord del molino natante che si trova alla fine del lungolago di Vercurago, a nord fino all’inizio della riva del Campeggio di Rivabella.

Altre zone soggette a limitazioni particolari

Identificazione	Lario, Comune di Dervio (LC): dall’imboccatura del porto di Dervio, in direzione sud, fino al cantiere della Navigazione incluso, per una larghezza di metri 100 all'esterno della linea di costa.
Tipo di limitazione	Pesca consentita: <ul style="list-style-type: none"><li>da riva a piede asciutto,</li><li>con una sola canna, con massimo di cinque esche naturali o artificiali,</li><li>senza pasturare,</li><li>la pesca dalla barca potrà essere svolta solo ad una distanza non inferiore a metri 100 dalla riva.</li></ul>
Lunghezza	900 metri
Durata	Temporanea - dal 1 marzo al 10 agosto

Identificazione	Lario, Comune di Bellano (LC): dall’estremità nord della darsena del Circolo Velico in direzione sud fino allo scivolo di alaggio che si trova subito dopo il Lido di Bellano, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa e sul Torrente Pioverna, su entrambe le sponde, fino alla prima briglia.
Tipo di limitazione	Pesca consentita: <ul style="list-style-type: none"><li>piede asciutto,</li><li>con una sola canna, con massimo di cinque esche naturali o artificiali,</li><li>senza pasturare.</li></ul> La pesca dalla barca all’interno della zona sopra descritta, è proibita tutto l’anno fino ad una distanza di metri 100 dalla riva.
Lunghezza	230 metri
Durata	Dal 1 marzo al 10 agosto

Tratti riservati alla pesca a mosca con coda di topo con obbligo di utilizzo di amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato e obbligo di rilascio immediato di tutto il pesce catturato

- 1. Torrente Margorabbia (VA): tratto compreso tra il Ponte di Grantola e il Supermercato Standa in Comune di Mesenzana
- 2. Torrente Meria, Comune di Mandello Lario (LC): tratto compreso tra dall’inizio dello Stabilimento Carcano, in località Molina, a valle sino alla foce, in località Poncia
- 3. Torrente Varrone, Comune di Dervio (LC): tratto compreso tra il ponte in prossimità della foce, fino al ponte della S.P.72
- 4. Torrente Lambro, Comuni di Castelmarte e Canzo (CO): dalla cabina dell’Enel in località Castelmarte verso monte fino sino alla stazione delle Ferrovie Nord di Canzo-Asso.

Tratti riservati alla pesca con esche artificiali e obbligo di rilascio immediato di tutto il pesce catturato

- 1. Torrente Breggia, Comuni di Como, Cernobbio e Maslianico (CO): dalla prima briglia a monte della foce in lago fino al ponte stradale nei pressi della frontiera italo-svizzera.

Tratti destinati alla "pronta pesca" (riserve turistiche)

- 1. Torrente Pioverna, Comune di Cortenova (LC): da 200 metri a valle del canale della Rossiga a monte fino al ponte di Prato S. Pietro, per una lunghezza di circa 1.400 metri.
- 2. Torrente Livo, comune di Domaso, da 200 metri a valle del Ponte dell’Eden fino alla briglia selettiva posta circa 800 metri a monte.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

APPENDICE II: CAMPI GARA  
ACQUE DI TIPO "B"

Corpo idrico	Torrente Varrone (LC)
Identificazione	Comune di Dervio: dal ponte sulla provinciale S.P. 72 fino al ponte di legno a monte del viadotto della S.S. 36.
Settori	A – B – C - D
Lunghezza	1.000 metri



Corpo idrico	Torrente Varrone (LC)
Identificazione	Comune di Premana: dal ponte di Levino fino al ponte di Gebbio.
Settori	A - B - C - D
Lunghezza	1.000 metri

Corpo idrico	Torrente Varrone (LC)
Identificazione	Comune di Premana Loc. Forni: dalla cascata artificiale 200 metri verso monte.
Settori	A - B
Lunghezza	200 metri

Corpo idrico	Torrente Varroncello (LC)
Identificazione	Comune di Pagnona: dal ponte dei Giabbi 200 metri verso monte.
Settori	A - B
Lunghezza	200 metri

Corpo idrico	Torrente Caldane (LC)
Identificazione	Comune di Lecco Loc. Bonacina: dal ponte fino alla confluenza con il torrente Grigna
Settori	A - B
Lunghezza	500 metri

Corpo idrico	Torrente Gallavesa (LC)
Identificazione	Comune di Calolziocorte: dal ponte di via Maglio all'ultima cascina a valle in Loc. Folla.
Settori	A - B - C
Lunghezza	530 metri

Corpo idrico	Torrente Gallavesa (LC)
Identificazione	Comune di Erve: dal primo ponte dopo la strettoia in via Resegone, al sentiero dopo la piazzola all'altezza della teleferica.
Settori	A - B
Lunghezza	520 metri

Corpo idrico	Torrente Pioverna (LC)
Identificazione	Comune di Introbio: nel tratto compreso nei 600 metri a valle del ponte "di Chiuso"
Settori	A - B
Lunghezza	600 metri
Durata	Dal 1° novembre al 15 febbraio
Limitazioni	1. La pesca è consentita esclusivamente durante le manifestazioni agonistiche; 2. Solo nelle giornate di sabato e domenica; 3. Esclusivamente a "piede asciutto"; 4. Obbligo di rilascio immediato degli esemplari di Trota fario catturati; 5. Immissioni effettuate nell'immediatezza dell'inizio delle competizioni e costituite esclusivamente da esemplari di Trota iridea.

Corpo idrico	Torrente Pioverna (LC)
Identificazione	Comune di Primaluna: dalla confluenza con il torrente Troggia fino a 70 m. a valle del ponte di Barcone.
Settori	A
Lunghezza	270 metri

Corpo idrico	Torrente Pioverna (LC)
Identificazione	Comuni di Cortenovara e Taceno: da 200 metri a valle del canale della Rossiga sino 200 metri a monte della diga di Taceno.
Settori	B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q
Lunghezza	2.380 metri

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Corpo idrico	Torrente Troggia (LC)
Identificazione	Comune di Introbio: dalla diga E.N.E.L. al ponte sulla S.P.62.
Settori	A - B
<b>Lunghezza</b>	400 metri

Corpo idrico	Torrente Bevera (LC)
Identificazione	Comune di Costamasnaga: dal ponte di Frazione Colombaio per 500 metri a monte.
Settori	A - B
<b>Lunghezza</b>	500 metri

Corpo idrico	Torrente Albano (CO)
Identificazione	Comune di Dongo, dalla foce al ponte sulla vecchia Regina.

Corpo idrico	Torrente Albano (CO)
Identificazione	Comune di Garzeno, dall'immissione nel bacino della Reggea verso monte fino al Ponte di Lanciò

Corpo idrico	Torrente Liro (CO)
Identificazione	Comune di Gravedona, dalla foce alla località denominata "Platani Riprese"

Corpo idrico	Torrente Serio (CO)
Identificazione	Comune di San Siro, dal ponte sulla Statale Regina alla seconda briglia verso monte

Corpo idrico	Torrente Senagra (CO)
Identificazione	Comune di Grandola e Uniti, dalla presa della piscicoltura (Vecchia Chioderia" per circa 800 metri verso valle

Corpo idrico	Torrente Cuccio (CO)
Identificazione	Comune di Porlezza, dalla foce a lago verso monte fino a 200 metri a monte del ponte in pietra di San Pietro Sovera
Corpo idrico	Torrente Rezzo (CO)
Identificazione	Comune di Porlezza, dalla cascata del Mulino al ponte di via Prati

Corpo idrico	Torrente Soldo (CO)
Identificazione	Comune di Valsolda , da 300 metri a monte a 300 metri a valle del ponte di Castello

Corpo idrico	Torrente Telo di Osteno (CO)
Identificazione	Comune di Laino , da località Burgantun a località Burgant della Minica

Corpo idrico	Torrente Telo di Argegno (CO)
Identificazione	Comune di Dizzasco , località Mulini, da 250 metri a valle del ponte in pietra fino a 450 a monte del ponte stesso
Prescrizioni particolari	Nei mesi di giugno, luglio e agosto, un tratto di questo campo gara, opportunamente tabellato, è riservato ai minori di anni 15

Corpo idrico	Torrente Lambro (CO)
Identificazione	Comune di Pontelambro , dal campo sportivo al piede della briglia di derivazione della Roggia Molinara

Corpo idrico	Torrente Lambro (CO)
Identificazione	Comuni di Canzo e Asso, dalla stazione ferroviaria alla località "Ponte Oscuro"

Corpo idrico	Torrente Cuccio (CO)
Identificazione	Comune di Carlazzo, dalla località Mulino al Ponte Maggioni

Corpo idrico	Torrente Cuccio (CO)
Identificazione	Comune di Carlazzo, dalla località Mulino al Ponte Maggioni

Corpo idrico	Torrente Margorabbia (VA)
Identificazione	Dal supermercato in comune di Mesenzana a 200 m a valle del ponte del Cucco in Comune di Montegrino Valtravaglia, per un tratto di 1400 metri.

Corpo idrico	Torrente Margorabbia (VA)
Identificazione	Tratto di circa 300 metri dal ponte sul Lago di Ghirla fino alla chiusa Enel in località Ghetto.

ACQUE DI TIPO "A" E "C".

Lario

Identificazione	Comune di Colico, lago di Piona: dall'inizio della riva sottostante la S.P. 72 in frazione Laghetto, per 1.200 metri a nord.
Lunghezza	1.200 metri

Identificazione	Comune di Dorio: dal Filatoio fino a 500 metri a nord.
Lunghezza	500 metri

Identificazione	Comune di Dervio: 1. Tutta la riva della "Caponza", per metri 830 2. Tratto a destra del molo vecchio fino alla spiaggetta, per metri 180 3. Dall'imbarcadere del molo di Santa Cecilia in direzione sud fino alla fine della massicciata, per metri 360.
Lunghezza	1.370 metri

Identificazione	Comune di Bellano: 1. Località Oro: tratto antistante l'ex incubatoio, per metri 240. 2. Dal pontile della navigazione sino all'inizio della zona di tutela ittica, per metri 280. 3. Dal confine sud della zona di tutela ittica fino al porticciolo, per metri 220.
Lunghezza	740 metri

Identificazione	Comune di Varenna, Loc. La Gatta: dalla riva della gatta compresa, fino al "Monumento".
Lunghezza	850 metri

Identificazione	Comune di Lierna: 1. Località riva Bianca: dalla Punta di Castello fino al muro di Villa Pina 2. Località Grumo: dalla punta sino al lido, per metri 270.
Lunghezza	430 metri

Identificazione	Comune di Mandello Loc. Olcio: dal porto in direzione nord, alla fine della spiaggia, per metri 350.
Lunghezza	350 metri

Identificazione	Comune di Mandello: 1. Dal molo dei Mulini, in direzione nord, alla località "quattro ruote" per metri 640. 2. Località Melgone: dal Motel, in direzione nord, sino al termine della spiaggia per metri 580.
Lunghezza	1.220 metri

**Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018**

Identificazione	Comune di Abbadia Lariana: 1. Dalla chiesa rotta al molo, per metri 490. 2. Dal molo fino all'ingresso della galleria per metri 1.520. 3. Località Pradello: dall'Orsa Maggiore, in direzione nord, fino al termine della spiaggia, per metri 800.
<b>Lunghezza</b>	2.810 metri

Identificazione	Comune di Oliveto Lario, località Vassena: dall'imbarcadere del traghetto, in direzione sud per metri 400.
<b>Lunghezza</b>	400 metri

Identificazione	Comune di Oliveto Lario, località Onno: dal primo molo, in direzione nord, fino al molo in prossimità della strada per Valbrona.
<b>Lunghezza</b>	850 metri

Identificazione	Comune di Como: diga foranea, passeggiata di villa Geno.
-----------------	--

**Lario - Adda**

Identificazione	Comune di Lecco: 1. Dalla Località Caviate, in direzione sud alla Località Monumento, per metri 2.065. 2. Località Lazzaretto, per metri 250.
<b>Lunghezza</b>	2.315 metri

Identificazione	Comune di Lecco: dal ponte Kennedy al ponte Manzoni in sponda sinistra.
<b>Lunghezza</b>	1.150 metri

Identificazione	Comune di Malgrate: dal ponte Kennedy fino al porto di Malgrate
<b>Lunghezza</b>	<b>940 metri</b>

Identificazione	Comuni di Malgrate - Galbiate - Pescate: dal ponte Kennedy in direzione sud, a valle del ponte della ferrovia per 500 metri.
<b>Lunghezza</b>	<b>1.680 metri</b>

**Lago di Garlate**

Identificazione	Comuni di Garlate, Pescate e Vercurago: 1. Località Terzo Ponte: dal rivenditore articoli da campeggio all'inizio innesto rampa terzo ponte, per metri 300. 2. Località Pescate: dal bocciodromo alla fine del campo da tennis, per metri 400. 3. Località Kalcherin: dal ristorante Torrette al rivenditore Piaggio, per metri 500. 4. Località Garlate: dal bocciodromo al bar Glicine, per metri 450. 5. Località Vercurago: dal ristorante "Mela verde" alla fabbrica Pirelli, per metri 750.
<b>Lunghezza</b>	2.400 metri

**Lago di Olginate**

Identificazione	Comune di Olginate località "La Torre": dalla scaletta della torre al depuratore
<b>Lunghezza</b>	780 metri

**Lago di Pusiano**

Identificazione	Comuni di: Bosisio Parini e Rogeno 1. Dalla punta del Corno sino al confine con la Provincia di Como, per metri 970. 2. Dalla punta del Corno per 400 metri verso l'abitato di Bosisio Parini. 3. Dal Cimitero di Bosisio Parini ai giardini, per metri 510.
<b>Lunghezza</b>	1.880 metri

Lago di Annone

Identificazione	Comuni di Civate e Suello: dalla metà della penisola di Isella, fino a 500 metri prima del bivio Milano - Como della S.S. 36.
Lunghezza	1.270 metri

Lago di Varese

Identificazione	Lungolago di Gavirate : tratto di circa 500 m (circa 250 m sia a monte che a valle della strada che porta al lungolago).
Prescrizioni particolari	Obbligo di rilascio del pescato

Identificazione	Tratto che va da 400m a monte della punta di Voltorre (dove sbocca il torrente Boschetti) a 350 metri a valle della stessa.
Prescrizioni particolari	Obbligo di rilascio del pescato

Identificazione	In comune di Biandronno dall’Imbarcadero per l’Isolino Virginia a monte per circa 850 m.
-----------------	--

Lago Ceresio

Identificazione	Comune di Brusimpiano (VA): a partire dal cimitero per un tratto di circa 550 metri verso porto Ceresio fino a Crotto zolla
-----------------	---

Identificazione	Comune di Brusimpiano (VA): a partire dalla Fontana Letizia per un tratto di circa 800m in direzione sud.
-----------------	---

Identificazione	Comune di Porlezza (CO) località Caravina: in corrispondenza della spiaggia in prossimità del Ristorante "Crotto del Lago
-----------------	---

Identificazione	Comune di Porlezza (CO) località Cima: dal pontile al parcheggio con il platano
-----------------	---

Identificazione	Comune di Claino con Osteno (CO): in corrispondenza della piazza a lago
-----------------	---

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

CORPI IDRICI IN CUI E' CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE, ELENCO DEGLI ATTREZZI E MODALITA' DI UTILIZZO ex art 13 r.r 2/2018  
BACINO N. 5 Verbano Ceresio Lario

**ACQUE IN CUI È CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del R.R. n. 2 del 15/01/2018 si individuano le seguenti acque di tipo A nelle quali è consentita la pesca professionale:

• Lario
• Lago di Garlate
• Lago di Olginate
• Lago di Varese
• Lago di Comabbio
• Lago di Monate
• Lago di Pusiano
• Lago di Annone
• Lago di Mezzola

— • —

**ELENCO DEGLI ATTREZZI E MODALITA' DI UTILIZZO****Norme generali in vigore su tutte le acque**

- a) Ogni pescatore in esercizio di pesca non può avere con sé sul natante attrezzi difformi, per tipologia e lunghezza, da quelli elencati nel presente elenco.
- b) Non è consentita la permanenza fissa in lago delle "piantane", ovvero di qualsiasi attrezzo fisso destinato all'ancoraggio delle reti da posta. Tali attrezzi devono essere levati al termine dell'azione di pesca.
- c) I tempi di divieto sull'utilizzo degli strumenti indicati nel presente regolamento hanno inizio e termine alle ore 12 dei giorni di riferimento.
- d) Le reti possono essere costituite in qualsiasi filato ritorto o in monofilo purché di diametro non inferiore a mm. 0.10.
- e) Nella misurazione del lato della maglia si delle maglie si applica una tolleranza di 0,5 mm
- f) I periodi di divieto e le misure minime in vigore per la pesca dilettantistica si applicano alla pesca professionale limitatamente ai seguenti attrezzi: Acquedo, Gueglia, Bertovello
- g) E' ammesso il salpaggio delle reti oltre l'orario stabilito qualora le condizioni metereologiche non permettano di operare in condizioni di sicurezza
- h) In aggiunta alle proprie, un pescatore può provvedere alla calata e/o alla levata di reti di un solo altro pescatore, a condizione che entrambi appartengano alla stessa cooperativa o società di pesca comunque denominata e costituita  
I pescatori che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare all'UTR Insubria copia dell'atto costitutivo della cooperativa o della società e annualmente devono presentare all'UTR Insubria copia del relativo certificato camerale.  
Il pescatore che materialmente provvede alla levata e /o alla posa delle reti di entrambi deve essere in possesso di una delega scritta che attesti il benessere dell'altro pescatore  
L'utilizzatore è l'unico responsabile dell'azione di pesca
- i) La pesca professionale è vietata nelle zone di protezione e ripopolamento ittico, nelle zone di tutela ittica e nelle zone riservate alla pesca dilettantistica individuate nell'Appendice I
- j) L'adempimento previsto dall'art 13, comma 5, del RR 2/2018 va espletato tassativamente prima della vendita del pescato e comunque entro le ore 12:00 successive allo sbarco.

**Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Como**

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

**A) Reti del tipo "a circuizione"****Acquedo da mm. 30**

Lunghezza massima della rete m. 220.

Altezza massima della rete maglie 800.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1° novembre al 31 gennaio

**Acquedo da mm. 40**

Lunghezza massima della rete m. 200.

Altezza massima della rete maglie 900.



Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40.

L'uso di questa rete è vietato dal 15 novembre al 31 gennaio.

#### B) Reti "volanti"

##### **Oltana**

Lunghezza massima della rete: 21.000 maglie\*

Altezza massima della rete m. 9

La lunghezza massima delle reti in cubia a disposizione per ciascun pescatore, deve essere posata in un'unica tesa.

Il lato della maglia deve essere:

- di 32 mm o di 35 mm nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 giugno;

- di 35 mm nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 1 dicembre

Tra il 15 maggio e il 15 giugno questa rete deve essere posata, o trovarsi in azione di pesca, ad una distanza di almeno 100 metri dalla riva.

Nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 1 dicembre l'uso di questa rete è vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 dicembre al 31 gennaio.

##### **Pendente**

Lunghezza massima della rete: 36000 maglie (n. 15 reti da 2400 maglie)

Altezza massima delle reti m. 6,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 20 e mm. 22

L'uso di questa rete è vietato dal 15 aprile al 15 giugno.

Inoltre, dal 15 giugno al 30 novembre il pendente deve avere n. 3 sugheri di sospensione ogni 2400 maglie, con un filo della lunghezza massima di m. 5

#### C) Reti "da posta"

##### **Oltana**

Lunghezza massima della rete: 21.000 maglie\*

Altezza massima della rete m. 9.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 35. E' ammessa la maglia da 32 mm dal 31 gennaio al 1 aprile.

L'uso di questa rete è vietato dal 15 novembre al 31 gennaio e dal 1 maggio al 30 giugno.

Dal 1° luglio al 30 settembre l'uso dell'oltana da posta è consentito dalle ore 17.30 alle ore 8,00

Nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 1 dicembre l'uso di questa rete è vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì.

##### **Pendente**

Lunghezza massima m. 600.

Altezza massima delle reti m. 6,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 20 e mm. 22

L'uso di questa rete è consentito dal 15 giugno al 10 agosto.

#### D) Reti "da fondo"

##### **Oltana**

Lunghezza massima della rete: 21.000 maglie\*

Altezza massima della rete m. 9

Il lato della maglia deve essere di mm. 35

L'uso di questa rete è vietato dal 15 novembre al 31 gennaio.

##### **Perseghera**

Lunghezza massima della rete m. 500.

Altezza massima della rete m. 1,50.

Il lato delle maglie deve essere compreso tra mm. 24 e mm. 25.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio.

L'uso di questa rete è consentito:

- dalle ore 15.00 alle ore 10.00 dal 1 ottobre al 1 aprile
- dalle ore 03.00 alle ore 10.00 dal 1 al 15 giugno.
- dalle ore 17.30 alle ore 8,00 dal 15 giugno al 30 settembre.

##### **Rozzuolo**

Lunghezza massima m. 400.

Altezza massima della rete maglie 50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 22 e mm 24.

L'uso di questa rete è consentito dal 15 giugno al 10 agosto.

#### E) Reti del tipo "tremaglio"

##### **Tremaglio per tutti i pesci**

**Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018**

Lunghezza massima della rete m. 300.

Altezza massima della rete m. 1,50.

Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 maggio al 30 giugno e dal 15 novembre al 31 gennaio.

Dal 30 giugno al 30 settembre l'uso di questa rete è consentito dalle ore 17.30 alle ore 8,00.

**Tremaglio per agone**

Lunghezza massima m. 200.

Altezza massima della rete m. 3.

Altezza minima della rete m. 2.

Il lato delle maglie interne deve essere compreso tra mm. 22 e mm 24.

L'uso di questa rete è consentito dal 15 giugno al 10 agosto.

**F) Altri attrezzi****Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca m. 1.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questo attrezzo è vietato dal 1° aprile al 30 giugno.

\* tale limite va inteso come limite cumulativo per le reti oltane usate in cubia, da posta e a fondo

**Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Garlate**

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

**A) Reti "a circuizione"****Acquedo da mm. 30**

Lunghezza massima della rete m. 220.

Altezza massima della rete maglie 800.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1° novembre al 31 gennaio

**Acquedo da mm. 40**

Lunghezza massima della rete m. 200.

Altezza massima della rete maglie 900.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40.

L'uso di questa rete è vietato dal 15 novembre al 31 gennaio.

**B) Reti volanti****Oltana**

Lunghezza massima della rete m 500

Altezza massima della rete m. 9

Il lato della maglia deve essere:

- di 32 mm o di 35 mm nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 giugno;

- di 35 mm nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 1 dicembre.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 dicembre al 31 gennaio.

**C) Reti da posta****Oltana**

Lunghezza massima della rete: m.500

Altezza massima della rete: m 9.

Il lato della maglia deve essere superiore a 40 mm.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° febbraio al 31 marzo e dal 1 maggio al 30 giugno.

**D) Reti da fondo****Perseghera**

Lunghezza massima della rete: m.400

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm 24 e mm 25.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio

L'uso di questa rete è consentito unicamente:

- dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 8,00;

- dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 10.00.

**Tremaglio per tutti i pesci**

Lunghezza massima della rete: m 100.

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 maggio al 30 giugno e dal 15 novembre al 31 gennaio

Dal 30 giugno al 30 settembre, l'uso di questa rete è consentito solo dalle ore 17.30 alle ore 8,00.

E) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca: m 1.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 30.

L'uso di questo attrezzo è vietato dal 1° aprile al 30 giugno.

**Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sui laghi di Olginate, Pusiano e Annone**

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

A) Reti "a circuizione"**Acquedo da mm. 30**

Lunghezza massima della rete m. 220.

Altezza massima della rete maglie 800.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 maggio al 31 agosto e dal 1° novembre al 31 gennaio

**Acquedo da mm. 40**

Lunghezza massima della rete m. 200.

Altezza massima della rete maglie 900.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40.

L'uso di questa rete è vietato dal 15 novembre al 31 gennaio.

B) Reti da posta**Oltana**

Lunghezza massima della rete: m.500

Altezza massima della rete: m 9.

Il lato della maglia deve essere superiore a 40 mm.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° febbraio al 31 marzo e dal 1 maggio al 30 giugno

C) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete: m.400

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm 24 e mm 25.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio

L'uso di questa rete è consentito unicamente:

- dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 8,00;

- dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 10.00.

**Tremaglio per tutti i pesci**

Lunghezza massima della rete: m 100.

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 maggio al 30 giugno e dal 15 novembre al 31 gennaio

Dal 30 giugno al 30 settembre, l'uso di questa rete è consentito solo dalle ore 17.30 alle ore 8,00.

E) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca: m 1.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 30.

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

L'uso di questo attrezzo è vietato dal 1° aprile al 30 giugno.

**Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Mezzola**

Agli effetti della pesca il lago di Mezzola viene delimitato a sud dal Sasso di Dascio, oltre il quale ha inizio il canale del Mera.

In tali acque è ammessa la pesca professionale, nel rispetto delle forme sotto riportate, ad eccezione nella zona speciale permanente riservata alla sola pesca dilettantistica, così delimitata: "A partire dal canneto in località La Motta del Cecch (coordinate 46° 11' 19" N e 09° 26' 43" E) in linea retta fino al molo del Lido di Novate Mezzola in sponda destra torrente Codera ( coordinate 46° 12' 33" N e 09° 26' 50" E); in corrispondenza della foce del torrente Ratti si risale in linea retta fino alla sponda destra della foce del fiume Mera ( coordinate 46° 12' 40" N e 09° 26' 33" E)".

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto l'uso delle reti per la pesca professionale è consentito dalle ore 18,00 (posa) alle ore 8,00 del giorno successivo (salpaggio).

A) Reti "a circuizione"**Acquedo da mm.40**

Lunghezza massima della rete metri 160

Altezza massima della rete maglie 500

Il lato delle maglie deve essere superiore a millimetri 40

L'uso di detta rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio

B) Reti da posta**Oltana per Coregone**

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete metri nove.

Il monofilo deve avere uno spessore superiore a millimetri 0,10.

Il lato della maglia deve essere di millimetri 35.

L'uso della rete è vietato dal 1° ottobre al 15 gennaio.

**Oltana per tutti i pesci**

Lunghezza massima della rete metri 300. Altezza massima della rete metri 3.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 35.

L'uso di detta rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 15 maggio al 30 giugno.

C) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete metri 250. Altezza massima della rete metri 1,5

Il lato delle maglie deve essere compreso tra millimetri 24 e millimetri 25.

L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio.

Dal 1 settembre al 31 maggio l'uso di questa rete è consentita dalle ore 15.00 (posa)

- dalle ore 15.00 alle ore 10.00 dal 1 ottobre al 1 aprile

Sono vietate azioni atte a spaventare il pesce.

**Tremaglio per tutti i pesci**

Lunghezza massima della rete metri 150. Altezza massima della rete metri 1,50.

Il lato delle maglie della rete interna deve essere superiore a millimetri 30

L'uso di detta rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 1 maggio al 30 giugno.

Sono vietate azioni atte a spaventare il pesce.

E) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca metri 1

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 30

L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile a 30 giugno.

**Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Varese**A) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete metri 500 (metri 100 nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 maggio)

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere compreso tra millimetri 25 e millimetri 35.

**Oltana per tutti i pesci**

Lunghezza massima della rete metri 500.

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere superiore a mm.50.

L'uso di questa rete è proibito dal 1 febbraio al 31 maggio

**Tremaglio per pesce persico** (metri 100 nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 maggio)

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2.

Il lato delle maglie interne deve essere compreso tra millimetri 25 e millimetri 35.

**Tremaglio per tutti i pesci**

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2

Il lato delle maglie interne deve essere superiore a mm.50.

L'uso di questa rete è proibito dal 1 febbraio al 31 maggio

B) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca metri 1

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 25

L'uso di questa rete è vietato dal 1 febbraio a 30 giugno.

**Spaderna**

Con un massimo di 150 ami. Vietata dal 1 ottobre al 31 dicembre

**Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Comabbio**

Nel rispetto del limite massimo di ciascun attrezzo ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 800 metri complessivi di reti da fondo e tremagli. Non rientrano nel conteggio totale le reti di maglia superiore a 120.

A) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete metri 500.

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere compreso tra millimetri 26 e millimetri 30.

Proibita dal 1 aprile al 31 maggio

Le maglie da 26 mm e 27 mm sono consentite soltanto dal 1 giugno al 31 agosto

**Oltana per tutti i pesci**

Lunghezza massima della rete metri 500.

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere compreso tra 40 e 80 mm

L'uso di questa rete è proibito dal 1 febbraio al 31 maggio

**Oltana per Siluro**

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 25 maglie

Il lato delle maglie deve essere maggiore di mm.120

**Tremaglio per pesce persico**

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2.

Il lato delle maglie interne deve essere compreso tra millimetri 26 e millimetri 30.

Proibita dal 1 aprile al 31 maggio

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

**Tremaglio per tutti i pesci**

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2

Il lato delle maglie interne deve essere superiore a mm.45.

L'uso di questa rete è proibito dal 1 febbraio al 31 maggio

B) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca metri 0,8

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 26

L'uso di questa rete è vietato dal 1 febbraio a 30 giugno.

**Spaderna**

Con un massimo di 150 ami. Vietata dal 1 ottobre al 31 dicembre

**Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Monate**A) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 2 metri

Il lato delle maglie deve essere di mm. 32

Proibita dal 1 aprile al 31 maggio

**Oltana per coregoni**

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 9 metri

Il lato delle maglie deve essere compreso tra 34 e 37 mm dal 31 gennaio al 31 maggio e tra 37 mm e 45 mm dal 1 giugno al 1 dicembre

L'uso di questa rete è proibito dal 1 dicembre al 31 gennaio

Questa rete può essere usata anche in modalità "da posta".

**Oltana per Siluro**

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 3 metri

Il lato delle maglie deve essere superiore a 100 mm

Questa rete è proibita dal 1 febbraio al 31 marzo

Questa rete può essere usata anche in modalità "da posta".

**D.d.s. 21 maggio 2018 - n. 7257**

**Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Revoca del decreto 3 maggio 2018, n. 6103 ed approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 7 Valle Brembana**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA,

Richiamato il decreto 3 maggio 2018, n. 6103 «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 7 valle Brembana»;

Atteso che con il decreto di cui al punto precedente sono state adottate le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 7 Valle Brembana ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018, descritte all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del medesimo atto e ne è stata disposta la comunicazione dei contenuti dell'Allegato 1 tramite la pubblicazione sul sito WEB di Regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nella CTP di Bergamo e la pubblicazione sul BURL ;

Preso atto che è stata segnalata dall'Ufficio territoriale regionale di Bergamo che presiede la Consulta territoriale pesca di Bergamo con mail del 15 maggio 2018 che per mero errore materiale non è stato precisato che la pesca con il pesce vivo è vietata in tutte le acque del bacino come applicato in tutte le acque salmonicole della regione;

Valutato dal dirigente proponente che la modifica suddetta debba essere accolta trattandosi di mero errore materiale;

Considerato che il suddetto decreto non è stato pubblicato sul BURL e che pertanto le disposizioni di cui trattasi non hanno acquisito efficacia;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca del suddetto decreto;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (Norma di prima applicazione) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (Regolamenti provinciali) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (Abrogazione) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

**DECRETA**

alla luce delle considerazioni citate in premessa:

1. di revocare il decreto 3 maggio 2018, n. 6103;
2. di adottare con il presente provvedimento dirigenziale le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino 7 Valle Brembana ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare l'allegato 1 di cui al presente atto sul sito WEB di Regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nella CTP di Bergamo;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);

5. di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL dell'allegato 1 del presente decreto, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalla provincia di Bergamo entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 7 Valle Brembana ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018»;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

— • —



SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITÀ DI PESCA NEL BACINO N 7  
VALLE BREMBANA - EX ART. 12 RR 2/2018

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Richiamato l’art. 137 della LR 31/2008, ai fini della pesca le acque del Bacino Valle Brembana sono classificate **acque di Tipo B:**

a) Acque correnti

- 1) Fiume Brembo: asta principale dalle sorgenti sino alla diga Enel di Ponte San Pietro e relativi affluenti

b) Laghi alpini e bacini idroelettrici della Valle Brembana

- 2) Lago Bernigolo in Comune di Lenna  
3) Lago Ponte dell’Acqua in Comune di Mezzoldo  
4) Lago di Cassiglio in Comune di Cassiglio  
5) Lago di Carona in Comune di Carona  
6) Lago Sardegnana in Comune di Carona  
7) Lago del Becco in Comune di Branzi  
8) Lago Marcio in Comune di Branzi  
9) Laghi Gemelli in Comune di Branzi  
10) Lago Piano Casere in Comune di Branzi  
11) Lago Colombo in Comune di Branzi  
12) Lago Moro in Comune di Foppolo  
13) Lago del Diavolo in Comune di Carona  
14) Lago Fregaborgia in Comune di Carona  
15) Lago Rotondo in Comune di Carona  
16) Lago Altamora in Comune di Santa Brigida

2. PESCA DA NATANTE

Non è consentita

3. DISPOSIZIONI PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI MISURE MINIME, TEMPI DI PESCA, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI CONSENTITI.

3.1 - Periodi di divieto e misure minime:

1.1.1.1 Specie ittica	Periodo di divieto	Misura minima cm
Barbo	dal 1 maggio al 30 giugno	25
Cavedano	dal 1 maggio al 30 giugno	25
Trotta fario	dalla prima domenica di ottobre all’ultima domenica di febbraio	25
		22 in gare o manifestazioni di pesca tenute nei Campi Fissi di gara
Trotta iridea		18
Vairone	dal 1 aprile al 31 maggio	
Barbo canino, Ghiozzo padano e Scazzone	Sempre protetti Obbligo rilascio immediato	

3.2 – Tempi di pesca

Nei seguenti laghi alpini

- Lago Sardegnana in Comune di Carona
- Lago del Becco in Comune di Branzi
- Lago Marcio in Comune di Branzi
- Laghi Gemelli in Comune di Branzi
- Lago Piano Casere in Comune di Branzi
- Lago Colombo in Comune di Branzi
- Lago Moro in Comune di Foppolo
- Lago del Diavolo in Comune di Carona
- Lago Fregaborgia in Comune di Carona
- Lago Rotondo in Comune di Carona

• Lago Altamura in Comune di Santa Brigida  
situati sopra i 1.500 m. di quota, l'esercizio della pesca per ogni specie ittica è consentito **dalle ore 6.00 del 1 maggio alle ore 18.00 della prima domenica di ottobre.**

**Tratti acque Tipo B dove è consentita la pesca invernale**

Nelle seguenti "Zone di pesca invernale":

- **Lago di Carona** in comune di Carona
- **Torrente Serina** - tratto compreso fra il ponte della ditta Piazzalunga sino al ponte nuovo in "zona frana" e dalla curva a valle della "Segheria" sino al "Ponte del Vento" all'imbocco dell'Orrido in comune di Bracca
- **Torrente Imagna** - tratto compreso fra il Ponte Gallo a monte e la località Cornone a valle, nei comuni di Capizzone e Strozza (circa 850 m)

la pesca è consentita **anche nel periodo compreso fra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio, solo alla Trota iridea, da riva e a piede asciutto.**

**3.3 - Limiti di cattura:**

Ad eccezione della Zona di Tutela del Temolo, ove vige l'obbligo del rilascio immediato di tutti gli esemplari di Temolo catturati, per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- a) **4 capi complessivi di salmonidi (Trote di tutte le specie e Salmerini) con il limite di:**
  - **1 capo di Trota marmorata e suoi ibridi**
  - **1 capo di Temolo**
- b) **3 Kg di pesce, comprese le specie di cui alla lettera a, con eccezione della singola cattura superiore ai 3 Kg con il limite di**
  - **1 Kg di Vaironi**

**3.4 - Attrezzi consentiti, tempi e modalità d'uso.**

In tutte le acque del bacino è vietato l'utilizzo del pesce vivo come esca.

**3.5 - Zone a regolamentazione speciale**

**ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA**

Corpo idrico	Risorgiva Ponte Vecchio Parina - Comune di Oltre il Colle
Identificazione	dalla sorgente sino allo sbocco nel Torrente Parina in comune di Oltre il Colle
Lunghezza	(m. 90 circa)

Corpo idrico	Torrente Serina - Comune di Algua
Identificazione	dalla località Galleria all'ex laghetto di Algua
Lunghezza	(m. 1.200 circa)

Corpo idrico	Fiume Brembo - Comune di San Giovanni Bianco
Identificazione	dallo scarico delle Centrale ex Cartiera Cima allo sbarramento ENEL a valle del Ponte Vecchio
Lunghezza	(m. 300 circa)

Corpo idrico	Fiume Brembo - Comune di San Pellegrino Terme
Identificazione	dal Ponte Vecchio a monte al Ponte Cavour a valle in comune di San Pellegrino Terme
Lunghezza	(m. 300 circa)

Corpo idrico	Fiume Brembo - Comune di Zogno
Identificazione	dalla Valle Sant'Antonio a monte sino al Ponte Nuovo di Ambria a valle in comune di Zogno
Lunghezza	(m. 1.200 circa)

Corpo idrico	Roggia Traini- Comune di Zogno
Identificazione	nel tratto in cui la stessa costeggia la SP 470 della Valle Brembana
Lunghezza	

Corpo idrico	Torrente Val di Soch - Comune di San Pellegrino Terme
Identificazione	dall'Incubatoio Ittico di S. Pellegrino Terme a valle sino al 3° ponte a monte
Lunghezza	(m. 350 circa)

Corpo idrico	Fiume Brembo - Comune di Villa d'Almè
Identificazione	dallo sbocco del canale Fonderia a monte, sino allo sbarramento del Linificio a valle in Comune di Villa d'Almè
Lunghezza	(m. 800 circa)

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Corpo idrico	Torrente Valle Inferno – Comune di Ornica
Identificazione	dal ponte presso il cimitero sino al parcheggio del Santuario in comune di Ornica
Lunghezza	(m. 350 circa)

Corpo idrico	Risorgiva Peschiera in Comune di Branzi
Identificazione	dalla sorgente sino allo sfocio nel Fiume Brembo in comune di Branzi
Lunghezza	(m. 150 circa)

Corpo idrico	Risorgiva Trabuchello in Comune di Isola di Fondra
Identificazione	dalla località Fontane alla Carrozzeria Monaci in comune di Isola di Fondra, località Trabuchello
Lunghezza	(m. 100 circa)

Corpo idrico	Risorgiva "Fregera" in Comune di Lenna
Identificazione	dalla sorgente sino allo sfocio nel Fiume Brembo in comune di Lenna
Lunghezza	(m. 100 circa)

Corpo idrico	Torrente Serina "Zona frana" in Comune di Bracca
Identificazione	a seguito dell'Ordinanza n. 3 del 27.02.2009 con la quale il Sindaco di Bracca ha istituito il divieto di accesso lungo il tratto di alveo del T. Serina interessato dal fenomeno franoso, e sino al permanere della stessa, è stato istituito il divieto di pesca "dal ponte nuovo sino alla curva a valle della Segheria" in comune di Bracca.
Lunghezza	

Corpo idrico	Torrente Imagna in Comune di Berbenno
Identificazione	Dall'ex sbarramento ENEL in Comune di Berbenno, alla confluenza in sponda sinistra del torrente di Berbenno in località Ponte Giurino
Lunghezza	(m.550 circa)

**ZONE DI PESCA NO-KILL "PRENDI E RILASCIA"**

## Norme comuni

- il pesce pescato deve sempre essere immediatamente rilasciato vivo, adottando ogni accorgimento utile al fine di arrecargli il minor danno possibile, slamando il pesce in acqua oppure recidendo il filo il più vicino possibile all'apparato boccale
- è obbligatorio avere il guadino in dotazione personale
- è obbligatorio usare il guadino per ogni cattura
- prima di maneggiare il pesce è fatto obbligo di bagnarsi le mani
- prima di esercitare la pesca è obbligatorio depositare il pesce precedentemente pescato e trattenuto.

**Zone di pesca a mosca**

Nella seguente Zona la pesca è consentita solo con canna singola, con o senza mulinello, per sistema a mosca con coda di topo, con tecnica valsesiana o altre assimilabili.

Corpo idrico	Fiume Brembo- Comune di Lenna e Camerata Cornello
Identificazione	tratto di fiume compreso fra il ponte di ferro dell'Azienda Agrituristica in comune di Lenna sino alla confluenza con la Valle Parina in comune di Camerata Cornello
Lunghezza	(m. 1.500 circa)

**Zone di pesca con esche artificiali**

Nelle seguenti Zone la pesca è consentita solo con esche artificiali, con un solo amo senza ardiglione.

Corpo idrico	Fiume Brembo- Comune di Branzi
Identificazione	tratto di fiume Brembo in comune di Branzi situato fra il Ponte Ballerino – Via Cagnoli sino a Via Ambrosioni
Lunghezza	(m. 1.000 circa)

Corpo idrico	Fiume Brembo- Comune di Villa d'Almè
Identificazione	tratto di fiume Brembo in comune di Villa d'Almè situato tra la presa del canale Fonderia a monte e lo sbocco del medesimo nel fiume a valle
Lunghezza	(m. 850 circa)

**Zona di Tutela del Temolo**

Nella seguente Zona sono sempre vietati l’uso e la detenzione di qualsiasi attrezzatura con piombo terminale idonea ad esercitare tecniche di pesca radente il fondo, quali la camolera, temolera e/o similari.

Corpo idrico	Fiume Brembo– Comune di Lenna e Camerata Cornello
Identificazione	tratto a valle della Diga Gommone in comune di Lenna e lo sbarramento Italcementi in comune di Camerata Cornello
Lunghezza	(m. 5.800 circa)

**Zona di pesca no-kill riservata ai ragazzi (sino al compimento del 18° anno di età)**

Nella seguente Zona la pesca è consentita solo ai ragazzi di età inferiore ai 18 anni ed esclusivamente con un solo amo senza ardiglione innescato con esche naturali o artificiali.

Sono consentite anche le esche metalliche con un solo amo senza ardiglione.

Corpo idrico	Torrente Imagna – Comune di Sant’ Omobono Terme
Identificazione	nel tratto compreso fra il Ponte Pietra e il Ponte del Campo sportivo in comune di Sant’ Omobono Terme
Lunghezza	(m. 1.200 circa)

**4. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE**

Non è consentita

**5. MODALITÀ UTILIZZO CAMPI GARA**

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l’uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l’immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all’uopo individuati e denominati “campo gara”, riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell’UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come “campi gara” secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della LR 31/2008 e art. 2 della LR 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto
- nelle acque in concessione ai sensi dell’art. 134 della LR 31/2008, dal concessionario
- nelle restanti acque, dal Dirigente dell’UTR secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della LR 31/2008 e art. 2 della LR 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell’organizzatore
- Il nome, i recapiti e del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l’orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l’orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d’immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall’avvenuta immissione di fauna ittica fino all’inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l’orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell’organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

**Nel bacino sono istituiti i seguenti:**

**Campi Fissi di Gara**

Corpo idrico	Lago di Carona –Comune di Carona
Identificazione	Tutto il bacino idroelettrico

Corpo idrico	Fiume Brembo – Comune di Isola di Fondra
--------------	--

**Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018**

Identificazione	dal ponte nei pressi della Taverna della Valle sino al ponte per il Camping San Simone in località Trabucello.
-----------------	--

Corpo idrico	Torrente Valmora – Comune di Averara
Identificazione	dal campo sportivo alla vecchia presa idroelettrica della Ditta Siga.

Corpo idrico	Fiume Brembo – Comune di San Giovanni Bianco
Identificazione	nel tratto compreso fra lo sbarramento ENEL a monte sino al ponte ex ferrovia a valle, di circa 1.300 m. in Comune di San Giovanni Bianco

Corpo idrico	Fiume Brembo – Comune di Zogno
Identificazione	<p>Zogno: dal ponte di Ambria fino a 100 m a valle della passerella pedonale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sett. A – dal ponte di Ambria a monte dell’Allevamento ittico;</li> <li>• Sett. B – dall’Allevamento ittico alla località Tre Fontane;</li> <li>• Sett. C – dalla località Tre Fontane al ponte Nuovo;</li> <li>• Sett. D – dal ponte Nuovo al ponte Vecchio;</li> <li>• Sett. E – dal ponte Vecchio fino a 100 m a valle della passerella pedonale.</li> </ul>

Corpo idrico	Fiume Brembo – Comune di Villa d’Almè - Brembate Sopra
Identificazione	dalla briglia del Linificio Canapificio di Villa d’Almè, alla diga di Paladina.

Corpo idrico	Torrente Serina - Comune di Bracca - Zogno
Identificazione	<p>Bracca: dal ponte della ditta Piazzalunga in Comune di Bracca allo sfocio del Torrente Serina nel Fiume Brembo in Comune di Zogno.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sett. A – dal ponte della ditta Piazzalunga sino al ponte nuovo in “zona frana”;</li> <li>• Sett. B – dalla curva a valle della “Segheria” sino alla scala del Ristorante Fonte Bracca;</li> <li>• Sett. C – dalla scala del Ristorante Fonte Bracca al “ponte del Vento”;</li> <li>• Sett. D – dalla cascata a valle dell’orrido fino allo sfocio nel fiume Brembo.</li> </ul> <p>* A seguito dell’Ordinanza n. 3 del 27.02.2009 con la quale il Sindaco di Bracca ha istituito il divieto di accesso lungo il tratto di alveo del T. Serina interessato dal fenomeno franoso, e sino al permanere della stessa, il Campo Fisso T. Serina è stato modificato come sopra indicato.</p>

Corpo idrico	Torrente Imagna - Comuni di Locatello – Capizzone – Strozza.
Identificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sett. A – dalle fucine al depuratore;</li> <li>• Sett. B – dal depuratore al ponte Ca’ Prospero;</li> <li>• Sett. C – dal ponte Ca’ Prospero alla località Piazzola;</li> <li>• Sett. D – dal ponte La Grate al ponte Gallo;</li> <li>• Sett. E – dal ponte Gallo alla briglia del Mulino;</li> <li>• Sett. F – dalla briglia del Mulino alla località Cornone;</li> <li>• Sett. G – dalla località Cornone al ponte del Chitò.</li> </ul>

Corpo idrico	Torrente Brembilla – Comune di Brembilla
Identificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sett.A – dalla cabina del metano al pozzo dell’Acqua bianca;</li> <li>• Sett.B – dal pozzo dell’Acqua bianca alla località Mulinetto (fabbrica catrame);</li> <li>• Sett.C – dalla località Mulinetto alla buca della cava in località Corea;</li> <li>• Sett.D – dalla località Corea alla località Corna Gogia.</li> </ul>

Per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca **alla Trota iridea, solo da riva e a piede asciutto**, nel periodo compreso fra la prima domenica d'ottobre e l'ultima domenica di febbraio, nelle acque di tipo "B" sono istituiti i seguenti Campi Gara Invernali:

- LAGO DI CARONA in Comune di Carona;
- TORRENTE SERINA - tratto compreso fra il ponte della ditta Piazzalunga sino al ponte nuovo in "zona frana" e dalla curva a valle della "Segheria" sino al "Ponte del Vento" all'imbocco dell'Orrido in Comune di Bracca;
- TORRENTE IMAGNA - tratto compreso fra la località Cornù a valle e il Ponte Gallo a monte, nei Comuni di Strozza e Capizzone;

Al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni locali di pesca **ove non sono istituiti Campi Fissi**, il Dirigente della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell'UTR Bergamo può autorizzare un **massimo di 2 manifestazioni annuali** per ogni Comune, ad eccezione dei seguenti tratti:

- Fiume Brembo: fra la Diga (gommona) di Lenna e il ponte della frazione Portiera fra i Comuni di Camerata Cornello e San Giovanni Bianco;
- Fiume Brembo: fra lo sbarramento ENEL di San Pellegrino Terme e l'inizio della Zona di protezione in località Valle di Sant'Antonio nel medesimo Comune;
- Torrente Enna: dalla località Roncaglia alla foce nel Fiume Brembo in Comune di San Giovanni Bianco.

Nei corpi idrici ricompresi **nei SIC e nelle ZPS del Parco delle Orobie Bergamasche**, conformemente a quanto previsto dal Decreto n° 4743 del 12.05.2008 della DG Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia "Valutazione di incidenza del Piano Ittico della Provincia di Bergamo", sono previste le seguenti ulteriori limitazioni:

- **"in assenza di specifica regolamentazione a cura dell'ente gestore dei Siti, obbligo di sottoporre a valutazione di incidenza la collocazione dei campi temporanei di gara ricadenti in SIC e ZPS;**
- **divieto di realizzazione di gare e manifestazioni in acque di pregio ittico ricadenti in SIC e ZPS".**

## 6.TESSERINO SEGNAPESCI

Previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2019

CORPI IDRICI IN CUI È CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE NEL BACINO 7 VALLE BREMBANA ex art. 13 RR 2/2018
---

Nel bacino della Val Brembana la pesca professionale non è consentita

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

**D.d.s. 21 maggio 2018 - n. 7258**  
**Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 -**  
**Revoca del decreto 3 maggio 2018, n. 6102 ed approvazione**  
**delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca**  
**e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 8 Valle**  
**Seriana**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA,

Richiamato il decreto 3 maggio 2018, n. 6102 «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 8 Valle Seriana»;

Atteso che con il decreto di cui al punto precedente sono state adottate le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 8 Valle Seriana ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018, descritte all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del medesimo atto e ne è stata disposta la comunicazione dei contenuti dell'Allegato 1 tramite la pubblicazione sul sito WEB di Regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nella CTP di Bergamo e la pubblicazione sul BURL ;

Preso atto che è stata segnalata dall'Ufficio territoriale regionale di Bergamo che presiede la Consulta territoriale pesca di Bergamo con mail del 15 maggio 2018 che per mero errore materiale non è stato precisato che la pesca con il pesce vivo è vietata in tutte le acque del bacino analogamente a quanto applicato in tutte le acque salmonicole della regione;

Valutato dal dirigente proponente che la modifica suddetta debba essere accolta trattandosi di mero errore materiale;

Considerato che il suddetto decreto non è stato pubblicato sul BURL e che pertanto le disposizioni di cui trattasi non hanno acquisito efficacia;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca del suddetto decreto;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (Norma di prima applicazione) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (Regolamenti provinciali) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (Abrogazione) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

DECRETA

alla luce delle considerazioni citate in premessa:

1. di revocare il decreto 3 maggio 2018, n. 6102;
2. di adottare con il presente provvedimento le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 8 Valle Seriana ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare l'allegato 1 di cui al presente atto sul sito WEB di Regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nella CTP di Bergamo;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

5. di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL dell'allegato 1 del presente decreto, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalla provincia di Bergamo entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 8 Valle Seriana ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018»;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_



SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITÀ DI PESCA NEL BACINO N 8  
VALLE SERIANA - EX ART. 12 RR 2/2018

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Richiamato l’art. 137 della LR 31/2008, ai fini della pesca le acque del Bacino Valle Seriana sono classificate:

Acque di tipo “B”:

- a) Acque correnti
  - Fiume Serio: asta principale dalla sorgente sino allo sbarramento del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca in comune di Albino e relativi affluenti sino alla confluenza del T. Nesa;
- b) Laghi alpini e bacini idroelettrici della Valle Seriana
  - Lago Campelli in Comune di Valgoglio
  - Lago Cernello in Comune di Valgoglio
  - Lago Succotto in Comune di Valgoglio
  - Lago d’Aviasco in Comune di Valgoglio
  - Lago Nero in Comune di Valgoglio
  - Lago Barbellino naturale in Comune di Valbondione
  - Lago Barbellino artificiale in Comune di Valbondione

Acque di tipo “C” -Acque correnti

- Fiume Serio: asta principale dallo sbarramento del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca in comune di Albino sino al Ponte dell’autostrada A4 in Comune di Seriate

2. PESCA DA NATANTE

Non è consentita

3. DISPOSIZIONI PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI MISURE MINIME, TEMPI DI PESCA, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI CONSENTITI.

3.1 Periodi di divieto e misure minime:

ACQUE DI TIPO B

1.1.1.1	Specie ittica	Periodo di divieto	Misura minima cm
Barbo		dal 1 maggio al 30 giugno	25
Cavedano		dal 1 maggio al 30 giugno	25
Trota fario		dalla prima domenica di ottobre all’ultima domenica di febbraio	25
			22 in gare o manifestazioni di pesca tenute nei Campi Fissi di gara
Trota iridea			18
Vairone		dal 1 aprile al 31 maggio	
Barbo canino, Ghiozzo padano e Scazzone		Sempre protetti Obbligo rilascio immediato	

ACQUE DI TIPO C

1.1.1.2	Specie ittica	Periodo di divieto	Misura minima cm
Barbo		dal 1 maggio al 30 giugno	30
Cavedano		dal 1 maggio al 30 giugno	30
Trota iridea			18
Trota fario		dalla prima domenica di ottobre all’ultima domenica di febbraio	25
			22 in gare o manifestazioni di pesca tenute nei Campi Fissi di gara
Vairone		dal 1 aprile al 31 maggio	
Barbo canino, Ghiozzo padano e Scazzone		Sempre protetti Obbligo rilascio immediato	

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

### 3.2 – Tempi di pesca

Nei seguenti laghi alpini

- Lago Campelli in Comune di Valgoglio
- Lago Cernello in Comune di Valgoglio
- Lago Succotto in Comune di Valgoglio
- Lago d’Aviasco in Comune di Valgoglio
- Lago Nero in Comune di Valgoglio
- Lago Barbellino naturale in Comune di Valbondione
- Lago Barbellino artificiale in Comune di Valbondione

situati sopra i 1.500 m. di quota, l’esercizio della pesca per ogni specie ittica è consentito dalle ore 6.00 del 1 maggio alle ore 18.00 della prima domenica di ottobre.

### 3.3 - Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- a) **4 capi complessivi di salmonidi (Trote di tutte le specie e Salmerini) con il limite di:**
- **1 capo di Trota marmorata e suoi ibridi**
  - **1 capo di Temolo**
- b) **3 Kg di pesce, comprese le specie di cui alla lettera a, con eccezione della singola cattura superiore ai 3 Kg e con il limite di:**
- **1 Kg di Vaironi**

### 3.4 - Attrezzi consentiti, tempi e modalità d’uso.

*Limitazioni riguardanti esche e pasture*

Nelle acque del bacino è vietato l’utilizzo del pesce vivo come esca.

Nelle acque di tipo C fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l’utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all’uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all’uso vanno invece considerati valori doppi.

*Limitazioni riguardanti gli attrezzi di pesca*

In tutte le acque del bacino è vietato l’uso della bilancia

Lungo tutta l’asta del Fiume Serio dalla sorgente sino al Ponte della SP 35 in Comune di Alzano Lombardo è sempre vietato l’uso e la detenzione di qualsiasi attrezzatura idonea ad esercitare tecniche di pesca radente il fondo, quali la camolera, la temolera e/o similari.

### 3.5 - Zone a regolamentazione speciale

#### **ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA**

Corpo idrico	Torrente Fiumenero – Comune di Valbondione
Identificazione	dallo scarico della Centrale idroelettrica sino allo sfocio nel Fiume Serio in località Fiumenero
Lunghezza	(m. 250 circa)

Corpo idrico	Torrente Rino – Comune di Ardesio
Identificazione	dallo sfocio nel Fiume Serio sino all’acquedotto del comune di Ardesio
Lunghezza	(m. 1.300 circa)

Corpo idrico	Torrente Vertova – Comune di Vertova
Identificazione	tratto terminale a monte della confluenza nel Fiume Serio
Lunghezza	(m. 1.500 circa)

Corpo idrico	Risorgiva Ramello – Comune di Ponte Nossa
Identificazione	dalla sorgente alla foce nel Fiume Serio
Lunghezza	(m. 150 circa)

Corpo idrico	Torrente Nossana – Comune di Ponte Nossa
Identificazione	dalla sorgente alla foce nel Fiume Serio
Lunghezza	(m. 600 circa)

Corpo idrico	Torrente Albina – in Comune di Albino
Identificazione	dal ponte detto “Delle schisade” alla foce nel Fiume Serio
Lunghezza	(m. 600 circa)

Corpo idrico	Torrente Carso
Identificazione	dalla località «Cappelletta Calce Cugini» allo sfocio del torrente nel Fiume Serio
Lunghezza	(m. 1.000 circa)

**ZONE NO-KILL "PRENDI E RILASCIA"**

**Norme comuni**

- il pesce pescato deve sempre essere immediatamente rilasciato vivo, adottando ogni accorgimento utile al fine di arrecargli il minor danno possibile, slamando il pesce in acqua oppure recidendo il filo il più vicino possibile all'apparato boccale
- è obbligatorio avere il guadino in dotazione personale
- è obbligatorio usare il guadino per ogni cattura
- prima di maneggiare il pesce è fatto obbligo di bagnarsi le mani
- prima di esercitare la pesca è obbligatorio depositare il pesce precedentemente pescato e trattenuto.

**Zone di pesca a mosca**

Nella seguente Zona la pesca è consentita solo con canna singola, con o senza mulinello, per sistema a mosca con coda di topo, con tecnica valsesiana o altre assimilabili.

Corpo idrico	Fiume Serio – Comune di Casnigo
Identificazione	tratto di fiume compreso fra lo sbocco del canale idroelettrico Pratomele a monte del ponte della ditta Somet e lo sbarramento dello stesso canale in località Mele
Lunghezza	(m. 1.200 circa)

**Zone di pesca con esche artificiali e naturali (solo lombrico)**

Nelle seguenti Zone la pesca è consentita con un solo amo senza ardiglione innescato solo con esche artificiali. L'unica esca naturale ammessa è il lombrico, montato su amo senza ardiglione.

Corpo idrico	Fiume Serio – Comune di Ponte Nossa
Identificazione	tratto di Fiume Serio situato tra l'imbocco della Val del Riso a valle e lo sbarramento della Ditta S.T.E.R. in località Ponte Selva a monte
Lunghezza	(m. 2.400 circa)

Corpo idrico	Fiume Serio – Comuni di Albino e Cene
Identificazione	tratto di Fiume Serio nei comuni di Albino e Cene tra la località Isola Zio Bruno a valle sino allo scolmatore del canale del Consorzio di Bonifica a monte
Lunghezza	(m. 900 circa)

**4. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE**

Non è consentita

**5. MODALITÀ UTILIZZO CAMPI GARA**

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara".

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario
- nelle restanti acque, dal Dirigente dell'UTR secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della LR 31/2008 e art. 2 della LR 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome e i recapiti del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Nel bacino sono istituiti i seguenti Campi Fissi di Gara:

**Acque di Tipo B**

Corpo idrico	Fiume Serio - Comuni di Ardesio e Gromo
Identificazione	dalla località Valle Glera in Comune di Gromo al confine comunale a valle.

Corpo idrico	Fiume Serio - Comuni di Ponte Nossola e Casnigo
Identificazione	dall'attraversamento del metanodotto in Comune di Ponte Nossola al Ponte del Costone in Comune di Casnigo. <ul style="list-style-type: none"><li>• Sett.A - dall'attraversamento del metanodotto al masso detto "Papera" in Comune di Ponte Nossola</li><li>• Sett.B - dal masso detto "Papera" al termine del primo muro in cemento</li><li>• Sett.C - dal termine del primo muro in cemento all'inizio del secondo muro</li><li>• Sett.D - dall'inizio del secondo muro sino al Ponte del Costone in Comune di Casnigo</li></ul>

Corpo idrico	Fiume Serio - Comuni di Albino e Cene
Identificazione	dall'opera di presa della derivazione Honegger a monte, sino alla passerella della pista ciclopeditone a valle.

Corpo idrico	Fiume Serio - Comune di Albino
Identificazione	dall'inizio dell'isola del Serio allo scolmatore alla confluenza del Torrente Albina.

**Acque di Tipo C**

Corpo idrico	Fiume Serio - Comune di Alzano Lombardo
Identificazione	dalla briglia in Comune di Alzano a monte sino al Ponte della S.P. 35 Bergamo-Nembro a valle.

**6. TESSERINO SEGNA PESCA**

Previsto con decorrenza 1 gennaio 2019

CORPI IDRICI IN CUI È CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE NEL BACINO 8 VALLE SERIANA ex art. 13 RR 2/2018
--

Nel bacino della Val Seriana la pesca professionale non è consentita

**D.d.s. 21 maggio 2018 - n. 7259****Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Revoca del decreto 3 maggio 2018, n. 6101 e approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 9 Oglio**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA,

Richiamato il decreto 3 maggio 2018, n. 6101 «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 9 Oglio»;

Atteso che con il decreto di cui al punto precedente sono state adottate le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 9 Oglio ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018, descritte all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del medesimo atto e ne è stata disposta la comunicazione dei contenuti dell'Allegato 1 tramite la pubblicazione sul sito WEB di Regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nella CTP di Brescia Bergamo e Valpadana e la pubblicazione sul BURL ;

Preso atto che è stata segnalata dall'Ufficio territoriale regionale di Brescia agricoltura, foreste, caccia e pesca che presiede la Consulta territoriale pesca di Brescia con mail del 15 maggio 2018 d'intesa con gli UTR di Bergamo e Valpadana che per mero errore materiale non è stato precisato che la deroga alla misura minima di pesca della trota fario nelle gare e manifestazioni di pesca si applica ai campi gara fissi come per analogia stabilito negli altri bacini di competenza di Regione Lombardia;

Valutato dal dirigente proponente che la modifica suddetta debba essere accolta trattandosi di mero errore materiale;

Considerato che il suddetto decreto non è stato pubblicato sul BURL e che pertanto le disposizioni di cui trattasi non hanno acquisito efficacia;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca del suddetto decreto;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (Norma di prima applicazione) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (Regolamenti provinciali) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (Abrogazione) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»).

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

**DECRETA**

alla luce delle considerazioni citate in premessa:

1. di revocare il decreto 3 maggio 2018, n. 6101;

2. di adottare con il presente provvedimento le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 9 Oglio ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di pubblicare l'allegato 1 di cui al presente atto sul sito WEB di Regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nella CTP di Brescia, Bergamo e Valpadana;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);

5. di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL dell'allegato 1 del presente decreto, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 9 Oglio ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018»;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 9  
OGLIO – ex art 12 r.r. 2/2018

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

La pesca dilettantistica è consentita in tutte le acque del bacino 9 – Oglio che comprende tutto il bacino del fiume Oglio fino alla confluenza nel fiume Po, i relativi affluenti e il reticolo di bonifica interno al bacino di pesca medesimo classificati ai fini della pesca come acque di tipo C ai sensi dell’art. 137 della LR 31/2008.

2. PESCA DA NATANTE

L’uso del natante per la pesca è consentito nel fiume Oglio. Il natante non può essere in movimento e deve poggiare con una estremità alla riva.

3. DISPOSIZIONI PIU' RESTRITTIVE IN MATERIA DI MISURE MINIME, LIMITI DI CATTURA, TEMPI DI PESCA E ATTREZZI CONSENTITI

3.1 – Periodi di divieto di cattura e misure minime

Specie ittica	Misure minime cm	Periodi di divieto di cattura
Barbo	30	1 maggio – 30 giugno
Carpa	35	15 aprile - 15 giugno
Cavedano	30	1 maggio – 30 giugno
Luccio	60	1 gennaio – 15 aprile
Lucioperca	35	1 aprile – 31 maggio
Persico reale	20	1 aprile – 31 maggio
Persico trota	30	1 maggio – 30 giugno
Pigo	40	1 aprile – 31 maggio
Tinca	35	1 maggio – 30 giugno
Vairone	-	1 aprile – 31 maggio
Trota fario	25 (per gare e manifestazioni di pesca in campi gara fissi 22)	-

Alborella, Barbo canino, Cheppia, Lasca, Lampreda padana, Savetta, Cobite, Cobite mascherato, Ghiozzo padano, Panzarolo, Scazone, Spinarello, Temolo, Trota marmorata e suoi ibridi fario x marmorata: specie sempre protette con obbligo di rilascio immediato.

3.2 - Limiti di cattura giornalieri per pescatore

- 4 capi complessivi di Salmonidi
- 1 capo di luccio
- 10 capi di persico reale
- 500 gr di vairone
- 500 gr di triotto

3.3 - Attrezzi di pesca consentiti

Prescrizioni riguardanti l’uso della bilancia

Bilancia o bilancella: l’uso della bilancia è consentito secondo le seguenti disposizioni: il lato massimo della rete deve essere di 1,5 m; le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm; la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m; deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto; è proibito appendere la rete ad una fune che attraversa il corpo idrico; è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcella (pendice antislittamento); è ammesso l’ausilio della carrucola; la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore di 15 metri da un

altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia che si trovino sulla stessa riva, sia su rive opposte; è vietato l'uso "guadando e ranzando"; l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua; è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno; l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questa poggia con un'estremità alla riva.

Raffio: esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

Prescrizioni riguardanti esche e pasture

Esche: Fermo restando il limite di 500 gr di larva di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi Kg. 2.5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi.

Per la pesca con il pesce vivo possono essere utilizzate unicamente come esca le seguenti specie ittiche: Scardola, Triotto, Vairone e Carassio.

Per la sola pesca al Siluro ed al Lucioperca nel tratto di fiume Oglio a valle di isola Dovarese, è consentito altresì l'utilizzo come esca viva delle specie Abramide, Aspigo, Cefalo e Gardon, solo se i pesci sono catturati e utilizzati sul luogo di pesca con divieto di rilascio in acqua dei pesci tratti in vivo.

Durante il periodo di divieto di pesca alla carpa è vietato l'utilizzo delle boilies, mais e usare pastura e sfarinati come esca.

Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti.

L'esercizio della pesca è sempre vietato nelle riserve naturali orientate e parziali delle Torbiere di Marcaria, delle Bine, della Cascina S. Alberto, delle Lanche di Runate e delle Gerre Gavazzi, nonché nelle rispettive fasce di rispetto e nelle Zone di Riqualificazione Ambienti Naturali "Foce Oglio" fatta esclusione per le rive ed il corso del Fiume Oglio.

L'esercizio della pesca è vietato dalla sponda idrografica sinistra del fiume Chiese, dall'abitato di Bizzolano sino alla sua confluenza con il Fiume Oglio, nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno.

Nelle zone "prendi e rilascia" con tutte le esche la pesca deve essere esercitata con canna singola con o senza mulinello con l'utilizzo di ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato anche per la pesca a spinning.

ELENCO ZONE NO KILL

Corso d'acqua	Comune	Tipo di esca	Lunghezza ml
CHIESE	CALCINATO (BS)	Artificiali	2.507
CHIESE	CALVISANO (BS)	Tutte le esche	2.930
OGLIO	RUDIANO (BS) (un tratto del campo gara)	Tutte le esche	400
MELLA	OFFLAGA (BS) (campo gara)	Tutte le esche	1.587

ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA

Corpo idrico	Lanche Ca' Rossa (Comune di Pieve d'Olmi) (CR)
Identificazione	Tutti i bacini idrici compresi nell'area sud-centro-occidentale dell'oasi di protezione della fauna omonima istituita ai sensi della l. 157/92 e l.r. 26/93 e succ. mod.), con l'esclusione delle piazzole di pesca individuate dal comune di Pieve d'Olmi sul lato nord-est.
Durata	Permanente - tutto l'anno
Corpo idrico	Scolo Morta e Bodrio Vacchelli (comune di Cremona)
Identificazione	Lo Scolo Morta e tutti i bacini (tra cui il Bodrio Vacchelli) interclusi tra i due argini, dalla Via Carpenella nei pressi della piazzola di raccolta differenziata, a valle fino al ponte della tangenziale appena prima dell'attraversamento dell'autostrada.
Durata	Permanente - tutto l'anno
Corpo idrico	ROGGIA GAMBARA - Gottolengo (BS) m. 1.668
Corpo idrico	NAVIGLIO SAN ZENO - San Zeno (BS) m. 1.186

4. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE IN FUNZIONE DI PARTICOLARI TIPI DI PESCA O TRADIZIONI LOCALI

La pesca notturna è praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba. E' consentita unicamente da riva, con massimo



## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

3 canne lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, alle seguenti specie ittiche: Anguilla (con il limite di prelievo di un solo esemplare), Carpa, Pesce gatto di tutte le specie, Siluro. Le esche consentite durante le ore notturne sono esclusivamente: lombrico, pesce esca vivo o morto, boiles e esche artificiali.

### 5 . MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CAMPI GARA

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara" secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art. 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto;
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario;
- nelle restanti acque, dal dirigente dell'UTR secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art. 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome e i recapiti del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

### ELENCO CAMPI GARA

Corso d'acqua	Comune e confini	Lunghezza ml
SERIOLA GAMBARA (CR)	VOLONGO RIFERIMENTO CGP 04  Tratto A (paratoie) - in sponda sinistra a partire da circa 80 metri a monte delle paratoie per circa 180 m procedendo a monte verso l'abitato di Volongo (lunghezza: 180 m; comune di Volongo; n. concorrenti max: 20); Tratto B (abitato) - in sponda sinistra a partire da 30 metri a valle del ponte della S.P. 83 per 450 metri a valle - 100 metri a monte dalla linea elettrica (lunghezza: 450 metri - numero massimo di concorrenti: 30).	Tratto A) 180  Tratto B) 450
CHERIO (BG)	PALOSCO - Dal Ponte Nuovo a monte sino al Ponte Vecchio a valle	
ROGGIA GAMBARA(BS)	GOTTOLONGO - Dal ponte sulla Gambara in Via Roma alla confluenza con il Redone	500
OGLIO (BS)	RUDIANO - Da Cascina Maglio fino alla lanca (compresa) della Cascina Pescatori	2.500
OGLIO (BS)	ROCCAFRANCA - Lanca Uomo	600
CASTRINA (BS)	CHIARI - Dalla Cascina lunga al casello ferroviario	639
MELLA (BS)	CASTELMELLA - CAPRIANO - Dal ponte di viale dei Caduti a Castelmella al ponte di Via Quinzano a Capriano	3.823
MELLA (BS)	OFFLAGA - Dalla sbarra della pista ciclabile al ponte sul Mella in Via Cardinale	1.587
CHIESE (BS)	CALVISANO Parte nord - dall'immissione del Garza al ponte di Mezzane per m. 1.878; Parte sud - dalla località Canove al ponte di Visano per m. 1.486	3.364
NAVIGLIO ISORELLA (BS)	Da Via Verga a Ghedi all'intersezione tra la s.p. 76 e la s.p. 24 ad Isorella. (Campo gara in acque DEP)	12.660
ROGGIA GIRELLI (BS)	Da Poncarale a Bagnolo Mella (campo gara in acque DEP)	3.727
ROGGIA S.GIOVANNA (BS)	Dal centro abitato di Ghedi a al centro abitato di Leno (campo gara in acque DEP)	4.673
Canale Osone (MN)	Dalla località Mocaio alla Statale Cremona-Mantova	
Canale Fossola (MN)	Dal ponte del paese di S. Matteo alla Corte Gerile	
Canale Navarolo (MN)	Dall'inizio della zona ripopolamento alla chiusa sul C. Sabbioncelli	

Canale Acque Alte Mantovane (MN)	Dal confine Cremonese al Fiume Oglio	
----------------------------------	--------------------------------------	--

CAMPI GARA FISSI PREVISTI NEI CORSI D'ACQUA CON DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA

Corpo idrico	Riglio Delmonazza
Riferimento	CGF 01
Identificazione	Comuni di Cingia de' Botti (CR), San Martino del Lago e Scandolara Ravara In sponda destra dal ponte campestre alla paratoia (numero massimo di concorrenti: 250)
Lunghezza	1.55 Km

Corpo idrico	Canale Acque Alte
Riferimento	CGF 02
Identificazione	Comune di San Martino del Lago (CR) In sponda destra in corrispondenza della Cascina San Faustino (numero massimo di concorrenti: 150)
Lunghezza	Circa 1,6 km

Corpo idrico	Canale Acque Alte
Riferimento	CGF 03
Identificazione	Comune di Solarolo Rainerio (CR) In sponda destra (numero massimo di concorrenti: 70)
Lunghezza	Circa 800 metri

Corpo idrico	Canale Acque Alte
Riferimento	CGF 04
Identificazione	Comuni di San Giovanni in Croce e Casteldidone (CR) In sponda destra dal ponte a valle della Ferrovia al ponte posto circa 2 km a valle (numero massimo di concorrenti: 200)
Lunghezza	Circa 2 Km

Corpo idrico	Delmona Tagliata
Riferimento	CGF 05
Identificazione	Comune di Pieve San Giacomo (CR) In sponda sinistra (numero massimo di concorrenti: 40)
Lunghezza	460 metri

Corpo idrico	Delmona Tagliata
Riferimento	CGF 06
Identificazione	Comune di Cà D'Andrea (CR) In sponda destra (numero massimo di concorrenti: 100)
Lunghezza	1.2 Km

6. TESSERINO SEGNACATTURE

Esclusivamente nelle zone no kill con decorrenza 1 gennaio 2019.

CORPI IDRICI IN CUI E' CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE NEL BACINO N. 9 Oglio - ex art 13 r.r. 2/2018
---

Nel bacino dell'Oglio la pesca professionale non è consentita.

Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

**D.d.s. 21 maggio 2018 - n. 7260**

**Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Revoca del decreto 3 maggio 2018, n. 6097 ed approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 11 Valle Trompia Valle Sabbia e Benaco**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA,

Richiamato il decreto 3 maggio 2018, n. 6097 «Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 articoli 12 e 13 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 11 valle trompia valle sabbia e benaco»;

Atteso che con il decreto di cui al punto precedente sono state adottate le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 11 Valle Trompia Valle Sabbia e Benaco ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018, descritte all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del medesimo atto e ne è stata disposta la comunicazione dei contenuti dell'Allegato 1 tramite la pubblicazione sul sito WEB di Regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nella CTP di Brescia e la pubblicazione sul BURL;

Preso atto che è stata segnalata dall'Ufficio territoriale regionale di Brescia agricoltura, foreste, caccia e pesca che presiede la Consulta territoriale pesca di Brescia con mail del 18 maggio 2018 che per mero errore materiale nel capitolo 3.1 - Periodi di divieto di cattura e misure minime lago d'Idro per quanto riguarda il Luccio non è stata specificata la misura di cm 60 con decorrenza 1 gennaio 2019, nel capitolo 3.3 - Tempi di pesca per il lago d'Idro è stato omesso il divieto di pesca da riva dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio nella porzione di lago ricadente nei confini amministrativi del Comune di Bagnolo (zona nord del lago) limitazione prevista nel capitolo 14.8 del Piano ittico provinciale insieme al divieto, nella stessa zona nord, della pesca da natante fino all'ultima domenica di marzo (capitolo 11.3.1 del Piano ittico provinciale), nel capitolo 6 - Elenco dei campi di gara fissi sono stati omessi i seguenti campi: nel fiume Chiese il tratto di Gavardo e nel torrente Vrenda il tratto di Sabbio Chiese, indicati nel capitolo 8 del piano ittico provinciale, ed il tratto di fiume Mella a Sarezzo istituito con deliberazione di Giunta provinciale 101 del 4 aprile 2013 ad integrazione dell'elenco dei campi di gara fissi della provincia di Brescia.

Valutato dal dirigente proponente che le modifiche suddette debbano essere accolte trattandosi di mere omissioni dovute ad errori materiali;

Considerato che il suddetto decreto non è stato pubblicato sul BURL e che pertanto le disposizioni di cui trattasi non hanno acquisito efficacia;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca del suddetto decreto;

Richiamato che il r.r. 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (Norma di prima applicazione) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del r.r. 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (Regolamenti provinciali) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (Abrogazione) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. 31 maggio 2016 n. 5227;

DECRETA

alla luce delle considerazioni citate in premessa:

1. di revocare il decreto 3 maggio 2018, n. 6097;

2. di adottare con il presente provvedimento le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 11 Valle Trompia Valle Sabbia e Benaco ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018 di cui all'allegato 1 di cui ne è parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare l'allegato 1 al presente atto sul sito WEB di Regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nella CTP di Brescia;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

5. di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL dell'allegato 1 del presente decreto, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalla provincia di Brescia entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 11 Valle Trompia Valle Sabbia e Benaco ai sensi degli articoli 12 e 13 del r.r. 2/2018»;

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

— • —

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 11  
VALLE TROMPIA VALLE SABBIA E BENACO – ex art 12 r.r. 2/2018

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE ai sensi dell’art. 137 della LR 31/2008

- Acque di tipo A: Lago d’Idro;
- Acque di tipo B: Fiume Mella e suoi affluenti sino a Sarezzo (confluenza torrente Redocla compreso) Fiume Caffaro ed affluenti; Fiume Chiese fino a Vobarno e suoi affluenti fino a Gavardo; affluenti del Lago di Garda a monte di Salò (ad eccezione del Lago di Valvestino);
- Acque di tipo C: le restanti acque compreso il lago Valvestino

2. PESCA DA NATANTE

Nel lago d’Idro è consentita la pesca da natante ancorato o in movimento.

Nella zona a nord del lago entro i confini del Comune di Bagolino, la pesca da natante è sempre vietata ad una distanza inferiore a 30 metri dalla riva e nella zona antistante la foce del fiume Chiese.

Nel lago d’Idro è consentito l’utilizzo del Ciambellone o Belly-Boat fatti salvi eventuali divieti legati alla sicurezza e alla navigazione. Nel rispetto dell’attività di coloro che pescano da riva non deve essere arrecato alcun disturbo, pena l’obbligo di interrompere l’attività di pesca e di spostarsi altrove.

In tutte le altre acque del bacino l’uso del natante per la pesca è consentito solo se quest’ultimo poggia con una estremità alla riva.

3. DISPOSIZIONI PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI MISURE MINIME, LIMITI DI CATTURA, TEMPI DI PESCA E ATTREZZI CONSENTITI

3.1 - Periodi di divieto e misure minime

Acque A - LAGO D’IDRO		
1. Specie ittiche	Misura minima cm	Periodo di divieto
Barbo	30	
Carpa	30	20 maggio - 30 giugno
Cavedano	25	15 maggio - 15 giugno
Luccio	60 (con decorrenza 1 gennaio 2019)	1 marzo - 15 aprile
Persico reale	18	1 aprile - 30 maggio
Persico trota	30	1 maggio - 15 giugno
Salmerino alpino	30	Prima Domenica ottobre - ultima Domenica febbraio
Tinca	30	20 maggio - 30 giugno
Trota lacustre e fario	40	Prima Domenica ottobre - ultima Domenica febbraio
Trota iridea	18	-
Trota marmorata e ibridi		Prima Domenica ottobre - ultima Domenica febbraio

Acque B e C		
2. Specie ittiche	Misura minima cm	Periodo di divieto
Barbo	30	1 maggio - 30 giugno
Carpa	35	15 aprile - 15 giugno
Cavedano	30	1 maggio - 30 giugno
Luccio	60	1 febbraio - 15 aprile
Persico reale	20	1 aprile - 31 maggio
Persico trota	30	15 aprile - 15 giugno
Tinca	35	1 maggio - 30 giugno
Trota fario	25	Prima Domenica ottobre - ultima Domenica febbraio
Trota fario nei soli campi di gara fissi	22	Prima Domenica ottobre - ultima Domenica febbraio
Vairone	-	1 aprile - 31 maggio

Specie protette

Acque B: Trota lacustre

Acque A, B e C:

## Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018

Alborella, Barbo canino, Cobite, Cobite mascherato, Ghiozzo padano, Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Pigo, Savetta, Scazzone, Spinarello, Temolo, Triotto.

**3.2 – Limiti di cattura giornalieri per pescatore**

Acque di tipo A – Lago d’Idro, Acque di tipo B e C:

- 4 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie e salmerini ad eccezione dei coregoni);
- 1 trota lacustre (ad eccezione acque di tipo B)
- 1 trota marmorata e suoi ibridi
- 10 capi di coregone;
- 1 Kg complessivo di vairone, gobione, sanguinerola.

**3.3 – Tempi di pesca**

Acque di tipo A – LAGO D’IDRO

**Zona nord del lago entro i confini del Comune di Bagolino:** divieto di pesca dilettantistica da riva da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un’ora prima dell’alba dell’ultima domenica di febbraio; divieto di pesca da natante da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un’ora prima dell’alba dell’ultima domenica di marzo.

Acque di tipo C

Divieto di pesca dilettantistica da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un’ora prima dell’alba dell’ultima domenica di febbraio nei seguenti tratti:

- Fiume Chiese tra i Comuni di Vobarno e Gavardo
- Lago di Valvestino nei Comuni di Gargnano e Valvestino

**3.4 – Attrezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica**

Acque di tipo A – Lago d’Idro

E’ vietato l’uso della bilancia o bilancino e della lanzettiera.

Nella acque B e C è vietata per tutto l’anno la pesca con il piombo terminale (camolera)

Acque di tipo C

E’ consentito l’uso della bilancia o bilancella con le seguenti prescrizioni:

1. le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
2. la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10. E’ ammesso l’ausilio delle carrucola, ma non è consentito utilizzare funi che attraversano il corpo idrico né altri impianti fissi, ad esclusione della forcilla (semplice dispositivo antislittamento);
3. la bilancia deve essere usata unicamente di giorno, da riva, a piede asciutto e deve essere manovrata in senso verticale;
4. è vietato utilizzare la bilancia a meno di 15 metri da un altro pescatore che utilizzi un analogo strumento; la distanza deve essere calcolata sia sulla stessa riva che fra rive opposte;
5. è vietato utilizzare la bilancia nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 giugno;
6. è vietato utilizzare la bilancia nei corpi idrici dove l’attrezzo di pesca occupa più di un terzo della larghezza dello specchio d’acqua.

**3.5 – Esche e pasture**

Acque di tipo A – Lago d’Idro

Per la pesca con l’esca viva è consentito solo l’uso di specie autoctone limitatamente a Scardola e Vairone

Nelle acque di tipo B è vietato l’utilizzo del pesce vivo come esca.

Acque di tipo C

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l’utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all’uso vanno invece considerati valori doppi. Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l’utilizzo delle boiles, dei pellets e del mais.

Per la pesca con l’esca viva è consentito solo l’uso di specie autoctone limitatamente a Scardola e Vairone.

E’ vietata la pasturazione nel lago Valvestino e nel Fiume Chiese da Vobarno a Bedizzole in località Bettoletto.

E’ vietato l’uso della larva di mosca carnaria nel Fiume Chiese nei seguenti tratti:

- Vobarno dal confine tra le acque B e C fino alla galleria vecchia;
- Gavardo dalla località Molino al ponte al centro del paese;
- Villanuova Sul Clisi in tutto il territorio del comune escluso il campo gara.

Zone di protezione e ripopolamento con divieto assoluto di pesca

Corso d’acqua	Comune	Lunghezza ml
BONDO	TREMOSINE	1.104
SACE	BAGOLINO	1.190
MELGA	BAGOLINO	576
BAVORGO	COLLIO	505
TOSCOLANO	VALVESTINO	1.031
RE	PERTICA ALTA	512
MELLA	TAVERNOLE	682
BIOGNO	MARCHENO	2.037
VRENDIA	CASTO-LODRINO	3.091
NOZZA	CASTO	871
TRINOLO	SABBIO CHIESE – PROVAGLIO VS	3.268
AGNA	VOBARNO	1.755
SERIOLA MOLINI	MONTICELLI BRUSATI	1.107
CANALE SERIOLA	VILLANOVA S.C.	1.003
GORGONE	VESTONE	1.250
VALLE DELLE RASEGHE	TIGNALE	2.830

Zone di pesca “Prendi e rilascia”

N. Zona	Corso d’acqua	Comune	Tipo di esca
6	CHIESE	SABBIO CHIESE	Mosca
7	CHIESE	BEDIZZOLE	Tutte le esche
10	TOSCOLANO	TOSCOLANO	Artificiali
11	CHIESE	VESTONE	Artificiali

4. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE IN FUNZIONE DI PARTICOLARI TIPI DI PESCA O TRADIZIONI LOCALI

Acque A – Lago d’Idro e acque C

E’ consentita la pesca notturna solo da riva a piede asciutto all’Anguilla, al Siluro e alla Carpa attraverso la tecnica nota come carpfishing da esercitarsi con l’uso di non più di tre canne nelle acque di tipo A – Lago d’Idro e non più di due canne nelle acque di tipo C.

5. ACQUE DI TIPO B DOVE CONSENTIRE FORME DI PESCA SPECIFICHE ANCHE NEL PERIODO COMPRESO TRA LA PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE E L’ULTIMA DOMENICA DI FEBBRAIO:

- Fiume Mella – Comune di Gardone Val Trompia dal ponte romano di Inzino sino alla località Corona per 2.154 m.
- Fiume Chiese – Comune di Sabbio Chiese nel tratto di pesca a mosca: dall’Isolotto a valle della frazione Pavone fino alla località “Fornaci” per 1.340 m. Pesca no kill a piede asciutto dall’1 novembre sino all’ultima domenica di febbraio.

6. GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l’uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l’immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all’uopo individuati e denominati “campo gara”, riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell’UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come “campi gara” secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

**Serie Ordinaria n. 24 - Domenica 17 giugno 2018**

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto;
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario;
- nelle restanti acque, dal dirigente dell'UTR secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome ed i recapiti del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

**ELENCO DEI CAMPI GARA PERMANENTI**

Corso d'acqua	Comune	Confini	Lunghezza ml
MELLA	COLLIO V.T.	Dalla confluenza del Bavorgo fino alla miniera Tassara	1.545
MELLA	BOVEGNO	Dal ponte San Rocco al ponte Aiale	2.656
MELLA	PEZZAZE	Da inizio prato cascina Camerle in Aiale fino alla presa d'acqua della Redaelli in Ponte Forni	1.757
MELLA	TAVERNOLE E MARCHENO	Da Ponte Archino a Ponte Chiesa	1.409
MELLA	GARDONE V.T.	Dal Ponte romano di Inzino alla località Corona	2.514
MELLA	SAREZZO	Dalla centrale idroelettrica di Zannano al ponte di Noboli	650
CAFFARO	BAGOLINO	1.Dall'imbocco della galleria della centrale fino alla confluenza del fiume Chiese; 2.Dal ponte Destrine al ponte Selva	3.380
CHIESE	SABBIO CHIESE	Dalla località Pomerlino alla confluenza con il Trinolo	1.650
CHIESE	VOBARNO	Dalla ferriera di Carpeneda all'inizio del bacino enel di Carpeneda	2.170
CHIESE	GAVARDO VILLANUOVA	Dalla presa idroelettrica di Bostone alla passerella ciclo-pedonale	1.062
CHIESE	GAVARDO	Dalle paratoie del Naviglio Grande all'uscita canale centrale di S. Martino	1.378
NAVIGLIO GRANDE BS	GAVARDO - REZZATO	Campo gara in acque D.E.P.	-
CHIESE	CALCINATO	Dalla località Isola alla località ponte ferrovia per 700 metri	700
VRENDIA	SABBIO C.	Dall'uscita del fiume Chiese alla travata in località Fornaci	1.265

**7. TESSERINO SEGNAPESCI**

E' istituito un tesserino segnapeschi in tutte le acque del bacino di pesca con decorrenza 1 gennaio 2019



## CORPI IDRICI IN CUI E' CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE NEL BACINO 11 - VALLE TROMPIA VALLE SABBIA E BENACO

Ex art. 13 r.r. 2/2018

Nelle acque C del Bacino la pesca professionale non è consentita. La pesca professionale può essere esercitata solo nel lago d'Idro

**MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE NEL LAGO D'IDRO****NORME DI CARATTERE GENERALE**

1. Ai sensi della LR 31/2008 e del RR 2/2018, la pesca professionale è consentita, ai soli pescatori titolari di Licenza di tipo A, esclusivamente con le reti e gli attrezzi indicati nell'elenco sotto riportato, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art.13 del RR 2/2018, secondo le modalità e nei tempi consentiti per ogni singola rete o attrezzo, ed altresì con gli attrezzi e nei modi previsti per la pesca dilettantistica.
2. Vigè il rispetto delle misure minime di cattura e dei periodi di divieto delle specie ittiche previste nel lago d'Idro.
3. I pescatori di professione devono munire ogni attrezzo di pesca di un contrassegno inamovibile (sigillo) recante il codice identificativo del pescatore e la sigla della tipologia di rete o attrezzo. Detto contrassegno va apposto anche sui gavitelli di segnalazione e di sospensione delle reti e degli attrezzi in esercizio di pesca.
4. Tutti gli attrezzi di pesca, ad eccezione di palamiti e degli attrezzi consentiti anche per la pesca dilettantistica, le reti o file di reti devono essere dotate di 1 galleggiante (gavitello) avente misura minima di cm 15, recante il contrassegno inamovibile (sigillo)
5. Le reti e gli attrezzi di pesca all'interno delle imbarcazioni adibite alla pesca di professione sono considerate a tutti gli effetti in esercizio di pesca. Per tale motivo devono essere tutti dotati di contrassegno inamovibile e deve esserne consentito l'utilizzo in quel determinato periodo.
6. Se la pesca viene esercitata contemporaneamente da due o più pescatori sul medesimo natante, le dotazioni di cui sopra possono, come massimo, essere raddoppiate.
7. E' sempre vietato ad un pescatore calare o salpare le reti di proprietà di altro pescatore, nonché utilizzare gli attrezzi di pesca di un altro pescatore.
8. E' vietata la pesca a cacciata con l'uso degli anelli provocando il sommovimento del fondo. La cacciata è possibile solo facendo rumore in superficie.
9. Non possono essere unite fra di loro reti o parti di esse, aventi caratteristiche diverse.
10. L'attività di pesca di professione deve altresì essere esercitata nel rispetto delle norme che regolano la navigazione
11. Nel periodo dall'1 aprile al 30 settembre le reti con le relative segnalazioni devono essere salpate alle ore 17 di ogni sabato per essere riposte in pesca ogni successiva domenica dalle ore 17. Dall'1 ottobre al 30 marzo le reti devono essere salpate alle ore 17 di ogni sabato e messe in posa alle ore 14 di ogni domenica.
12. E' vietato collocare reti nella zona a nord del lago entro i confini amministrativi del comune di Bagolino.
13. Dall'1 aprile al 15 giugno è vietato collocare attrezzi di pesca professionale per una distanza di 30 metri dal battente dell'onda nelle seguenti zone: IDRO Tutto il promontorio del Rio Vantone, dal confine nord al confine sud dei camping; IDRO Dalla località Busetta fino al Porto Parole; IDRO Dall'imbocco della galleria in località "Tre capitelli" sino alla foce del torrente Neco nella frazione Crone; ANFO Dal porto di Anfo sino al molo del circolo velico.
14. L'adempimento previsto dall'art 13, comma 5 del RR 2/2018 va espletato tassativamente prima delle vendite del pescato e comunque entro le ore 12:00 successive allo sbarco.

**Attrezzi consentiti e caratteristiche d'uso:**

**PALA** Lunghezza massima 250 m; Lunghezza minima 100 m; Altezza massima 8; maglie mm  $\geq 45$ ; dotazione massima per pescatore 250 metri congiunzione compresa; modo d'uso: da posta in superficie; è possibile usarla legata ad un solo capo in modo che possa muoversi in senso orario e antiorario; divieto di utilizzo durante il periodo di divieto della trota e del coregone.

**PALETTA** Lunghezza massima 50 metri; altezza massima 5 metri; maglia mm  $\geq 45$ ; dotazione massima per pescatore n. 5 reti con divieto di congiunzione; modo d'uso: esclusivamente da posta al fondo; divieto di utilizzo durante il periodo di divieto della tinca e della carpa.

**TREMAGLIO** Lunghezza massima 100 metri; altezza massima 1,50 metri; maglia minima  $\geq 26$ , maglia massima  $\leq 28$ ; dotazione massima per pescatore: metri 200 con divieto di congiunzione; modo d'uso: esclusivamente da posta a fondo; divieto di utilizzo durante il periodo di divieto del persico reale;

**ANTANA** Lunghezza massima 100 metri; altezza massima 2 metri; maglia minima  $\geq 26$ , maglia massima  $\leq 28$ ; dotazione massima per pescatore: metri 400 con divieto di congiunzione; modo d'uso: esclusivamente da posta a fondo; divieto di utilizzo durante il periodo di divieto del persico reale;

**GEROLA** Lunghezza massima 50 metri; altezza massima 2 metri; maglia mm  $\geq 10$ ; dotazione massima per pescatore: metri 50; modo d'uso: esclusivamente da posta in superficie; divieto di utilizzo durante il periodo di divieto dell'alborella. A seguito del divieto assoluto di pesca dell'alborella la rete non può essere utilizzata per tutto l'anno.

**PALAMITI O SPADERNA** Lunghezza del filo m 300 max ami n. 100 del n. 4; Dotazione massima per pescatore: n. 1

**TIRLINDANA** Tirlindana (borò) con non più di 15 Ami o cucchiaini Dotazione massima per pescatore: n. 1; divieto di utilizzo durante il periodo di divieto della trota.

**TIRLINDANA** (dirlindana) a 1 cucchiaino Lunghezza max del filo m 30 Dotazione massima per pescatore: n. 1.